



22.008

Rapporto sulla politica economica esterna 2021 comprendente messaggi concernenti accordi economici e il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2021

del 26 gennaio 2022

Onorevoli presidenti e consiglieri,

visto l'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne, vi sottoponiamo il presente rapporto e i suoi allegati (n. 10.1.1–10.1.8), di cui vi invitiamo a prendere atto.

Nel contempo, fondandoci sull'articolo 10 capoverso 3 della legge federale sulle misure economiche esterne, vi sottoponiamo per approvazione nell'ambito di un messaggio il disegno di decreto federale che approva la decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito (n. 10.2).

In applicazione dell'articolo 10 capoverso 4 della legge federale sulle misure economiche esterne e in base all'articolo 13 capoversi 1 e 2 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, all'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e all'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali, vi sottoponiamo inoltre il rapporto e il disegno di decreto federale concernenti le misure tariffali adottate nel 2021 (n. 10.3), invitandovi ad approvare le misure ivi enumerate.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 gennaio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr

Compendio

Obiettivi del Consiglio federale per il 2021

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha continuato a sostenere attivamente il mantenimento e il rafforzamento dell'ordine commerciale mondiale multilaterale basato su regole condivise nonché dell'attuale rete di accordi commerciali bilaterali.

Inoltre ha approvato l'aggiornamento della strategia di politica economica esterna.

Il Consiglio federale presenterà in dettaglio il grado di realizzazione degli obiettivi della sua politica economica esterna nel Rapporto di gestione 2021. Una valutazione preliminare della politica economica esterna dell'anno in rassegna indica che gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti. L'Accordo istituzionale con l'UE costituisce tuttavia un'eccezione significativa. Secondo il Consiglio federale non sussistevano le condizioni per un accordo. Di conseguenza l'Accordo istituzionale non è stato firmato.

Situazione generale della politica economica esterna (n. 1)

La ripresa economica iniziata dopo gli effetti più forti della pandemia di COVID-19 è continuata nell'anno in rassegna. Tuttavia, la Svizzera si trova di fronte a incertezze strutturali, in particolare a una sempre più chiara divisione del mondo in blocchi e alla conseguente tendenza all'isolamento.

Per affrontare le sfide della situazione economica mondiale con una politica economica esterna al passo con i tempi, il 24 novembre il Consiglio federale ha adottato una nuova strategia di politica economica esterna.

Capitolo introduttivo: la crisi COVID-19 e la cooperazione economica allo sviluppo (n. 2)

Oltre alle conseguenze socio-sanitarie, nei Paesi emergenti e in via di sviluppo la crisi COVID-19 ha avuto anche gravi ripercussioni dal punto di vista economico. La pandemia, infatti, accentua i problemi strutturali, mette sotto pressione le finanze pubbliche e rende ancora più evidente la necessità di avviare riforme e la dipendenza dai finanziamenti esteri. Il superamento della crisi pandemica e la ripresa dell'economia mondiale sono strettamente intrecciati. Nell'anno in rassegna la situazione nei Paesi emergenti e in via di sviluppo è quindi rimasta instabile. Per la Svizzera è importante che anche questi Paesi si riprendano dalla crisi il più rapidamente possibile. Contemporaneamente è importante cogliere l'occasione per realizzare i cambiamenti strutturali di lungo periodo previsti dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e dall'Accordo di Parigi. La cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera e la collaborazione con partner bilaterali e multilaterali nonché con altri attori della Confederazione è funzionale a questo scopo. Ciò permetterà infatti di stabilizzare l'economia globale e di renderla resiliente nel lungo periodo. Entrambi questi aspetti sono nell'interesse diretto della Svizzera.

Importanti sviluppi in materia di politica economica esterna (n. 3)

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha continuato ad adoperarsi per il superamento delle conseguenze economiche della pandemia di COVID-19 e per il mantenimento della competitività della Svizzera. Per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di crisi, diversi studi hanno messo in luce i punti di forza della Svizzera e il suo potenziale di miglioramento. Per sostenere il settore del turismo, duramente colpito dalla crisi, il Consiglio federale ha creato strumenti concreti, tra cui un piano di rilancio (recovery program) per il periodo 2022-2026. Inoltre, il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il controprogetto all'Iniziativa per prezzi equi adottato dal Parlamento che dovrebbe eliminare gli svantaggi delle aziende svizzere nei confronti della concorrenza internazionale. Su incarico del Parlamento, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha avviato l'introduzione di un controllo degli investimenti.

Relazioni economiche con l'UE (n. 4)

Sulla base di una valutazione globale, il 26 maggio il Consiglio federale ha deciso di non firmare l'Accordo istituzionale e di interrompere i negoziati con l'UE. Si adopera comunque per portare avanti la consolidata cooperazione bilaterale. La Svizzera ha particolare interesse a facilitare e garantirsi l'accesso al mercato estero per lei più importante. Con questo obiettivo, il Consiglio federale ha proposto, tra l'altro, l'avvio di un dialogo politico regolare e strutturato con l'UE. Inoltre, sta esaminando le possibilità di un'ulteriore riduzione autonoma delle differenze nelle regolamentazioni. Tuttavia, tali misure autonome non potranno sostituire il riconoscimento reciproco di norme equivalenti. Al fine di continuare e sviluppare la consolidata via bilaterale, è stato sbloccato il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.

Relazioni multilaterali (n. 5)

A causa della pandemia, la 12^a Conferenza ministeriale ordinaria dell'OMC è stata nuovamente rimandata. I negoziati preparatori si sono concentrati su importanti questioni e sfide di politica commerciale nel contesto della crisi COVID-19. Inoltre, sono stati sostanzialmente intensificati i negoziati multilaterali sui sussidi alla pesca. La Svizzera ha partecipato attivamente a iniziative nei settori del commercio e della protezione dell'ambiente e ha firmato le relative dichiarazioni. Infine, è riuscita a far valere le sue posizioni anche in altre organizzazioni multilaterali quali il G20 e l'OIL.

Relazioni bilaterali (n. 6)

La pandemia di COVID-19 ha imposto una nuova rinuncia agli incontri personali con i rappresentanti dei Paesi partner e causato quindi ritardi nei processi di negoziazione. L'accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia, approvato dagli elettori il 7 marzo, è entrato in vigore il 1° novembre. Per attuare le condizioni di sostenibilità in esso contenute, il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sull'importazione dall'Indonesia di olio di palma prodotto in maniera sostenibile, ponendola in vigore insieme all'accordo.

Dal 1° gennaio, le relazioni commerciali tra la Svizzera e il Regno Unito sono disciplinate dall'accordo commerciale bilaterale firmato nel 2019. L'Accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi concluso nel 2020 si applica provvisoriamente dal 1° gennaio 2021. Dal 1° settembre nelle loro relazioni bilaterali la Svizzera e il Regno Unito applicano anche le norme rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). Dal 1° settembre è inoltre in vigore un accordo sul reciproco riconoscimento dei cosiddetti operatori economici autorizzati (Authorized Economic Operators, AEO). Nell'anno in rassegna entrambe le parti hanno svolto colloqui esplorativi per aggiornare l'accordo o per stipularne uno nuovo. Inoltre, dall'inizio dell'anno in rassegna, i due Paesi stanno negoziando un eventuale accordo sui servizi finanziari

Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa (n. 7)

La questione della sostenibilità ha rivestito un ruolo centrale sia in seno all'OMC che nei negoziati riguardanti gli accordi di libero scambio (ALS). Oltre alla pandemia, anche la protezione dell'ambiente e la lotta contro le disuguaglianze sociali continuano ad essere sfide importanti. La Svizzera e i suoi partner AELS hanno adottato diverse misure con l'obiettivo di migliorare il controllo dell'attuazione delle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute negli ALS. Il Consiglio federale si è inoltre impegnato a favore della responsabilità sociale d'impresa sia in Svizzera che all'estero. Le disposizioni del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare respinta «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022.

Cooperazione economica allo sviluppo (n. 8)

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha avviato l'attuazione della strategia CI 2021–2024. Una delle priorità è il contenimento dei cambiamenti climatici e l'adattamento alle sue conseguenze. Pertanto la Svizzera aumenterà gradualmente il proprio contributo fino ad arrivare a 400 milioni di franchi all'anno. Il 24 febbraio il Consiglio federale ha deciso di contribuire con 24,8 milioni di franchi al dodicesimo rifinanziamento del Fondo di sviluppo della Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, AsDB).

Controlli all'esportazione, sanzioni e politica di controllo degli armamenti (n. 9)

Il 1° novembre è entrata in vigore la revisione parziale dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici (OCCC), che si prefigge di agevolare l'attuazione della stessa ordinanza da parte dell'industria e delle autorità.

Il Consiglio federale ha inasprito le sanzioni contro la Bielorussia e il Myanmar. Le imprese svizzere hanno continuato, anche nell'anno in rassegna, a subire le sanzioni economiche imposte dagli USA in relazione al progetto di gasdotto Nord Stream 2.

Prospettive per il 2022

Nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo ma anche della politica commerciale, il Consiglio federale continuerà a lavorare per contenere le conseguenze globali di questa storica crisi COVID-19.

Sta inoltre esaminando le possibilità di azione della Svizzera per quanto riguarda le relazioni bilaterali con l'UE. Nel 2022 presenterà un rapporto nel quale valuterà lo stato delle relazioni e indicherà alcune misure per proseguire e sviluppare la via bilaterale e la buona collaborazione tra i due partner.

Anche nel prossimo anno il Consiglio federale attribuirà grande importanza alla protezione dei dati nelle relazioni internazionali. Oltre all'imminente decisione dell'UE sull'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera, il nostro Paese si adopera per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti sullo scambio di dati personali e adottare rapidamente una soluzione che sostituisca il «Privacy Shield».

Nel quadro dell'OMC, il Consiglio federale sosterrà un ulteriore rafforzamento del sistema commerciale multilaterale e l'aggiornamento della normativa OMC, anche sotto forma di negoziati plurilaterali. I negoziati con l'India, la Malaysia e il Vietnam per un accordo di libero scambio e con il Regno Unito per l'ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali e per un accordo sui servizi finanziari proseguiranno e avranno alta priorità.

Inoltre, il Consiglio federale continuerà a impegnarsi a favore di soluzioni moderne e innovative che sfruttino le sinergie tra politica economica esterna e sostenibilità, ad esempio nei negoziati per un accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability, ACCTS) o nella negoziazione di norme corrispondenti negli accordi di libero scambio.

In agosto, la Svizzera ha concluso i negoziati per un accordo di cooperazione nel settore della concorrenza con la Germania. L'accordo sarà probabilmente firmato nel 2022.

Per quanto riguarda la responsabilità sociale d'impresa, sarà necessario aggiornare le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Indice

Compendio	2
Elenco delle abbreviazioni	9
1 Situazione generale della politica economica esterna	14
1.1 Situazione economica e congiunturale in Svizzera	14
1.2 Clima di incertezza nell'economia mondiale dopo la crisi	15
1.3 Aggiornamento della strategia di politica economica esterna	16
2 Capitolo introduttivo: la crisi COVID-19 e la cooperazione economica allo sviluppo	17
2.1 Cooperazione internazionale e conseguenze della crisi COVID-19 sui Paesi emergenti e in via di sviluppo	18
2.1.1 Sfide economiche per i Paesi emergenti e in via di sviluppo	19
2.1.2 Confronto con la situazione in Svizzera	21
2.1.3 Il difficile equilibrio tra gestione a breve termine della crisi e cambiamenti strutturali	22
2.1.4 Cooperazione economica della Svizzera in buona posizione	23
2.2 Misure bilaterali contro la pandemia di COVID-19 della cooperazione economica allo sviluppo	24
2.2.1 Misure a favore dell'occupazione e del commercio internazionale	24
2.2.2 Misure a sostegno delle imprese	25
2.2.3 Misure per garantire un'amministrazione pubblica efficiente e un approvvigionamento sicuro	26
2.3 Superare nuove sfide globali grazie alla cooperazione multilaterale	28
2.3.1 La Svizzera nella cooperazione sanitaria internazionale	28
2.3.2 Misure anti COVID-19 stabilite dalle BMS	29
2.3.3 Sfide per le BMS	29
2.3.4 Attività della Svizzera nelle BMS e nel FMI	30
2.4 Interdipendenza tra commercio, salute e sviluppo	31
2.5 Conclusioni	33
3 Importanti sviluppi in materia di politica economica esterna	35
3.1 Reazioni politico-economiche alla crisi COVID-19	35
3.1.1 Promozione del turismo	35
3.1.2 Sicurezza dell'approvvigionamento e catene del valore mondiali	36
3.2 Misure contro i prezzi elevati in Svizzera	36
3.2.1 Il concetto di posizione dominante relativa e il geoblocking («Iniziativa per prezzi equi»)	37

3.2.2	Abolizione dei dazi sui prodotti industriali	37
3.3	Introduzione di un controllo sugli investimenti	37
4	Relazioni economiche con l'UE	38
4.1	Conseguenze della fine dei negoziati sull'Accordo istituzionale	38
4.1.1	Prosecuzione degli accordi bilaterali	39
4.1.2	Associazione della Svizzera nei settori della formazione e della ricerca	39
4.1.3	Misure di attenuazione da parte del Consiglio federale	41
4.1.4	Norme equivalenti in Svizzera e nell'UE	41
4.2	Sviluppo delle relazioni bilaterali di pari passo con gli sviluppi del mercato interno dell'UE	42
4.3	Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE	43
4.4	Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere	44
5	Relazioni multilaterali	45
5.1	Organizzazione mondiale del commercio (OMC)	45
5.1.1	Negoziati multilaterali	45
5.1.2	Temi dei negoziati plurilaterali	46
5.2	OCSE e G20	47
5.3	Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	48
6	Relazioni bilaterali e accordi economici	48
6.1	Accordi commerciali	48
6.1.1	Accordo di partenariato economico globale AELS–Indonesia	49
6.1.2	Accordo commerciale con il Regno Unito	50
6.1.3	Ulteriori processi bilaterali	51
6.1.4	Utilizzo degli ALS e miglioramento delle norme di origine preferenziali	52
6.2	Accordi di promozione e protezione degli investimenti	52
6.3	Commissioni economiche miste	53
7	Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa	53
7.1	Attuazione dell'Agenda 2030	53
7.2	Sostenibilità nella politica commerciale	54
7.2.1	OMC e sostenibilità	54
7.2.2	Accordi di libero scambio e sviluppo sostenibile	55
7.2.3	Dialoghi in materia di lavoro	55
7.3	Responsabilità sociale d'impresa	56
7.3.1	Obblighi di rendicontazione e diligenza	56
7.3.2	Piano d'azione relativo alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa per il 2020–2023	56
7.3.3	Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali	57
7.3.4	Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE	57

7.3.5	Principi guida dell'ONU e Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani	58
7.3.6	Rapporto del Consiglio federale sulle materie prime	58
8	Cooperazione economica allo sviluppo	59
8.1	I cambiamenti climatici al centro della strategia CI 2021–2024	59
8.2	Cooperazione multilaterale	61
9	Controlli all'esportazione, sanzioni e politica di controllo degli armamenti	62
9.1	Controlli all'esportazione	62
9.2	Sanzioni	62
9.3	Iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)»	63
10	Allegati al rapporto sulla politica economica esterna	64
10.1	Allegati per conoscenza	64
10.1.1	Temi trattati all'interno dell'OMC	64
10.1.2	Negoziati in corso relativi ad accordi di libero scambio	65
10.1.3	Incontri dei Comitati misti istituiti dagli ALS vigenti	67
10.1.4	Negoziati in corso relativi agli accordi di protezione degli investimenti	69
10.1.5	Negoziati in corso relativi alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni	70
10.1.6	Missioni economiche, incontri di lavoro bilaterali e incontri delle commissioni economiche miste	73
10.1.7	Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego	75
10.1.8	Sanzioni: modifiche ad allegati e a ordinanze	76
10.2	Allegati da approvare	XX
10.3	Rapporto concernente le misure tariffali	XX

Elenco delle abbreviazioni

ACCTS	Accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (<i>Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability</i>)
Accordo TRIPS	Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (RS 0.632.20, allegato 1C) (<i>Agreement of 15 April 1994 on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights</i>)
ACT-A	<i>Access to Covid-19 Tools Accelerator</i>
ADB	Banca asiatica di sviluppo (<i>Asian Development Bank</i>)
ADF	Fondo asiatico di sviluppo (<i>Asian Development Fund</i>)
AELS	Associazione europea di libero scambio
AEO	Operatori economici autorizzati (<i>Authorized Economic Operators</i>)
AGO	Autorizzazione generale ordinaria d’esportazione ai sensi dell’OBDI
AGS	Autorizzazione generale straordinaria d’esportazione ai sensi dell’OBDI
ALC	Accordo di libero scambio
APPI	Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti
BEPS	<i>Base Erosion and Profit Shifting</i>
BERS	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
BNS	Banca nazionale svizzera
CAC	Convenzione del 13 gennaio 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (Convenzione sulle armi chimiche, RS 0.515.08)
CBAM	Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (<i>Carbon Border Adjustment Mechanism</i>)
CCRT	Fondo per il contenimento degli effetti delle catastrofi del FMI (<i>Catastrophe Containment and Relief Trust</i>)
CDI	Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
CEPA	Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018 tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (RS 0.632.314.271) (<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>)

CEPI	Coalizione per le innovazioni in materia di preparazione alle epidemie (<i>Coalition for Epidemic Preparedness Innovations</i>)
CET	Commissione dell'economia e dei tributi
CI	Cooperazione internazionale
Convenzione PEM	Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (RS 0.946.31)
COVAX	<i>Covid-19 Vaccines Global Access</i>
COVID-19	Malattia da coronavirus (causata dall'infezione da virus SARS-CoV-2, <i>Severe Acute Respiratory Syndrome</i>)
CPE	Commissione di politica estera
CRP	<i>City Resilience Program</i>
CSSS	Commissione della sicurezza sociale e della sanità
DAC	Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE (<i>Development Assistance Committee</i>)
DEFRA	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFP	Dipartimento federale delle finanze
DSSI	Iniziativa per una sospensione temporanea del servizio del debito (<i>Debt Service Suspension Initiative</i>)
EITI	Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (<i>Extractive Industries Transparency Initiative</i>)
ERC	Consiglio europeo della ricerca (<i>European Research Council</i>)
FF	Foglio federale
FIND	Fondazione per la nuova diagnostica innovativa (<i>Foundation for Innovative New Diagnostics</i>)
FMI IMF	Fondo monetario internazionale (<i>International Monetary Fund</i>)
G20	Gruppo dei 20 (Argentina, Australia, Brasile, Cina, Germania, UE, Francia, Regno Unito, India, Indonesia, Italia, Giappone, Canada, Messico, Corea del Sud, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, USA)
GBM	Gruppo della Banca mondiale

GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
GFDRR	<i>Global Facility for Disaster Reduction and Recovery</i>
IDA	Agenzia internazionale per lo sviluppo (<i>International Development Association</i>)
IFC	Società finanziaria internazionale (<i>International Finance Corporation</i>)
InstA	Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE
ITC	Centro per il commercio internazionale (<i>International Trade Centre</i>)
LBMA	<i>London Bullion Market Association</i>
Messaggio ERI 2021–2024	Messaggio del 26 febbraio 2020 sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2021–2024 (FF 2020 3295)
MoHRSS	<i>Ministry of Human Resources and Social Security of China</i>
MOLISA	<i>Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs of Vietnam</i>
MoU	Memorandum d'intesa (<i>Memorandum of Understanding</i>)
MPIA	Accordo provvisorio multipartiti che prevede una procedura arbitrale di appello del 30 aprile 2020 (<i>Multi-Party Interim Appeal Arrangement</i>)
MPMI	Micro, piccole e medie imprese
MRA	Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81) (<i>Mutual Recognition Agreement</i>)
NAP	Piano d'azione nazionale «Imprese e diritti umani»
OBDI	Ordinanza del 3 giugno 2016 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, RS 946.202.1)
OCCC	Ordinanza del 21 agosto 2013 sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, RS 946.202.21)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

ODA	Aiuto pubblico allo sviluppo (<i>Official Development Assistance</i>)
OIL ILO	Organizzazione internazionale del lavoro (<i>International Labour Organization</i>)
OMB	Ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (Ordinanza sul materiale bellico, RS 514.511)
OMC	Organizzazione mondiale del commercio
ONG	Organizzazione non governativa
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
OSS	Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite
PCN	Punto di contatto nazionale per le Linee Guida OCSE
PG	Permesso generale d'esportazione ai sensi dell'OCCC
Piano d'azione RSI 2020–2023	Piano d'azione del Consiglio federale del 15 gennaio 2020 sulla responsabilità sociale d'impresa 2020–2023
PIDG	<i>Private Infrastructure Development Group</i>
PIL	Prodotto interno lordo
PMI	Piccole e medie imprese
PRGT	Fondo fiduciario del FMI per la lotta contro la povertà e per la crescita (<i>Poverty Reduction and Growth Trust</i>)
Programma GTEX/MENA TEX	<i>Global Textiles and Clothing Programme and its related work in the Middle East and North Africa</i>
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RU	Raccolta ufficiale del diritto federale
SCA	Società svizzera di credito alberghiero
SCORE	<i>Sustaining Competitive and Responsible Enterprises</i> (progetto OIL)
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SFI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
SHTA	Meccanismo di pagamento del 27 febbraio 2020 per l'invio di aiuti umanitari in Iran

(Swiss Humanitarian Trade Arrangement)

SIFEM AG	Società per il finanziamento allo sviluppo della Confederazione <i>(Swiss Investment Fund for Emerging Markets)</i>
SSQE	Sistema di scambio di quote di emissioni
Strategia CI 2021–2024	Strategia di cooperazione internazionale 2021–2024 del 19 febbraio 2020 (FF 2020 2313)
UE	Unione Europea
UFAE	Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese
UNCTAD	Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo <i>(United Nations Conference on Trade and Development)</i>
USTR	Rappresentante per il commercio <i>(US Trade Representative)</i>

Rapporto

1 Situazione generale della politica economica esterna

1.1 Situazione economica e congiunturale in Svizzera

Prima dell'estate dell'anno in rassegna la maggior parte delle misure sanitarie restrittive sono state revocate o significativamente allentate. Di conseguenza, il prodotto interno lordo (PIL) al netto degli eventi sportivi è aumentato dell'1,6 per cento nel 2° trimestre e dell'1,5 per cento nel 3° trimestre¹. Nel complesso, il PIL del 3° trimestre ha superato di oltre l'1 per cento il livello pre-crisi (4° trimestre 2019). Per avere un termine di paragone possiamo citare l'esempio della Germania e della Zona euro, dove nel 3° trimestre il PIL era rispettivamente dell'1,1 e dello 0,3 per cento al di sotto del livello pre-crisi². Gli Stati Uniti, invece, sono riusciti a raggiungere e superare questa soglia già nel 3° trimestre (+1,4 %)³.

Di conseguenza, i settori in maggiore crescita nel 3° trimestre sono stati i settori di servizi inizialmente più colpiti dalle restrizioni. Ad esempio, nel settore alberghiero e della ristorazione dopo la riapertura dei locali il valore aggiunto ha registrato un repentino incremento. Anche nel turismo straniero è iniziata una fase di netta ripresa. I consumi privati sono aumentati in modo significativo, seguendo l'andamento positivo del trimestre precedente.

La solida ripresa dell'industria chimico-farmaceutica ha favorito un incremento superiore alla media sia del valore aggiunto in ambito manifatturiero sia delle esportazioni di merci. Tuttavia, i problemi relativi all'approvvigionamento e alle capacità di produzione a livello internazionale hanno avuto un impatto negativo su alcuni rami del settore industriale, come la fabbricazione di prodotti in metallo e di veicoli.

Negli ultimi mesi le prospettive a breve termine si sono leggermente deteriorate. Infatti, l'interruzione delle catene di fornitura e il rallentamento della produzione si sono acuiti, gravando sul settore industriale e provocando un forte aumento dei prezzi. Inoltre, le incertezze legate alla pandemia si sono nuovamente accentuate, tanto che diversi Paesi hanno inasprito le misure di contenimento dei contagi. Alla luce di questa situazione, per il semestre invernale 2021/2022 si prevede un indebolimento significativo della crescita economica, sia in Svizzera sia a livello internazionale. Nel corso del 2022 i fattori frenanti dovrebbero progressivamente scomparire e la

¹ Segreteria di Stato dell'economia (SECO), Dati trimestrali sul PIL del 26 novembre, lato della produzione, dati corretti per effetti degli eventi sportivi, consultabili al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Situazione economica > Prodotto interno lordo > Dati > Dati complementari (stato: 13.12.2021).

² Statistica dell'UE, Ufficio statistico dell'UE (Eurostat) del 29 ottobre «GDP and main components», consultabile al seguente indirizzo: www.ec.europa.eu > Eurostat > National accounts > Data > Database (stato: 13.12.2021).

³ Statistica del Bureau of Economic Analysis del US Department of Commerce del 24 novembre «Gross Domestic Product, Third Quarter 2021», consultabile al seguente indirizzo: www.bea.gov > BEA Data > GDP (stato: 13.12.2021).

crescita economica riprendere vigore grazie agli effetti di recupero nei consumi privati e negli investimenti, ma anche grazie alle esportazioni.

1.2 **Clima di incertezza nell'economia mondiale dopo la crisi**

Anche nell'anno in rassegna l'economia mondiale ha dovuto gestire le conseguenze della crisi del coronavirus. Dopo un progressivo rasserenamento della situazione epidemiologica avvenuto in primavera e – almeno nei Paesi industrializzati – grazie alla disponibilità di diversi vaccini che hanno offerto una via d'uscita dalla pandemia, la ripresa economica su vasta scala ha proseguito la sua corsa (cfr. n. 1.1). Tuttavia, le misure contro il coronavirus e il superamento delle ripercussioni economiche hanno fatto emergere in maniera ancora più evidente le disuguaglianze, anche tra regioni e Paesi, tendenza accentuata dagli effetti dei crescenti danni ambientali, in particolare del riscaldamento climatico. Per combattere questi fenomeni in un'ottica di lungo periodo è necessario uno sforzo comune. Il capitolo introduttivo del presente rapporto illustra in che modo la cooperazione economica allo sviluppo del nostro Paese si impegna per colmare i divari esistenti e per impedire che se ne creino di nuovi (cfr. n. 2).

Alla luce delle sfide enunciate, che riguardano tutte le aree e le economie del mondo, la politica economica esterna della Svizzera si trova in prima linea su molteplici fronti. Innanzitutto, vi è un clima di palese incertezza nelle relazioni con l'UE e nonostante la mancata conclusione dell'Accordo quadro istituzionale è necessario proseguire e consolidare la collaborazione bilaterale con il nostro principale partner politico ed economico. Ulteriori incertezze riguardano la posizione della piazza economica svizzera nell'economia mondiale, ad esempio nell'ambito del progetto OCSE/G20 sulla tassazione dell'economia digitale (cfr. n. 5.2).

Va inoltre sottolineato che il quadro è piuttosto oscuro, sebbene si possano riconoscere alcune linee di indirizzo: ad esempio la tendenza, appena percepibile qualche anno fa, alla divisione del mondo in blocchi si manifesta sempre più chiaramente. Oltre che nelle controversie commerciali degli ultimi anni, nella crisi del multilateralismo⁴ e negli approcci normativi sempre più divergenti, soprattutto in materia di economia digitale⁵, questa tendenza si riflette negli orientamenti politico-economici degli attori più importanti, che si evolvono in maniera diversa. Tutto ciò è espressione di una concorrenza sistemica sempre più aperta, che si ripercuote sullo smantellamento mirato di una delle relazioni commerciali più importanti della storia recente, ovvero quella fra Stati Uniti e Cina.

Mentre con il 14° piano quinquennale 2021–2025 la Cina intende rafforzare la propria egemonia pluridecennale in alcuni importanti settori produttivi, aumentando l'indipendenza dai mercati esteri, gli USA puntano a espandere la produzione interna

4 Rapporto del Consiglio federale del 16 gennaio 2019 sulla politica economica esterna 2018, capitolo introduttivo: Crisi del commercio internazionale e margine di manovra della Svizzera (FF 2019 1393).

5 Rapporto del Consiglio federale del 15 gennaio 2020 sulla politica economica esterna 2019, capitolo introduttivo: Digitalizzazione ed economia esterna (FF 2020 1745).

con interventi di politica industriale, ad esempio nel settore farmaceutico o incentivando la produzione di batterie ad elevate prestazioni. Dopo una lunga assenza, i controlli statali sugli investimenti, soprattutto sugli investimenti diretti cinesi, sono tornati ad essere uno standard di politica economica.

Neanche l'UE può sottrarsi a questa tendenza. Mentre per molto tempo i programmi della Commissione europea per lo sviluppo del mercato interno sono stati finalizzati a ridurre le distorsioni del mercato, oggi è indiscutibile che abbiano assunto una dimensione rilevante a livello di politica industriale. La strategia digitale dell'UE e lo *European Green Deal* intendono stabilire e rafforzare anche in altri settori – come già avviene per la protezione dei dati personali – lo status dell'UE come organismo regolatore di importanza mondiale. Si tratta di una strategia normativa che va di pari passo con misure mirate che puntano a rilocalizzare e mantenere nel mercato interno le catene del valore. Proprio in un periodo di incertezza sul futuro delle relazioni bilaterali, la posizione della Svizzera nei confronti del mercato interno europeo assume un nuovo significato.

In quanto economia avanzata con un mercato interno estremamente limitato il nostro Paese non può fare a meno degli scambi commerciali con l'estero; per questo l'opzione di rilocalizzare le catene del valore all'interno dei confini nazionali sostenendole con misure di politica industriale non sarebbe economicamente sostenibile. Solo con un atteggiamento di apertura e rimanendo competitiva a livello internazionale la Svizzera è in grado di preservare la sua prosperità. Anche il nostro Paese, tuttavia, deve fare i conti con le tendenze appena descritte e con le loro conseguenze. Pertanto, per rimanere integrata nelle catene del valore internazionali, che rappresentano il fondamento del suo successo economico, la Svizzera ha bisogno di una politica economica esterna proattiva, moderna e di ampio respiro.

1.3 **Aggiornamento della strategia di politica economica esterna**

Per affrontare le prossime sfide a livello mondiale, il 24 novembre il Consiglio federale ha adottato una nuova strategia di politica economica esterna⁶ che include i cambiamenti economici, geostrategici, tecnologici, ambientali e politico-sociali degli ultimi anni a livello mondiale, definendo l'orientamento a medio e lungo termine della propria politica economica esterna.

Inoltre, la strategia illustra l'importanza dell'economia esterna per la Svizzera nonché le principali sfide e tendenze in materia. L'accesso ai mercati internazionali, unito alla presenza di un sistema normativo ampiamente condiviso e di relazioni economiche durature, sono i presupposti con cui la politica economica esterna contribuisce a garantire il benessere e la prosperità della Svizzera.

La strategia definisce diversi ambiti d'intervento che permettono di affrontare le sfide individuate e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Sul piano economico il

⁶ Strategia del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) del 23 novembre sulla politica economica esterna, consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Politica economica esterna (stato: 13.12.2021).

multilateralismo rimane una priorità, nonostante l'intenzione della Svizzera di cercare nuove alleanze e partecipare alla definizione degli standard internazionali. Inoltre, il nostro Paese difende le sue prerogative derivanti dal diritto internazionale con gli strumenti a sua disposizione.

La Svizzera intende proseguire sulla via bilaterale, che si è rivelata proficua, approfondire le relazioni economiche con i principali partner commerciali e impegnarsi per un'integrazione efficace dei Paesi emergenti e in via di sviluppo nell'economia mondiale. In questo contesto assume un'importanza cruciale la promozione di pratiche commerciali conformi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, compresi gli standard globali per la tutela dell'ambiente, dei diritti umani e delle condizioni di lavoro. Per la Svizzera in quanto importante fornitore di servizi e luogo di conservazione dei dati, l'economia digitale e la regolamentazione dei flussi di dati transfrontalieri sono particolarmente importanti.

La politica economica esterna del nostro Paese deve dunque essere trasparente e andare incontro alle richieste dei vari stakeholder. In futuro gli interessi della Svizzera in questo settore dovranno essere determinati in misura maggiore sulla base di consultazioni tempestive e analisi empiriche.

2 Capitolo introduttivo: la crisi COVID-19 e la cooperazione economica allo sviluppo

Oltre alle conseguenze socio-sanitarie, nei Paesi emergenti e in via di sviluppo la crisi COVID-19 ha avuto anche gravi ripercussioni dal punto di vista economico. La pandemia, infatti, ha accentuato i problemi strutturali, messo sotto pressione le finanze pubbliche e reso ancora più evidente la necessità di avviare riforme e la dipendenza dai finanziamenti esteri. Inoltre, si fa sempre più concreto il rischio di indebitamento e di insolvenza.

Il superamento della crisi pandemica e la ripresa dell'economia mondiale sono inesorabilmente intrecciati, soprattutto in un Paese fortemente globalizzato come la Svizzera. Per questo la cooperazione economica allo sviluppo del nostro Paese ha rafforzato il proprio impegno nella lotta al coronavirus a livello bilaterale fornendo aiuti alle popolazioni locali e alle imprese. Le attività sono state incentrate su due obiettivi prioritari: promuovere la stabilità politico-economica e sostenere il settore privato per creare e mantenere posti di lavoro dignitosi. Inoltre, la Svizzera si impegna a favore di un sistema multilaterale solido, in modo da poter coordinare le varie politiche e potenziare l'effetto dei finanziamenti.

Oltre agli interventi di politica dello sviluppo, per superare la pandemia e attenuare le sue conseguenze occorre un'azione concertata da parte di tutti gli ambiti politici. In nome della coerenza politica, la Svizzera si impegna per coordinare meglio le misure anti COVID-19 in ambito commerciale e far sì che i Paesi in via di sviluppo possano disporre di una quantità sufficiente di vaccini e dispositivi medici fondamentali.

La crisi pandemica sta mettendo alla prova la strategia mondiale della cooperazione internazionale (CI), compresa l'architettura finanziaria internazionale: quest'ultima

infatti deve affrontare una lunga serie di problemi e di sfide, tra cui la povertà, i cambiamenti climatici, la fragilità e le disuguaglianze, il cui impatto va oltre i confini nazionali. I Paesi donatori come la Svizzera cercano di trovare un equilibrio tra la gestione a breve termine della crisi e i cambiamenti strutturali di lungo periodo, finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e dell'Accordo di Parigi⁷.

In un contesto così mutevole, la Svizzera è ben posizionata in termini di cooperazione economica allo sviluppo. Il nostro Paese favorisce tale sviluppo sia con la strategia del Consiglio federale in materia di politica estera⁸ e di politica economica esterna, sia con la strategia CI 2021–2024 del 19 febbraio 2020⁹, facendo sì che i suoi interessi nazionali siano garantiti anche durante la crisi COVID-19.

2.1 Cooperazione internazionale e conseguenze della crisi COVID-19 sui Paesi emergenti e in via di sviluppo

Oltre a provocare conseguenze sul piano sanitario, sociale e politico, la pandemia di coronavirus si ripercuote pesantemente anche sull'economia. Nel 2020 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha registrato un calo della performance economica globale del 3,2 per cento in confronto all'anno precedente¹⁰. Rispetto alle economie avanzate, finora i Paesi emergenti e in via di sviluppo sono stati perlopiù quelli maggiormente colpiti da questa recessione e dalle sue conseguenze negative, con meno strumenti per affrontarla. La Banca mondiale stima che a causa della crisi COVID-19 circa 100 milioni di persone siano ripiombate in uno stato di povertà estrema; nel 2020 questo indicatore è aumentato per la prima volta da vent'anni a questa parte. Nell'anno in rassegna, invece, vi è stata un'inversione di tendenza: rispetto al 2020 a livello mondiale circa 21 milioni di persone sono uscite dalla povertà, cifra che conferma il calo che era stato previsto per il 2021 prima dello scoppio della pandemia. Ci vorranno anni, tuttavia, per tornare al livello pre-crisi¹¹. Le categorie più colpite sono state le donne, i bambini e i lavoratori del settore informale. La maggior parte di questi «nuovi poveri» proviene da Paesi a reddito medio ed era appena uscita dalla povertà estrema¹².

La crisi COVID-19 ha messo in luce la fragilità dei successi conseguiti a livello internazionale nella lotta alla povertà. Inoltre, ha evidenziato l'importanza, per i Paesi emergenti e in via di sviluppo, di poter contare su un'economia e su istituzioni solide, nonché su una buona coesione sociale, per conseguire un benessere economico

⁷ RS 0.814.012

⁸ Strategia di politica estera 2020-2023 dell'Ufficio federale degli affari esteri (DFAE) del 29 gennaio 2020, consultabile al seguente indirizzo: www.dfae.admin.ch > Pubblicazioni (stato: 13.12.2021).

⁹ FF 2020 2313

¹⁰ IMF (2021): *World Economic Outlook Update, Fault Lines Widen in the Global Recovery*, luglio 2021, consultabile al seguente indirizzo: www.imf.org > Publications > World Economic Outlook (stato: 13.12.2021).

¹¹ Mahler, Daniel Gerszon et alii. (2021): *Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021?*, in: World Bank Blogs, consultabile al seguente indirizzo: www.blogs.worldbank.org > Data Blog (stato: 13.12.2021).

¹² Atanda, Kay / Cojocaru, Alexandru (2021): *Shocks and vulnerability to poverty in middle-income countries*, in: World Bank Blogs, consultabile al seguente indirizzo: www.blogs.worldbank.org > Let's Talk Development (stato: 13.12.2021).

duraturo, impostare in maniera più flessibile le catene del valore internazionali e aprire nuovi mercati. In questi Paesi il peggioramento delle condizioni economiche di una vasta parte della popolazione aumenta il rischio di disordini sociali e di destabilizzazione politica, andando ad alimentare anche i flussi migratori.

Nell'anno in rassegna, oltre a consolidare le relazioni bilaterali, la Svizzera ha intensificato il proprio impegno all'interno delle organizzazioni multilaterali al fine di contrastare le conseguenze della crisi pandemica. Per un'economia aperta come quella elvetica, nella lotta alla pandemia le misure di sostegno bilaterali e multilaterali a favore dei Paesi emergenti e in via di sviluppo hanno la stessa importanza della cooperazione sanitaria internazionale. In questo contesto la cooperazione economica allo sviluppo, che fa parte della collaborazione internazionale (CI), applica la strategia del Consiglio federale in materia di politica esterna e di politica economica esterna, garantendo la difesa degli interessi svizzeri anche durante la pandemia di COVID-19.

2.1.1 Sfide economiche per i Paesi emergenti e in via di sviluppo

Nella primavera 2020 le misure adottate per contenere la pandemia di COVID-19 hanno limitato fortemente – se non addirittura paralizzato – la produzione, la domanda, gli investimenti esteri e il commercio mondiale, bloccando temporaneamente l'accesso a importanti mercati d'importazione e d'esportazione. In seguito allo shock simultaneo della domanda e dell'offerta, le aziende si sono ritrovate in difficoltà finanziarie e spesso non sono riuscite a coprire i costi d'esercizio. Il calo dei posti di lavoro è andato di pari passo con la perdita di molte opportunità d'impiego nel settore informale. Secondo le stime dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in tutto il mondo nel primo mese di pandemia il reddito di oltre un miliardo di persone che lavoravano nel settore informale è diminuito del 60 per cento. Questo vero e proprio crollo ha riguardato soprattutto le donne¹³. Il grafico 1 illustra l'andamento del tasso d'occupazione nei Paesi emergenti e in via di sviluppo confrontandolo con quello delle economie più avanzate.

¹³ ILO (2020): *ILO Monitor, COVID-19 and the world of work, 3rd edition*, pagg. 1–2 e 7, consultabile al seguente indirizzo: www.ilo.org > Topics > COVID-19 and the world of work > Global impact and policy recommendations > Data and Analysis (stato: 13.12.2021).




Grafico 1: Andamento del tasso d'occupazione; differenza in percentuale tra il 4° trimestre 2019 e il 1° trimestre 2021. Fonte: IWF World Economic Outlook, ottobre 2021.

Finora nei Paesi emergenti e in via di sviluppo la crisi del coronavirus ha comportato gravi perdite finanziarie per il settore pubblico, dovute al drastico calo delle entrate dell'export (turismo in particolare), all'abbassamento dei prezzi delle materie prime e alla contrazione delle entrate fiscali e doganali. Gli investimenti diretti esteri, in particolare quelli per nuovi progetti, sono stati rimandati o cancellati. Su questa tendenza hanno inciso in modo determinante i cosiddetti investimenti *greenfield*¹⁴ in ambito industriale (-42 % nei nuovi progetti d'investimento) nonché i finanziamenti internazionali destinati a progetti (-14 %), cruciali per il settore delle infrastrutture¹⁵. Inoltre, la contrazione delle riserve valutarie mette sensibilmente sotto pressione le valute dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, ostacolando così il rimborso dei crediti in valuta estera. Infine, le misure di contrasto alla pandemia e di sostegno alla popolazione e all'economia gravano sui bilanci statali facendo aumentare ulteriormente il debito pubblico, con il rischio di default e, nel peggiore dei casi, di insolvenza¹⁶.

¹⁴ Con questo termine si intende la realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi.

¹⁵ UNCTAD (2021): *World Investment Report 2021*, consultabile al seguente indirizzo: www.unctad.org > Publications (stato: 13.12.2021).

¹⁶ Georgieva, Kristalina et alii (2020): *Reform of the International Debt Architecture is Urgently Needed*, in: IMFBlog, consultabile al seguente indirizzo: www.blogs.imf.org > Global Economy (stato: 13.12.2021); IMF (2021): *Macroeconomic Developments and Prospects in Low-Income Countries*, consultabile al seguente indirizzo: www.imf.org > Publications > Policy-Papers (stato: 13.12.2021).

2.1.2 Confronto con la situazione in Svizzera

La pandemia ha messo a dura prova anche le economie avanzate come la Svizzera, soprattutto a causa del calo repentino e simultaneo di domanda e offerta. Tuttavia, i Paesi avanzati dispongono di condizioni quadro migliori per superare queste sfide. Nel 2020, già durante la prima ondata, il Consiglio federale ha adottato numerose misure per attenuare le conseguenze economiche della pandemia, puntando su tre strumenti: l'indennità per lavoro ridotto, l'indennità per perdita di guadagno destinata ai lavoratori indipendenti e i crediti COVID-19. In seguito, è stata introdotta una regolamentazione dei casi di rigore¹⁷ per le imprese particolarmente colpite.

L'obiettivo principale delle misure era quello di sostenere e mantenere il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e indipendenti stabilizzando l'occupazione e garantendo i salari. Inoltre, si intendeva aiutare le imprese solventi e quelle in grado di sopravvivere nel lungo periodo a superare la crisi. Ciononostante nel 2020 in Svizzera è stato registrato il più forte rallentamento congiunturale degli ultimi decenni¹⁸. Tuttavia, le misure del Consiglio federale hanno creato le condizioni per una rapida ripresa dell'economia dopo la discesa della curva pandemica. Al fine di accompagnare questa crescita, nell'estate 2021 il Consiglio federale ha varato una strategia di transizione per la politica economica articolata in tre fasi¹⁹. La prima fase prevede il graduale abbandono delle misure straordinarie di sostegno entro la fine dell'anno in rassegna («normalizzazione»).

In secondo luogo, poiché alcune imprese potrebbero avere bisogno di un maggiore sforzo di adattamento rispetto ad altre, la ripresa deve essere sostenuta potenziando gli strumenti messi in campo finora, ovvero la promozione della piazza economica, la politica formativa e dell'innovazione e la politica del mercato del lavoro («accompagnamento della ripresa»). Infine, occorre migliorare le condizioni quadro per aumentare il potenziale di crescita a lungo termine dell'economia («rivitalizzazione»).

Di norma i Paesi emergenti e in via di sviluppo dispongono di un margine di manovra più ristretto rispetto alle economie avanzate, il che impedisce loro di reagire in maniera adeguata alle conseguenze della crisi COVID-19. Fattori come la debolezza delle istituzioni e del quadro normativo, l'instabilità politica e il radicamento dell'economia sommersa limitano l'efficacia delle misure governative. Inoltre, l'impossibilità di accedere ai servizi di base, in particolare alle reti di sicurezza sociale, ma anche la limitazione delle possibilità di intervento in materia di politica sanitaria che affligge alcuni Paesi impediscono di applicare in maniera scrupolosa le misure necessarie per arginare la pandemia, come la chiusura dei negozi, il *lockdown*, il telelavoro o i piani di protezione nei luoghi di lavoro.

¹⁷ Ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020 (RS 951.262).

¹⁸ SECO, Dati trimestrali sul PIL del 26 novembre, lato della produzione, dati corretti per effetto degli eventi sportivi, consultabili al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Situazione economica > Prodotto interno lordo > Dati > Dati complementari (stato: 13.12.2021). Nel 2020 il PIL al netto degli eventi sportivi ha subito un calo del 2,4 per cento.

¹⁹ Comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno, Coronavirus: il Consiglio federale lancia la strategia di transizione per la politica economica, consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13.12.2021).

Spesso, queste misure determinano condizioni di vita inaccettabili proprio per coloro che vivono negli insediamenti urbani informali e densamente popolati. Come se non bastasse, molte persone non dispongono di risparmi sufficienti e sono costrette a lavorare ogni giorno, spesso in nero, per mantenere le famiglie e a fare i conti anche con il forte rincaro dei generi alimentari²⁰. Al momento, data la precaria situazione delle finanze pubbliche e l'alto tasso di indebitamento, molti Paesi non sono in grado di adottare misure di sostegno. I Paesi emergenti e in via di sviluppo che impiegano le loro scarse risorse economiche per applicare misure urgenti e immediate in campo sanitario e aiutare l'economia lo fanno a scapito di altri importanti investimenti nei servizi di base e nelle infrastrutture, generando costi particolarmente alti nel medio periodo.

2.1.3 Il difficile equilibrio tra gestione a breve termine della crisi e cambiamenti strutturali

La CI della Svizzera contribuisce a contrastare le conseguenze della crisi COVID-19 nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Secondo il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, nel 2020 gli Stati membri hanno stanziato complessivamente 161 miliardi di dollari per l'aiuto pubblico allo sviluppo (*Official Development Assistance*, ODA), ovvero il 3,5 per cento in più rispetto all'anno precedente²¹. Per i Paesi emergenti e in via di sviluppo questi contributi rappresentano, insieme alle rimesse dei migranti, un flusso di denaro costante e fondamentale dopo lo scoppio della pandemia²².

Con i loro aiuti i Paesi donatori cercano di instaurare un equilibrio tra la gestione a breve termine della crisi e i cambiamenti strutturali. Pertanto, oltre ad agire in maniera rapida, mirata e senza formalità burocratiche per mitigare gli effetti economici diretti, la cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera adotta un approccio di lungo periodo, contribuendo ad aumentare la capacità dei Paesi emergenti e in via di sviluppo di adattarsi e di resistere alle crisi per essere in grado di gestirle meglio in futuro.

Per questi Paesi la crisi in corso offre anche delle opportunità: alla fine dell'anno la Banca mondiale stimava un aumento del PIL globale pari al 5,6 per cento²³. Il fattore determinante sarà permettere non solo alle economie più avanzate, ma anche ai Paesi emergenti e in via di sviluppo di beneficiare di questa espansione. Per farlo occorrono un andamento epidemiologico favorevole, un'equa distribuzione dei vaccini su scala mondiale in base alle esigenze e una rapida attuazione delle campagne vaccinali nazionali. Il grafico 2 (aggiornato a ottobre 2021) illustra l'andamento, molto eterogeneo, delle vaccinazioni nei Paesi più avanzati e in quelli a basso reddito.

²⁰ Malpass, David (2021): *COVID crisis is fueling food price rises for world's poorest*, in: World Bank Blogs, consultabile al seguente indirizzo: [www.numbering.xml?blogs.worldbank.org > Voices](http://www.numbering.xml?blogs.worldbank.org/Voices) (stato: 13.12.2021).

²¹ OECD (2021): *COVID-19 spending helped to lift foreign aid to an all-time high in 2020 but more effort needed*, consultabile al seguente indirizzo: [www.oecd.org > Newsroom](http://www.oecd.org) (stato: 13.12.2021).

²² The World Bank Group (2021): *Defying Predictions, Remittance Flows Remain Strong During COVID-19 Crisis*, consultabile al seguente indirizzo: [www.worldbank.org > News > Press Release](http://www.worldbank.org) (stato: 13.12.2021).

²³ Rispetto all'anno precedente, caratterizzato da forti flessioni della crescita economica. Gill, Indermit / Nishio, Akihiko (2021): *The global recovery is bypassing the poorest countries*, in: World Bank Blogs, consultabile al seguente indirizzo: [www.blogs.worldbank.org > Voices](http://www.blogs.worldbank.org) (stato: 13.12.2021).




Grafico 2: Dosi di vaccino somministrate per gruppi di Paesi, in percentuale della popolazione. Fonte: IWF World Economic Outlook, ottobre 2021.

Inoltre, sarà necessario che i Paesi emergenti e in via di sviluppo siano disposti a realizzare le misure strutturali che favoriscono lo sviluppo sostenibile. In questo campo la CI può essere d'aiuto, ad esempio partecipando a iniziative sanitarie globali, come l'iniziativa multilaterale *Access to Covid-19 Tools Accelerator* ACT-A (cfr. n. 2.3.1), oppure incentivando la creazione di condizioni quadro istituzionali o di contesti imprenditoriali favorevoli nei Paesi emergenti e in via di sviluppo (cfr. n. 2.2).

2.1.4 Cooperazione economica della Svizzera in buona posizione

Finora la cooperazione economica della Svizzera, messa a dura prova dalla crisi COVID-19, si è dimostrata resiliente. La crisi ha modificato profondamente e in poco tempo un campo d'attività già di per sé complesso, ponendo i Paesi donatori di fronte a sfide di rilievo. La strategia CI 2021–2024 ha fornito alla Svizzera un quadro di riferimento che le ha permesso di mettere provvisoriamente in primo piano la lotta alla pandemia e alle sue conseguenze. Inoltre, a livello strategico e operativo la cooperazione economica allo sviluppo ha lavorato in stretto coordinamento con altri attori della CI agendo in maniera complementare a ulteriori ambiti della politica economica (esterna) come la politica commerciale (cfr. n. 2.4).

Per affrontare le sfide della pandemia sono necessarie soluzioni innovative e specifiche, accompagnate da una strategia concertata tra i diversi ambiti politici. La crisi COVID-19 può essere superata solo con una combinazione di misure che tenga conto sia delle particolarità locali sia delle grandi sfide di carattere internazionale. L'impegno della Svizzera si articola su più fronti: grazie alle attività principali della cooperazione economica allo sviluppo (p. es. la gestione delle finanze

pubbliche o la garanzia della liquidità delle PMI) il nostro Paese contribuisce a livello bilaterale con la sua competenza e la sua esperienza pluriennale ad aiutare le aziende e le popolazioni locali. Questo gli permette di soddisfare in maniera flessibile le esigenze particolari, rivedere le priorità ed esportare le sue soluzioni (cfr. n. 2.2).

Tuttavia, a livello mondiale le ripercussioni della crisi COVID-19 sono così gravi che solo la condivisione delle risorse e il coordinamento delle misure con gli altri Paesi consentiranno di porvi rimedio sul lungo periodo. In quanto membro degli organismi direttivi delle banche multilaterali di sviluppo (Banca mondiale e banche regionali di sviluppo) e del FMI, la Svizzera collabora alle iniziative multilaterali finalizzate a superare la crisi nonché a favorire la ripresa e la stabilizzazione dell'economia. Inoltre, vanta una partecipazione attiva ai lavori di altre organizzazioni internazionali come l'ONU, l'OIL e l'OCSE (cfr. n. 2.3 e 8).

La crisi del coronavirus ha messo in luce l'importanza di poter contare su mercati aperti e catene commerciali efficienti per garantire l'approvvigionamento di beni fondamentali. Diversi Paesi infatti hanno limitato unilateralmente il commercio di beni legati alla pandemia, mettendo così a rischio la fornitura di vaccini e di dispositivi medici, in particolare verso i Paesi emergenti e in via di sviluppo. Per questo la Svizzera si impegna anche per migliorare il coordinamento delle contromisure di politica commerciale e garantire così l'approvvigionamento di questi Paesi (cfr. n. 2.4).

2.2 Misure bilaterali contro la pandemia di COVID-19 della cooperazione economica allo sviluppo

La pandemia ha mostrato chiaramente l'importanza della cooperazione economica allo sviluppo per la risoluzione delle crisi. Per contrastarla la Svizzera ha adottato diverse misure a breve e lungo termine nell'ambito delle sue attività principali di cooperazione economica allo sviluppo, riallocando nel giro di un anno circa 70 milioni di franchi e indirizzandoli verso progetti attinenti al coronavirus.

2.2.1 Misure a favore dell'occupazione e del commercio internazionale

Durante la pandemia di COVID-19 le catene del valore internazionali sono state messe a dura prova, in particolare a causa delle interruzioni delle forniture e dei problemi di liquidità. Gli ordini di esportazioni sono letteralmente crollati, con conseguenze sulla produzione e sull'occupazione, e solo adesso stanno lentamente tornando alla normalità.

Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo, la Svizzera si è concentrata ad esempio sullo sviluppo delle competenze digitali, sulla diversificazione della produzione e sulla riduzione dei costi produttivi per cercare di evitare il più possibile la chiusura degli stabilimenti industriali. Il sostegno mirato alle associazioni imprenditoriali ha fatto sì che queste ultime potessero continuare a fornire alle PMI i loro servizi e consulenza, indispensabili in tempi di crisi come quelli attuali. Sul fronte

commerciale è in corso un cambiamento verso modelli di business più sostenibili, mentre su quello formativo si registra una grande crescita delle forme di apprendimento ibride e digitali, logica conseguenza della pandemia. Per generare reddito, durante la crisi è stato necessario diversificare in maniera più netta mercati e prodotti, nonché ripensare le modalità di produzione e di esportazione. Un esempio di resilienza a livello locale è stato quello del settore tessile in Nordafrica, che ha saputo riconvertirsi dalla produzione di vestiti alla fabbricazione di dispositivi di protezione individuale, nonostante a marzo 2020 il 90 per cento delle aziende fosse chiuso. Grazie alle attività del *Global Textiles and Clothing Programme* in Nordafrica e Medio Oriente (programma GTEX/MENATEX), finanziate dalla Svizzera e realizzate dal Centro per il commercio internazionale (ITC), nei sei Paesi destinatari²⁴ 79 aziende hanno ricevuto un supporto specifico e si sono riconvertite nella produzione di dispositivi di protezione certificati, soprattutto mascherine e indumenti sanitari.

La riconversione ha salvato molti posti di lavoro, soprattutto femminili.

La crisi COVID-19 ha avuto forti ripercussioni sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro provocando la perdita di milioni di impieghi in tutto il mondo, in particolare nei Paesi emergenti²⁵. Nel quadro di alcuni accordi bilaterali in materia di occupazione la Svizzera ha condiviso la propria esperienza nella lotta contro la pandemia e i suoi effetti sul mercato del lavoro facendo conoscere i relativi strumenti, come l'assicurazione contro la disoccupazione. Mediante i programmi *Better Work* e *Sustaining Competitive and Responsible Enterprises* (SCORE), finanziati dalla Svizzera, l'OIL ha condotto vaste campagne informative sulle misure di protezione contro il coronavirus nei posti di lavoro. In particolare, *Better Work* ha fornito supporto e consulenza in materia di salute e sicurezza sia alle imprese sia ai lavoratori del settore dell'abbigliamento, particolarmente colpito dalla crisi. Inoltre, le *call to action* coordinate da *Better Work* hanno permesso di definire alcune misure collettive per tutelare i lavoratori dalle ripercussioni della crisi COVID-19, in collaborazione con diversi attori dell'industria mondiale dell'abbigliamento (governi, organizzazioni internazionali, marchi, produttori, associazioni padronali e sindacati).

2.2.2 Misure a sostegno delle imprese

La pandemia ha dato filo da torcere sia alle aziende private sia alle aziende erogatrici di servizi pubblici. Nell'anno in rassegna molte imprese sono state colpite in maniera massiccia da *lockdown* e altri provvedimenti che hanno impedito di loro di ricevere nuovi prestiti e di rimborsare quelli già ricevuti, mettendo in difficoltà i settori finanziari locali.

Mediante la cooperazione economica allo sviluppo la Svizzera ha adottato diverse misure per aiutare le aziende private e quelle che erogano servizi pubblici, ad esempio prorogando e ridefinendo alcuni progetti. In particolare, ha modificato le condizioni

²⁴ Egitto, Giordania, Kirghizistan, Marocco, Tagikistan, Tunisia.

²⁵ ILO (2021): *ILO Monitor, COVID-19 and the world of work, 7th edition*, consultabile al seguente indirizzo: www.ilo.org > Topics > COVID-19 and the world of work > Global impact and policy recommendations > Data and Analysis (stato: 13.12.2021).

per ottenere i prestiti del *SECO Start-up Fund* al fine di concedere alle imprese sotto pressione più tempo per rimborsare i prestiti. Oppure ha lanciato il programma *Boost Africa*, che ha visto l'organizzazione di un evento dedicato alla collaborazione per lo sviluppo di software e hardware (*hackathon*) durante il quale sono emerse soluzioni innovative per combattere la pandemia nel continente africano. Inoltre, l'evento ha permesso a una start-up egiziana di lanciare sul mercato una piattaforma digitale che mette in contatto pazienti, medici e farmacisti per garantire la corretta distribuzione e somministrazione dei farmaci prescritti.

La SIFEM AG, società di finanziamento allo sviluppo della Confederazione, sostiene le PMI e le imprese in forte crescita nei Paesi emergenti e in via di sviluppo fornendo loro know-how e finanziamenti a lungo termine. Ha inoltre fornito consulenza alle istituzioni finanziarie, ad esempio in caso di problemi di liquidità, e messo a disposizione ulteriori capitali aziendali, specialmente in Asia e in America latina. È così riuscita a sostenere diversi partner affidabili e aziende solide, salvando così numerosi posti di lavoro. Grazie a un aumento di capitale straordinario di 10 milioni di franchi nel 2020, nell'anno in rassegna la SIFEM ha potuto effettuare nuovi investimenti per un totale di 86 milioni di franchi. In un momento storico in cui i flussi di capitali privati verso i Paesi emergenti e in via di sviluppo si sono drasticamente ridotti, la SIFEM ha svolto pienamente il suo ruolo «anticiclico», in linea con il mandato di mantenere o creare posti di lavoro. Sebbene finora molte delle imprese finanziate da questa società in Paesi come India, Cambogia, Nigeria e Sudafrica siano riuscite a ridurre il numero di licenziamenti tra i collaboratori qualificati e con un impiego fisso, è stato osservato un forte calo dell'occupazione nel settore del lavoro interinale. Pertanto, la SIFEM continuerà a mantenere il proprio ruolo, accelerando la ripresa economica sul piano locale e facendo tesoro degli insegnamenti della pandemia, tra cui l'importanza della sostenibilità finanziaria, sociale e ambientale per mettere in piedi imprese private capaci di resistere alla crisi.

2.2.3 Misure per garantire un'amministrazione pubblica efficiente e un approvvigionamento sicuro

La pandemia di COVID-19 ha reso evidente l'importanza di un'amministrazione pubblica efficiente e di un bilancio statale solido per affrontare in modo ottimale le crisi. I Paesi emergenti e in via di sviluppo con un indebitamento contenuto e fonti di reddito diversificate hanno avuto maggiori possibilità di realizzare programmi d'emergenza per la popolazione e per le imprese più colpite, soprattutto nelle città e nei piccoli centri, dove la pandemia ha avuto un impatto particolarmente violento. Nonostante le minori entrate, infatti, era necessario garantire i servizi essenziali, come l'assistenza sociale, l'approvvigionamento idrico, la raccolta dei rifiuti e i trasporti pubblici. In particolare, la pandemia ha reso più difficile la fornitura di questi servizi nelle città densamente popolate a causa di un rischio d'infezione elevato. Nei Paesi emergenti, infatti, le città sono il motore dello sviluppo economico e attirano molte persone che sperano di sfuggire alla povertà. L'afflusso incontrollato di nuovi immigrati e la conseguente espansione urbana non permettono alle amministrazioni locali di garantire a tutti l'accesso all'elettricità e all'acqua potabile e nemmeno di offrire servizi di trasporto all'altezza.

Durante la pandemia le aziende erogatrici di servizi pubblici hanno assunto un ruolo particolarmente importante, soprattutto nel settore idrico. L'applicazione di molte misure igieniche infatti dipende dalla disponibilità di acqua pulita e dal corretto smaltimento delle acque reflue. Nel momento più acuto della crisi molte società di approvvigionamento idrico non sono riuscite né a coprire i costi d'esercizio né a garantire una fornitura costante. Le ripercussioni negative hanno riguardato anche le finanze, il personale e gli orari di servizio delle aziende di trasporto locali, dato che in alcuni Paesi il traffico passeggeri ha subito un calo dell'85 per cento.

La Svizzera ha intensificato in tempi brevi il proprio supporto tecnico per aiutare gli Stati a definire e finanziare meglio le misure d'emergenza; in Bolivia ad esempio, Paese particolarmente colpito dalla pandemia e attraversato da una crisi politica, sono state sostenute le amministrazioni comunali di La Paz e Santa Cruz de la Sierra. In particolare è stata fornita assistenza alle unità di crisi locali affinché riuscissero, anche durante la pandemia, a svolgere i loro compiti, tra cui l'implementazione delle misure di sicurezza, la gestione dei rischi e la regolamentazione del traffico stradale.

Inoltre, la Svizzera ha contribuito con aiuti immediati, ad esempio inviando dispositivi di protezione, smaltendo il materiale infetto utilizzato nella cura dei pazienti oppure pianificando e realizzando interventi di protezione e digitalizzazione, come lo sviluppo di metodi adeguati alle esigenze locali per la diagnosi precoce del coronavirus mediante il monitoraggio della presenza del SARS-Cov-2 nelle acque reflue.

Il nostro Paese ha poi supportato le imprese che erogano servizi pubblici nella gestione operativa e finanziaria e nella pianificazione del budget, aiutandole così ad attrezzarsi per le prossime crisi e a garantire una maggiore sicurezza sanitaria nei confronti dei collaboratori e della clientela.

La pandemia è stata l'occasione per realizzare alcune riforme strutturali, anche nel campo dei trasporti urbani, motivo per cui la Svizzera ha preso parte a diverse iniziative internazionali dedicate alla mobilità sostenibile. Ad esempio l'azienda dei trasporti della città di Dušanbe, capitale del Tagikistan, beneficia di una consulenza specifica sulla riorganizzazione della mobilità e sull'opportunità, in futuro, di applicare soluzioni innovative adattate alla situazione locale.

La Svizzera ha inoltre aiutato i suoi Paesi partner a rafforzare i conti pubblici con strumenti quali assicurazioni e linee di credito precauzionali per consentire loro, in caso di catastrofi, di far fronte alle ripercussioni finanziarie e di stanziare rapidamente i fondi necessari. Sebbene finora l'attenzione si sia concentrata soprattutto sulle catastrofi naturali, come i terremoti, è stato possibile adeguare le misure alla nuova situazione rappresentata dalla pandemia. Ciò ha consentito a Paesi come Marocco, Serbia e Colombia di reperire in brevissimo tempo ulteriori fondi per finanziare le misure sanitarie e compensare il calo delle entrate fiscali. Grazie a queste linee di credito precauzionali per le catastrofi ottenute presso la Banca mondiale, all'inizio della crisi questi tre Paesi sono riusciti a mobilitare complessivamente 500 milioni di franchi.

2.3 Superare nuove sfide globali grazie alla cooperazione multilaterale

Oltre a rafforzare il suo impegno bilaterale per far fronte alla crisi COVID-19, la Svizzera si impegna a favore di un sistema multilaterale forte per coordinare gli ambiti politici pertinenti e quindi ottimizzare l'impiego delle risorse. La dimensione, la capacità di azione e la competenza dei partner multilaterali aiuteranno a ridurre i rischi derivanti dalla crisi nei prossimi anni. Le banche multilaterali di sviluppo (BMS) hanno il compito di fornire sostegno e mettere a disposizione competenze e risorse finanziarie nonché di svolgere la loro funzione di coordinamento nel sistema multilaterale e con i Paesi partner. La pandemia di COVID-19 dimostra in modo molto chiaro l'importanza strategica della cooperazione multilaterale per la Svizzera.

2.3.1 La Svizzera nella cooperazione sanitaria internazionale

La ripresa sanitaria, sociale ed economica dalla crisi COVID-19 sono strettamente legate ed è necessario che tutti gli ambiti politici agiscano di comune accordo. Per un Paese globalizzato come la Svizzera è fondamentale che venga superata la pandemia in tutto il mondo e che l'economia globale viva una rapida ripresa. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale e il Parlamento hanno quindi deciso di sostenere l'iniziativa multilaterale ACT-A con 300 milioni di franchi, di cui 226 come credito aggiuntivo concesso dal Parlamento, che si sommano ai 75 milioni già stanziati nel 2020.

L'ACT-A è stata lanciata nel 2020 dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e da altri organismi attivi nel settore sanitario. L'obiettivo è quello di dare un contributo generale alla lotta contro la pandemia producendo e distribuendo in modo equo vaccini, farmaci e test. L'iniziativa sostiene inoltre gli sforzi dei Paesi per rafforzare i sistemi sanitari.

Un elemento centrale dell'ACT-A è l'approvvigionamento di vaccini coordinato a livello globale attraverso l'iniziativa *Covid-19 Vaccines Global Access* (COVAX), istituita a giugno 2020. Sotto la guida dell'alleanza per i vaccini *Global Alliance for Vaccines and Immunizations* (GAVI), della fondazione *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) e dell'OMS, l'iniziativa mira a garantire l'accesso ai vaccini a tutti i Paesi partecipanti, tra cui 92 Paesi tra i più poveri al mondo. Fino a ottobre dell'anno in rassegna sono stati stanziati 9,6 miliardi di dollari; l'obiettivo dell'iniziativa COVAX è vaccinare circa un quinto della popolazione nei 92 Paesi in via di sviluppo più poveri entro la fine dell'anno in rassegna. La Svizzera ha contribuito con 155 milioni di franchi e il Consiglio federale ha deciso di donare 4 milioni di dosi di vaccino. La Banca Mondiale collabora con COVAX e i Paesi donatori per finanziare gli acquisti di vaccini. Oltre alla vaccinazione a livello internazionale, la Svizzera sostiene anche i settori diagnostico e terapeutico, che ricoprono un ruolo importante. Per esempio, nell'anno in esame ha partecipato alla *Foundation for Innovative New Diagnostics* (FIND) per studiare e sviluppare nuovi test rapidi, facilitare l'accesso al mercato e rafforzare le capacità di produzione nei Paesi emergenti e in via di sviluppo.

2.3.2 Misure anti COVID-19 stabilite dalle BMS

Dopo lo scoppio della crisi COVID-19, nella primavera del 2020 le BMS hanno rapidamente istituito programmi speciali – che nella primavera del 2021 hanno superato i 260 miliardi di dollari – incentrati sulla lotta alla pandemia, sul sostegno ai sistemi sanitari e alle reti di sicurezza sociale, sulla protezione del capitale economico e sulla fornitura di liquidità alle imprese. Le BMS hanno dimostrato che possono contribuire a risolvere le sfide globali mobilitando rapidamente risorse ingenti e occupandosi del coordinamento tra gli attori globali, regionali e nazionali coinvolti. Questi istituti sono presenti a livello globale e hanno la capacità di adattare rapidamente le proprie misure anti-crisi all'evoluzione della pandemia.

Da marzo 2020 la Banca mondiale ha stanziato 10,4 miliardi di dollari per programmi sanitari. Questi fondi aiutano i Paesi in via di sviluppo a finanziare l'acquisto e l'impiego dei vaccini e a rafforzare i sistemi sanitari. Il progresso dell'immunizzazione, ancora lento, minaccia la ripresa economica di questi Paesi e aggrava le conseguenze negative a livello sociale nell'istruzione e nell'occupazione.

La fornitura di vaccini rimane una problematica importante anche nel prossimo futuro. Nell'ambito della vasta iniziativa del Gruppo della Banca mondiale, dall'inizio della crisi la Società Finanziaria Internazionale (SFI) ha investito 1,6 miliardi di dollari nella fornitura di medicinali, tecnologie mediche e servizi sanitari importanti per la lotta al coronavirus.

Gli strumenti anti-crisi della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) utilizzati nell'anno di riferimento si concentrano sul settore finanziario e privato nonché sui servizi critici a livello comunale, come le aziende di trasporto urbano o di approvvigionamento energetico. Nel 2020 le attività di solidarietà della BERS hanno rappresentato più del 20 per cento del suo volume d'affari: solo nel quadro di riferimento relativo alla resilienza, infatti, sono stati impegnati 1,67 miliardi di euro per 62 progetti, 1,34 dei quali erogati entro la fine dell'anno. In Serbia, per esempio, la BERS ha concesso un prestito di 40 milioni di euro alla banca Eurobank Beograd per permetterle di fornire ulteriori prestiti alle PMI attraverso la sua rete nazionale di filiali. Quest'ultima ha inoltre ampliato il suo programma di finanziamento del commercio, concesso dilazioni di pagamento ai clienti e adattato l'assistenza tecnica per aiutare questi ultimi a gestire i propri servizi digitali.

2.3.3 Sfide per le BMS

I pacchetti anti-crisi sono finalizzati a portare aiuto in caso di bisogno urgente e a limitare le battute d'arresto sul percorso per raggiungere gli obiettivi a lungo termine dell'Agenda 2030 e gli obiettivi climatici globali. Mirano inoltre a combinare la gestione della crisi a breve termine con misure strutturali a lungo termine; in tal modo è possibile sostenere investimenti nel capitale umano e nelle infrastrutture contribuendo allo stesso tempo alla lotta contro il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità. In tale processo le BMS si basano su tre dimensioni: crescita sostenibile; rafforzamento della resilienza dei sistemi sociali ed economici e riduzione

dei principali rischi; gestione delle disuguaglianze sociali, spesso accentuate dalla pandemia.

La lotta contro il coronavirus ha posto queste banche di fronte a diverse sfide. Il bisogno di fondi nei Paesi emergenti e in via di sviluppo è immenso. Le banche sono riuscite a fornire notevoli risorse finanziarie aggiuntive, ma le loro riserve non sono illimitate: per esempio, la ventesima ricapitalizzazione del fondo dell'Agencia internazionale per lo sviluppo della Banca mondiale (*International Development Association, IDA*), IDA-20, ha dovuto essere anticipata di un anno (cfr. n. 8).

È molto probabile che il grado d'indebitamento di molti Paesi aumenterà ulteriormente come conseguenza dei finanziamenti per contrastare la crisi COVID-19, una tendenza osservabile già prima dello scoppio della pandemia. Per le banche la rapida erogazione di prestiti e sovvenzioni implica anche rischi aggiuntivi in termini di sostenibilità e di rispetto degli standard che sono tenute a monitorare. Infine, l'elevata domanda nel settore sanitario ha ampliato il campo di intervento; questo però non deve generare a sua volta un'estensione dei mandati o una frammentazione strategica. Risorse limitate richiedono selettività e un buon coordinamento tra gli attori.

2.3.4 Attività della Svizzera nelle BMS e nel FMI

All'interno del G20 e degli organi direttivi delle BMS la Svizzera si impegna a favore di un utilizzo efficace e a lungo termine dei fondi nel quadro dei mandati delle rispettive banche. Incoraggia inoltre le BMS a combinare, dove possibile, misure di gestione della crisi a breve termine con misure a lungo termine che promuovano una ripresa economica sostenibile, resiliente e inclusiva.

Dato che di solito i fondi per la gestione a breve termine delle crisi devono essere erogati rapidamente, durante l'attuazione di un progetto o di un programma è importante tenere in considerazione i rischi e, in particolare, il rispetto degli standard ambientali, sociali e di governance. È inoltre importante assicurare che le sovvenzioni e i prestiti contribuiscano a rafforzare la produttività e non aumentino soltanto l'indebitamento dei Paesi sul lungo periodo. Infine, la Svizzera invita le BMS a coordinarsi con altri attori dello sviluppo, tra cui l'ONU, il FMI, l'OCSE, la società civile e il settore privato, per garantire un uso efficiente delle limitate risorse pubbliche.

Il nostro Paese fornisce sostegno finanziario nell'ambito dell'impegno speciale del FMI nei Paesi più poveri. Per esempio, dall'inizio dell'anno in esame ha concesso al fondo fiduciario per la lotta alla povertà e la crescita del FMI (*Poverty Reduction and Growth Trust, PRGT*) un prestito di 500 milioni di diritti speciali di prelievo (equivalenti a circa 650 mio. CHF). Per questa linea di credito, fornita dalla Banca nazionale svizzera, la Confederazione dispone di un impegno di garanzia. Inoltre, nel 2020 il nostro Paese ha già versato al fondo fiduciario di contenimento e soccorso delle catastrofi del FMI (*Catastrophe Containment and Relief Trust, CCRT*) un contributo di 25 milioni di franchi che permette di sospendere il servizio del debito dei 29 Paesi più poveri nei confronti del FMI. La Svizzera partecipa anche a iniziative internazionali per rafforzare la sostenibilità e la trasparenza del debito dei Paesi

emergenti e in via di sviluppo, organizzate ad esempio dal FMI, dalla Banca Mondiale, dal G20 o dal Club di Parigi, un gruppo informale di 22 nazioni creditrici che coordina e concorda le ristrutturazioni bilaterali del debito con i Paesi debitori. Sostiene inoltre il quadro comune di riferimento per il trattamento coordinato e trasparente del debito specifico dei Paesi più poveri²⁶, così come l'iniziativa di sospensione del servizio del debito (*Debt Service Suspension Initiative*, DSSI), che per il periodo compreso tra maggio 2020 e la fine del 2021 concede ai Paesi più poveri la possibilità di concentrare le proprie risorse finanziarie nella lotta contro la pandemia²⁷.

2.4 Interdipendenza tra commercio, salute e sviluppo

Per superare la crisi sanitaria è fondamentale che i dispositivi medici e i vaccini siano accessibili in tutto il mondo: da ciò dipende infatti anche il ritmo della ripresa economica nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Per assicurare una produzione ottimale a livello globale, la politica commerciale è importante a livello generale, non solo per quanto riguarda le misure specifiche a favore dei Paesi emergenti e in via di sviluppo (cfr. n. 2.3.1). Per tale motivo nell'anno in rassegna la Svizzera si è adoperata per coordinare meglio le misure in ambito commerciale in risposta alla pandemia e per fornire ai Paesi in via di sviluppo una quantità sufficiente di vaccini e dispositivi medici fondamentali.

Lo scoppio della crisi COVID-19 ha reso chiaro che queste misure non sono sufficientemente coordinate a livello mondiale. Alla fine dell'anno in rassegna l'OMC ha registrato un totale di 399 misure prese unilateralmente dai suoi membri e applicate al commercio di beni legati alla pandemia. Circa due terzi hanno agevolato gli scambi, mentre 137 sono considerate restrittive e vengono spesso attuate sotto forma di limitazioni all'esportazione. Queste misure hanno condizionato l'accesso ai mercati, il funzionamento delle catene del valore e la fornitura generale di vaccini e dispositivi medici, soprattutto nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. Alla fine dell'anno in rassegna più della metà delle misure restrittive erano state revocate.

In questo contesto si sono intensificate le discussioni riguardanti il commercio e la salute, temi che sarebbero dovuti essere trattati in modo approfondito anche durante la 12^a conferenza ministeriale dell'OMC, che purtroppo però è stata nuovamente rinviata a causa della pandemia. Le discussioni continueranno fino alla fine dell'anno.

Dai lavori preparatori dell'OMC è emerso che tutti i membri hanno riconosciuto l'importanza dell'OMC e di un sistema commerciale multilaterale ben funzionante per superare la crisi COVID-19. Le discussioni e la varietà di opinioni espresse nei vari processi hanno reso subito chiaro che è necessario un approccio generale, basato sui seguenti pilastri: (1) garantire il buon funzionamento delle catene del valore, (2) rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato, (3) affrontare le questioni relative alla protezione della proprietà intellettuale.

²⁶ Paris Club (2020): *Common Framework for Debt Treatments beyond the DSSI*, consultabile al seguente indirizzo: www.clubdeparis.org > Archives 2020 > Endorsement with the G20 of a Common Framework to Coordinated Debt Treatments > Attachments (stato: 13.12.2021).

²⁷ The World Bank Group (2021): *COVID 19, Debt Service Suspension Initiative*, consultabile al seguente indirizzo: www.worldbank.org > Understanding Poverty > Topics > Debt (stato: 13.12.2021).

Nelle discussioni per l'elaborazione di un pacchetto di misure sul commercio e sulla salute in vista della conferenza ministeriale dell'OMC, la Svizzera e altri membri con una posizione simile hanno difeso un approccio generale. Il nostro Paese ha costantemente perseguito l'obiettivo di aumentare le capacità di produzione di dispositivi medici, in particolare di vaccini, e di facilitarne la distribuzione, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Per quanto riguarda le catene del valore – il primo pilastro – nell'anno in rassegna è stato proposto un pacchetto di misure su iniziativa del gruppo di Ottawa²⁸, di cui fa parte anche la Svizzera, per facilitare l'approvvigionamento di dispositivi medici e mantenere l'apertura dei mercati. Il pacchetto riguarda ad esempio il contenimento delle restrizioni alle esportazioni, alcune misure per agevolare il commercio e la trasparenza delle misure commerciali adottate in risposta alla pandemia.

Per quanto concerne il secondo pilastro, ossia la cooperazione tra pubblico e privato, gli obiettivi erano (a) facilitare i partenariati tra gli attori del settore privato e promuovere il trasferimento di sapere e tecnologie su base volontaria e (b) aumentare la trasparenza relativa alle catene del valore, con particolare riferimento alle capacità di produzione, alle scorte disponibili, alle difficoltà di approvvigionamento e ad altri rischi lungo queste catene. La direttrice generale dell'OMC ha avviato un dialogo con le aziende farmaceutiche per aumentare la capacità di produzione di vaccini. La Svizzera ha partecipato alle discussioni relative alla cooperazione tra pubblico e privato, in particolare per quanto riguarda la trasparenza e il monitoraggio delle catene del valore.

Durante l'anno in rassegna sono state esaminate anche diverse proposte relative al terzo pilastro, ossia la proprietà intellettuale. Ad esempio da ottobre 2020 all'interno dell'OMC è stata discussa la proposta di deroga avanzata da India e Sudafrica (*TRIPS Waiver request*) di sospendere alcuni capitoli dell'accordo del 15 aprile 1994²⁹ sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (*Trade-related Aspects of Intellectual Property Agreement*, TRIPS) durante la pandemia. La Svizzera ha ribadito con fermezza l'importanza della protezione della proprietà intellettuale per l'innovazione nel settore farmaceutico e per la salute pubblica. È infatti convinta che per garantire un accesso globale, equo, rapido e a basso costo ai vaccini, ai medicinali e ai prodotti diagnostici per lottare contro il COVID-19 occorrono un approccio onnicomprensivo e una cooperazione intensa e armoniosa tra le parti, anche nell'ambito delle misure commerciali che limitano l'accesso alle tecnologie sanitarie (p. es. limitazioni all'esportazione).

La Svizzera ha dunque accolto con favore la proposta dell'Unione europea di chiarire alcune disposizioni in materia di licenze obbligatorie nell'accordo TRIPS, così da poter applicare più facilmente il regime di flessibilità previsto durante la pandemia. Ha invece rifiutato la proposta di deroga avanzata da India e Sudafrica, ma ha comunque accettato di continuare i colloqui sull'accesso giusto ed equo ai vaccini anti COVID-19, compresa la questione relativa alle licenze obbligatorie.

28 Membri: Australia, Brasile, Canada, Cile, Corea del Sud, Giappone, Kenya, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Singapore, Svizzera, UE.

29 RS 0.632.20, Allegato 1C.

2.5 Conclusioni

La pandemia ha accentuato i problemi strutturali nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, messo sotto pressione le finanze pubbliche e reso ancora più evidente la necessità di avviare riforme e la dipendenza dai finanziamenti esteri. Rispetto alla Svizzera, per esempio, questi Paesi hanno molta meno resilienza e un margine di manovra nettamente inferiore per attenuare le conseguenze negative della crisi COVID-19. A causa della pandemia, alcune delle regioni più colpite sono tornate indietro di diversi anni nel loro sviluppo, con un impatto significativo in termini di sicurezza alimentare, posti di lavoro, disuguaglianze, sicurezza e istruzione. Le istituzioni politiche sono in parte sotto pressione e la crisi sta influenzando il ciclo politico; potrebbero quindi aumentare le richieste di nuovi orientamenti strategici nella politica economica. Nel complesso, si prevede che la situazione nei Paesi emergenti e in via di sviluppo rimarrà instabile e in particolare che il rischio di sovraindebitamento continuerà a crescere. Nel mese di ottobre 2021 il FMI ha stimato a 36 il numero di Paesi a basso reddito con un alto rischio di sovraindebitamento o già sovraindebitati.

Il superamento della crisi pandemica e la ripresa dell'economia mondiale sono inesorabilmente intrecciati, soprattutto in un Paese fortemente globalizzato come la Svizzera. Il coronavirus ha reso ancora più chiara l'importanza dell'interconnessione globale, non solo per quanto riguarda la sanità, ma anche in termini di legami economici e commerciali. Inoltre, ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione e ha reso maggiormente visibile il divario digitale tra le economie più avanzate e i Paesi in via di sviluppo.

Di conseguenza, d'intesa con altri ambiti politici, la CI della Svizzera ha rafforzato e adattato il suo impegno. In questo contesto, la cooperazione economica allo sviluppo ha dimostrato i suoi punti di forza e si è distinta per la sua coerenza con la strategia del Consiglio federale in materia di politica esterna e politica economica esterna. A livello bilaterale, infatti, si impegna a favore della popolazione e delle imprese dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, incentrando le sue attività su due obiettivi prioritari: promuovere la stabilità politico-economica e sostenere il settore privato per creare e mantenere posti di lavoro dignitosi. La promozione dell'occupazione permette di contrastare la disuguaglianza sociale. Inoltre, la Svizzera si impegna a favore di un sistema multilaterale solido, in modo da poter coordinare le varie politiche, potenziare l'effetto dei finanziamenti e far sì che le soluzioni bilaterali rivelatesi valide vengano replicate su vasta scala dai partner, per esempio nei programmi multilaterali delle banche di sviluppo. In cambio, utilizza nei suoi progetti bilaterali le conoscenze e il know-how sviluppati dalle organizzazioni multilaterali. Una maggiore cooperazione con altri Stati in organismi come l'OCSE e l'ONU è importante tanto quanto i partenariati con gli attori della società civile e del settore privato.

Oltre agli interventi di politica dello sviluppo, per superare la pandemia e attenuare le sue conseguenze occorre un'azione concertata da parte di tutti gli ambiti politici. In questo contesto la politica commerciale ha un ruolo molto importante: in nome della coerenza politica, la Svizzera si impegna per coordinare meglio le misure anti COVID-19 in ambito commerciale e far sì che i Paesi in via di sviluppo possano disporre

di una quantità sufficiente di vaccini e dispositivi medici fondamentali. Ha inoltre partecipato attivamente alle discussioni sull'accesso giusto ed equo ai vaccini COVID-19 in vista della 12^a conferenza ministeriale dell'OMC (cfr. n. 2.5). Per la salute di tutti e per favorire la ripresa economica mondiale è decisivo che le campagne di immunizzazione nei Paesi emergenti e in via di sviluppo progrediscano rapidamente.

La crisi pandemica sta mettendo alla prova la strategia mondiale della CI: quest'ultima infatti deve affrontare una lunga serie di problemi e di sfide, tra cui la povertà, i cambiamenti climatici, la fragilità e le disuguaglianze, il cui impatto va oltre i confini nazionali. Nel breve periodo, la pandemia ha acceso i riflettori sulle attività del settore sanitario e sulle misure di sostegno economico a scapito di altri ambiti di sviluppo a lungo termine, con conseguenze per l'economia e la società ancora difficili da stimare. Per la CI continuerà a non essere facile gestire la crisi a breve termine e al contempo delineare un cambiamento strutturale di lungo periodo a favore della sostenibilità, come previsto dagli obiettivi dell'Agenda 2030.

Il coronavirus pone grandi sfide anche all'architettura finanziaria internazionale. Alla luce del debito dovuto a questa situazione, che sta colpendo duramente molti Paesi donatori, la pressione sul budget aumenterà. Non è quindi chiaro a quanto ammontano gli aiuti pubblici allo sviluppo nell'anno di riferimento. Alcuni Paesi donatori hanno annunciato la riduzione di questi aiuti rispetto al 2020, mentre altri hanno previsto un aumento³⁰. Al di là del sostegno internazionale, i Paesi emergenti e in via di sviluppo devono riuscire ad aumentare la propria resilienza attraverso riforme appropriate, con un margine di manovra per le crisi future. La CI può attenuare le conseguenze e dare consigli, ma non può sostituire le riforme a livello locale e nazionale.

In un contesto così mutevole, la Svizzera è ben posizionata in termini di cooperazione economica allo sviluppo. Nell'anno in rassegna la strategia CI 2021-2024 ha consentito di dare temporaneamente la priorità alla lotta contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze. Oltre a fornire una risposta rapida e mirata per attenuare gli effetti economici immediati, il nostro Paese persegue un approccio a lungo termine in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 e contribuisce a far sì che i Paesi emergenti e in via di sviluppo siano in grado di affrontare meglio le crisi future. Grazie al suo impegno a livello bilaterale e multilaterale e alle sue attività di coordinamento all'interno della CI e di altri ambiti politici, la Svizzera continuerà a essere considerata un partner credibile e influente anche in futuro.

³⁰ Center for Global Development (2021): *Global Trends in 2021, How Covid-19 Is Transforming International Development*, pagg. 12-13, consultabile al seguente indirizzo: www.cgdev.org > Publication (stato: 13.12.2021).

3 Importanti sviluppi in materia di politica economica esterna

Nell'anno in esame sia la pandemia di coronavirus che il suo superamento si sono riconfermati al centro del dibattito politico-economico. Alla luce della situazione di incertezza economica si è discusso molto anche di riforme strutturali e di altri progetti normativi di ampio respiro. Il Consiglio federale si è adoperato affinché anche a livello nazionale la Svizzera sia adeguatamente preparata ad affrontare il futuro.

3.1 Reazioni politico-economiche alla crisi COVID-19

Per limitare le conseguenze economiche della pandemia, il Consiglio federale ha adottato numerose misure di attenuazione (cfr. cap. 2.1.2). Si è deciso che la revoca delle restrizioni sanitarie deve andare di pari passo con l'abbandono delle misure straordinarie. Il 18 giugno il Consiglio federale ha pertanto varato una strategia di transizione per la politica economica (cfr. cap. 2.1.2.), il cui obiettivo è accompagnare la ripresa, p. es. potenziando gli strumenti consolidati in materia di promozione della piazza economica (pilastro «Accompagnamento della ripresa»). La promozione del turismo è stato uno degli ambiti d'intervento. Al contempo, con la crisi è tornata in primo piano la questione della sicurezza dell'approvvigionamento.

3.1.1 Promozione del turismo

La pandemia di COVID-19 ha indotto una recessione particolarmente severa e un crollo della domanda turistica senza precedenti, facendo sprofondare l'intero settore nella crisi. Nel periodo gennaio-settembre il numero di pernottamenti è diminuito del 29 per cento rispetto all'anno pre-crisi 2019. Per quanto riguarda gli ospiti stranieri, nello stesso periodo il calo dei pernottamenti è stato di circa il 65 per cento.

Per attenuare queste pesanti ripercussioni e stimolare la domanda, nell'anno in rassegna Svizzera Turismo ha riconfermato le misure di marketing mirate messe in campo nel 2020. La loro implementazione ha richiesto lo stanziamento di contributi federali supplementari per 40 milioni di franchi nel biennio 2020-2021. Nell'anno in esame ci si è concentrati sul recuperare i turisti stranieri, soprattutto quelli europei. Dai primi mesi del 2020 la Società svizzera di credito alberghiero³¹ offre ai propri clienti la possibilità di una sospensione semplificata degli ammortamenti dei mutui. Inoltre, a partire dallo stesso periodo, i Cantoni hanno potuto prorogare gli ammortamenti dei mutui NPR mediante una procedura semplificata.

A settembre il Consiglio federale ha adottato un piano di rilancio a favore del settore turistico svizzero (*recovery program*) per il periodo dal 2022 al 2026 e per un importo complessivo di 60 milioni di franchi. L'obiettivo è accompagnare e sostenere la ripresa in modo mirato nonché rafforzare il potenziale di crescita a lungo termine. Le priorità sono il rilancio della domanda e il mantenimento della capacità innovativa.

31 La Società svizzera di credito alberghiero (SCA) è incaricata dell'esecuzione della legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero (RS 935.12).

Il 10 novembre il Consiglio federale ha varato le basi strategiche per la futura politica del turismo della Confederazione³², introducendo tra gli obiettivi prioritari in agenda lo sviluppo sostenibile del settore turistico.

3.1.2 Sicurezza dell’approvvigionamento e catene del valore mondiali

Durante la crisi COVID-19 le catene logistiche e del valore svizzere si sono dimostrate resilienti. Anche i diversi strumenti volti a garantire l’approvvigionamento dei beni d’importanza vitale hanno dato prova di altrettanta efficacia, sebbene all’apice della crisi ci siano stati momenti di tensione, ritardi e interruzioni nelle filiere produttive internazionali. Una valutazione ancora in corso della crisi conferma questa analisi ed evidenzia quanto sia importante rafforzare la cooperazione internazionale, limitare l’aumento degli ostacoli al commercio e adottare delle misure per diversificare maggiormente a livello geografico le catene di produzione e approvvigionamento internazionali³³. Sono inoltre stati consolidati gli strumenti dell’approvvigionamento economico del Paese. Si pensi, ad esempio, alla decisione presa a seguito di diversi interventi parlamentari³⁴ di sostituire le scorte di etanolo aumentate provvisoriamente a 6000 tonnellate mediante soluzione transitoria con uno stock permanente a partire dal 2023.

3.2 Misure contro i prezzi elevati in Svizzera

Nel 2016 il Consiglio federale ha presentato un rapporto sull’agevolazione delle importazioni parallele e ha proposto corpose misure di contrasto al fenomeno dei prezzi elevati in Svizzera³⁵. L’obiettivo era eliminare gli ostacoli all’importazione, rendendo così più difficile la segmentazione del mercato da parte dei produttori stranieri. Nello stesso anno il Parlamento ha votato delle proposte di legge in materia.

32 Strategia per il turismo della Confederazione del 10 novembre, consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Nuova strategia del turismo: il Consiglio federale aggiorna la valida politica seguita finora (stato: 13 dicembre 2021).

33 Rapporto dell’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UF AE) del 19 maggio sull’approvvigionamento economico del Paese 2017-2020, consultabile al seguente indirizzo: www.bwl.admin.ch > Documenti > Documentazione di base (stato: 13 dicembre 2021); Rapporto sulla politica economica esterna 2020, capitolo introduttivo: Conseguenze della crisi COVID-19 per il commercio internazionale e le catene del valore globali (FF 2021 343).

34 P.es. mozione 20.3448 Gigon «Ricostituire le scorte obbligatorie di etanolo in Svizzera» del 6 maggio 2020, consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia vista > Ricerca (stato: 13 dicembre 2021).

35 Rapporto del Consiglio federale del 22 giugno 2016 in adempimento del postulato 14.3014 CET-N del 24 febbraio 2014, consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Economia esterna > Libero scambio (stato: 13 dicembre 2021).

3.2.1 **Il concetto di posizione dominante relativa e il geoblocking («Iniziativa per prezzi equi»)**

Il 19 marzo il Parlamento ha adottato il controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Stop all’isola dei prezzi elevati – per prezzi equi (Iniziativa per prezzi equi)». Tra le disposizioni del controprogetto indiretto vi è la modifica della legge sui cartelli del 6 ottobre 1995³⁶, con la quale si vuole sancire espressamente la nozione di «posizione dominante relativa» nella legislazione in materia. Il documento prevede inoltre una modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 19 dicembre 1986³⁷ al fine di introdurre un divieto di massima del *geoblocking* (blocco regionale) privato. In questo modo si proteggono in particolare quelle aziende che risultano svantaggiate rispetto ai loro competitor esteri perché oggetto di restrizioni alle forniture o a causa di costi di acquisto delle materie prime più elevati. Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2022³⁸.

3.2.2 **Abolizione dei dazi sui prodotti industriali**

A novembre 2019 il Consiglio federale ha proposto al Parlamento di azzerare unilateralmente i dazi doganali sui prodotti industriali. L’economia beneficerebbe così di fattori produttivi meno cari e di sgravi amministrativi che ne rafforzerebbero la competitività; allo stesso tempo diminuirebbero i prezzi al consumo. Oltre ad abolire i dazi, con il disegno ci si prefigge anche di semplificare la struttura della tariffa doganale per quanto attiene ai prodotti industriali. Il Parlamento ha adottato il disegno nella stagione autunnale. Il termine di referendum scade il 20 gennaio 2022³⁹.

3.3 **Introduzione di un controllo sugli investimenti**

Nel 2020 il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di creare le basi legali per introdurre un controllo degli investimenti esteri⁴⁰. Il Consiglio federale si era finora dichiarato contrario a questa eventualità in quanto, secondo una sua valutazione, il rapporto costi-benefici non risulterebbe favorevole e il quadro giuridico attuale sarebbe sufficiente.

Le innovazioni transfrontaliere sono di fondamentale importanza per la piazza economica e per la prosperità del nostro Paese. La Svizzera è uno dei maggiori

36 RS 251

37 RS 241

38 Comunicato stampa del Consiglio federale del 17 settembre, «Iniziativa per prezzi equi: entra in vigore il controprogetto indiretto», consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13 dicembre 2021).

39 FF 2021 2330

40 Mozione 18.3021 Rieder «Proteggere l’economia svizzera con controlli sugli investimenti» del 26 febbraio 2018, accolta dal Consiglio degli Stati il 17 giugno 2019 e dal Consiglio nazionale il 3 marzo 2020; inoltre, l’iniziativa parlamentare 16.498 Badran «Assoggettare le infrastrutture strategiche dell’economia energetica alla lex Koller» del 16 dicembre 2016 tratta un oggetto simile, www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca (stato: 13 dicembre 2021).

destinatari di investimenti diretti a livello mondiale; nel 2020 sono ammontati a circa 1460 miliardi di franchi. Sempre nel 2020 il volume degli investimenti diretti svizzeri all'estero ha raggiunto i 1216 miliardi di franchi⁴¹.

Il 25 agosto il Consiglio federale ha definito i parametri per un controllo degli investimenti esteri⁴². L'obiettivo è evitare possibili rischi e minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza derivanti dall'acquisizione di imprese svizzere da parte di investitori esteri. Si punta anche a impedire significative distorsioni della concorrenza a seguito di rilevamenti da parte di attori esteri statali o parastatali. Il Consiglio federale si adopererà per salvaguardare l'apertura della Svizzera nei confronti degli investimenti esteri come anche la sua attrattiva quale piazza d'investimento e farà in modo che i controlli siano compatibili con gli obblighi di diritto internazionale del nostro Paese. Il progetto verrà probabilmente posto in consultazione entro fine marzo 2022.

4 Relazioni economiche con l'UE

L'UE è di gran lunga il principale partner commerciale del nostro Paese. Per l'economia svizzera è pertanto essenziale avere un accesso il più possibile privo di ostacoli al suo mercato interno. Le catene di valore transnazionali sono particolarmente importanti soprattutto nel commercio con gli Stati confinanti e gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE regolano e facilitano gli scambi commerciali. Il Consiglio federale si adopera per portare avanti la consolidata cooperazione bilaterale con l'UE.

4.1 Conseguenze della fine dei negoziati sull'Accordo istituzionale

Sulla base di una valutazione globale, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che nei negoziati sull'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE sussistessero ancora sostanziali differenze in determinati ambiti fondamentali. I colloqui condotti con l'UE nell'anno in rassegna non hanno permesso di giungere alle soluzioni necessarie per la Svizzera nei settori della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE, della protezione dei salari e degli aiuti di Stato. Le intense consultazioni delle principali cerchie interessate in Svizzera effettuate nel 2019 hanno evidenziato la necessità di chiarire questi tre punti. Non vi erano pertanto le condizioni per concludere l'Accordo. Il 26 maggio il Consiglio federale ha quindi deciso di non firmarlo e di interrompere i negoziati⁴³. L'Accordo era inteso a creare nuove regole per il recepimento del diritto,

41 Rapporto della Banca nazionale svizzera (BNS) del 17 dicembre sugli investimenti diretti 2020, consultabile al seguente indirizzo: www.snb.ch > Statistiche > Rapporti e comunicati stampa > Investimenti diretti (stato: 17 dicembre 2021).

42 Comunicato stampa del Consiglio federale del 25 agosto 2021, «Il Consiglio federale stabilisce i parametri per un controllo degli investimenti in Svizzera», consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13 dicembre 2021).

43 Comunicato stampa del 26 maggio 2021, «L'Accordo istituzionale tra la Svizzera e l'UE non sarà concluso», consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13.12.2021).

il monitoraggio, l'interpretazione e la composizione delle controversie per quanto riguarda gli accordi basati sull'armonizzazione del diritto (accordi di accesso al mercato). Si trattava in particolare di rendere dinamico il recepimento del diritto dell'UE e di disporre di una base giuridica per la composizione delle controversie. Ciò avrebbe contribuito a garantire una maggiore certezza del diritto.

4.1.1 Proseguimento degli accordi bilaterali

Gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE rimangono in vigore anche senza Accordo istituzionale. La mancata conclusione dell'Accordo comporta tuttavia alcuni svantaggi: durante i negoziati l'UE ha sottolineato che la sua conclusione è una condizione preliminare per futuri accordi di accesso al mercato UE da parte della Svizzera⁴⁴. La Commissione europea aveva inoltre dichiarato già nel 2018 di non essere disposta ad aggiornare gli accordi esistenti con la Svizzera per l'accesso al mercato interno se l'Accordo non fosse stato siglato⁴⁵. Nel 2019 la Commissione ha anche deciso di non prolungare il riconoscimento dell'equivalenza della regolamentazione borsistica svizzera.

Secondo il Consiglio federale è nell'interesse della Svizzera e dell'UE che gli accordi esistenti continuino a essere applicati interamente e aggiornati. Questo vale anche per l'Accordo del 21 giugno 1999⁴⁶ riguardante l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (*Mutual Recognition Agreement*, MRA) e i suoi capitoli sui dispositivi medici. La Svizzera dispone dal 2001 di una regolamentazione equivalente a quella dell'UE in questo ambito. Ciononostante, nell'anno in rassegna la Commissione europea non ha voluto procedere all'aggiornamento del capitolo sui dispositivi medici del MRA, necessario a seguito di una revisione totale della legislazione dell'UE e della Svizzera. Il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi affinché perlomeno i dispositivi medici certificati secondo il diritto anteriore possano continuare a beneficiare del MRA.

4.1.2 Associazione della Svizzera nei settori della formazione e della ricerca

Il 9° programma quadro di ricerca «*Orizzonte Europa*» per il periodo 2021–2027 è il più grande programma di promozione della ricerca e dell'innovazione del mondo e il più ambizioso della storia dell'UE.

La questione dell'associazione del nostro Paese a *Orizzonte Europa* è considerata dall'UE alla luce delle relazioni globali che intrattiene con la Svizzera e di recente è

⁴⁴ Cfr. per es. Comunicato stampa del Consiglio dell'UE del 19 febbraio 2019, «Conclusioni del Consiglio sulle relazioni dell'UE con la Confederazione svizzera», consultabile al seguente indirizzo: www.consilium.europa.eu > Stampa > Comunicati stampa (stato: 13.12.2021).

⁴⁵ Rapporto del Consiglio federale del 26 maggio 2021 riguardante i negoziati per un accordo quadro istituzionale tra la Svizzera e l'UE, pag. 17, consultabile al seguente indirizzo: www.dfae.admin.ch > Politica europea della Svizzera > Visione d'insieme > Accordo istituzionale (stato: 13.12.2021).

⁴⁶ Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (RS 0.946.526.81).

stata subordinata anche all'attuazione del secondo contributo svizzero. Il 12 luglio la Commissione europea ha informato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) che per il momento la Svizzera ha lo status di Paese terzo non associato per tutti i bandi di *Orizzonte Europa* e per i programmi e le iniziative correlati. Ciò significa che i partecipanti svizzeri possono partecipare soltanto a determinate parti del programma e autofinanziandosi. Non possono inoltre assumere il coordinamento di progetti.

Il Consiglio federale mira ancora a una rapida associazione al pacchetto Orizzonte (composto da *Orizzonte Europa*, *Euratom*, *ITER* e dal programma «Europa digitale»). Con l'approvazione dei mezzi finanziari richiesti, pari a 6,15 miliardi di franchi, e l'adozione del mandato negoziale, la Svizzera ha ultimato tutti i preparativi necessari per avviare con l'UE le trattative sulla sua associazione al pacchetto Orizzonte. L'UE non ha finora impartito alcun mandato negoziale.

Il decreto federale del 20 maggio 2020⁴⁷ relativo al pacchetto Orizzonte 2021–2027 e l'ordinanza del 20 gennaio 2021⁴⁸ sulle misure per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell'Unione europea nel settore della ricerca e dell'innovazione entrata in vigore il 1° marzo, consentono alla Confederazione di finanziare direttamente la partecipazione svizzera a progetti di partenariato valutati positivamente dall'UE e progetti svizzeri realizzati con il sostegno del Consiglio europeo della ricerca (*European Research Council*, ERC).

Il 17 settembre il Consiglio federale ha stabilito delle misure transitorie per le parti del pacchetto orizzonte 2021–2027 alle quali i ricercatori e gli innovatori svizzeri non avevano più accesso dal 2021. Il 20 ottobre ha inoltre deciso di esaminare possibili misure integrative e alternative. Le prime andranno impiegate indipendentemente da un'associazione, mentre le seconde saranno applicate nel caso in cui l'associazione non fosse possibile a lungo termine.

Erasmus+ è il programma dell'UE per la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. All'inizio dell'anno in rassegna il Consiglio federale ha approvato un mandato negoziale per l'associazione della Svizzera al programma. L'UE, che finora non ha impartito alcun mandato negoziale, valuta l'associazione del nostro Paese a *Erasmus+* alla luce delle relazioni globali Svizzera-UE e non è stata finora disposta a negoziare in merito. Il Consiglio federale mira ancora a una rapida associazione della Svizzera.

Nel frattempo, per quanto riguarda *Erasmus+*, verrà portata avanti la soluzione svizzera applicata dal 2014, il che consentirà alle persone in formazione e agli attori svizzeri che operano nel campo della formazione di continuare a beneficiare della mobilità internazionale per l'apprendimento e di cooperare con partner europei. Nel messaggio ERI 2021–2024 del 26 febbraio 2020⁴⁹ il Parlamento ha approvato i fondi necessari a questo scopo.

47 FF 2020 4405

48 RS 420.126; RU 2021 72

49 FF 2020 3295

4.1.3 Misure di attenuazione da parte del Consiglio federale

Al fine di attenuare le conseguenze negative dell'interruzione dei negoziati, il Consiglio federale ha preparato una serie di misure di attenuazione che ha attuato dove possibile. L'Esecutivo ha già reagito in precedenza alle possibili ripercussioni negative dovute al mancato riconoscimento della regolamentazione svizzera da parte dell'UE, per esempio per proteggere l'infrastruttura borsistica svizzera⁵⁰; nell'anno in rassegna ha inoltre adottato provvedimenti per garantire l'approvvigionamento della Svizzera con dispositivi medici sicuri⁵¹. L'accesso al mercato interno dell'UE non può però essere assicurato da misure unilaterali della Svizzera: è necessario un accordo con l'UE con il quale sia riconosciuta l'equivalenza tra il diritto svizzero e quello europeo e, su questa base, sia garantito il pari trattamento degli attori svizzeri del mercato rispetto a quelli dell'UE.

Il Consiglio federale continuerà ad adoperarsi affinché la Svizzera non sia discriminata dall'UE e non venga penalizzata rispetto ad altri Paesi terzi nel quadro di procedure di equivalenza.

4.1.4 Norme equivalenti in Svizzera e nell'UE

Il nostro Paese ha un chiaro interesse a evitare divergenze tra il diritto svizzero e il diritto europeo, in particolare in materia di norme tecniche, anche quando l'armonizzazione unilaterale del diritto svizzero non assicura un accesso senza ostacoli al mercato interno dell'UE perché non viene riconosciuta da quest'ultima (cfr. n. 4.2).

Le imprese svizzere che commerciano direttamente o indirettamente con l'UE devono osservare sia le norme svizzere che quelle dell'UE. Norme diverse aumentano pertanto i costi, peggiorano la competitività e ostacolano il commercio bilaterale. Per questo motivo la Svizzera adeguava regolarmente le sue norme a quelle dell'UE già prima della conclusione degli accordi bilaterali, anche al di là dei settori che regolamentavano.

Il Consiglio federale intende proseguire su questa strada negli ambiti in cui è nell'interesse diretto o indiretto della Svizzera ed evitare il più possibile differenze tra le normative. Il 10 dicembre ha preso conoscenza di un rapporto riguardante le possibilità dell'eliminazione autonoma delle differenze nelle regolamentazioni, in particolare nell'ambito degli accordi bilaterali esistenti.

⁵⁰ Comunicato stampa del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 27 giugno 2021, «Il DFF attiva la misura di protezione dell'infrastruttura delle borse», consultabile al seguente indirizzo: www.dff.admin.ch > Il DFF > Comunicati stampa (stato: 13.12.2021).

⁵¹ Comunicato stampa del Consiglio federale del 19 maggio 2021, «Il Consiglio federale intende garantire l'approvvigionamento di dispositivi medici sicuri», consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13.12.2021).

4.2 Sviluppo delle relazioni bilaterali di pari passo con gli sviluppi del mercato interno dell'UE

La prima pietra per l'accesso reciproco al mercato tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE è stata posta con l'Accordo di libero scambio Svizzera-UE del 1972⁵², che ha creato una zona di libero scambio per i prodotti industriali e disciplina il commercio di prodotti agricoli trasformati. Da allora gli sviluppi del mercato interno dell'UE sono stati significativi, in particolare grazie all'uniformazione delle normative, all'armonizzazione e al mutuo riconoscimento delle norme degli Stati membri. Per tener conto delle esigenze dell'economia elvetica in questo contesto dinamico e far riconoscere giuridicamente dall'UE l'armonizzazione, portata avanti in maniera autonoma, di molte prescrizioni svizzere sui prodotti alle norme europee, sono stati stipulati accordi bilaterali settoriali di accesso al mercato.

Le norme continuano a evolvere in particolare nell'ambito dei prodotti industriali (disciplinati dal MRA), del commercio di piante e di animali nonché di prodotti di origine vegetale e animale (disciplinati dall'Accordo agricolo⁵³), ma anche in quello della sicurezza dei trasporti aerei e terrestri (disciplinati dall'Accordo sul trasporto aereo⁵⁴ e dall'Accordo sui trasporti terrestri⁵⁵). Per garantire il commercio senza barriere è pertanto necessario un adeguamento efficace e tempestivo agli sviluppi del diritto dell'UE. Al fine di assicurare l'efficacia e far sì che non si creino nuovi ostacoli al commercio (p. es. il requisito di una certificazione supplementare sui prodotti o di indicazioni ulteriori sulla confezione), gli accordi bilaterali in questione vanno costantemente aggiornati.

Nel contempo l'UE mira a imporre i suoi approcci normativi come standard internazionali al di là del mercato interno europeo; si veda per esempio il suo Regolamento generale sulla protezione dei dati⁵⁶ (RGPD). Se sono interessati dati personali provenienti dall'UE, quest'ultima applica le relative norme anche a livello extraterritoriale, indipendentemente dal luogo in cui vengono salvati o trattati. In vari altri ambiti (p. es. *European Green Deal*, concorrenza e sovvenzioni a Stati terzi, strategia digitale) l'UE prevede inoltre di elaborare o di rivedere numerose regolamentazioni e norme che potrebbero riguardare anche le imprese svizzere. Il Consiglio federale segue da vicino queste iniziative, esaminandone le ripercussioni

52 Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS **0.632.401**). Nell'anno in rassegna il Comitato misto dell'Accordo ha approvato due decisioni: con la decisione del 12 febbraio i prezzi di riferimento elencati nel Protocollo n. 2 sono stati aggiornati e con quella del 12 agosto le norme rivedute della Convenzione PEM sono state inserite nel Protocollo n. 3 (cfr. n. 6.1.4).

53 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS **0.916.026.81**).

54 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS **0.748.127.192.68**).

55 Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS **0.740.72**). Aggiornato con la decisione del Comitato misto del 30 giugno.

56 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

e valutando le opzioni di intervento e l'interesse per la Svizzera di un'eventuale cooperazione.

Per tener conto delle questioni economiche di volta in volta rilevanti per la Svizzera nelle sue relazioni con l'UE, per migliorare la certezza del diritto e per evitare che il nostro Paese sia svantaggiato rispetto ad altri partner commerciali è dunque importante poter continuare a sviluppare e ampliare gli accordi vigenti con l'UE.

Come base per la prosecuzione della consolidata cooperazione bilaterale, il Consiglio federale ha proposto un dialogo politico con l'UE nell'ambito del quale sviluppare e accompagnare nell'interesse di entrambe le Parti un'agenda comune per la cooperazione futura. In adempimento dei postulati 13.3151⁵⁷ Aeschi, 14.4080⁵⁸ Gruppo dei verdi, 17.4147⁵⁹ Naef, 21.3618⁶⁰ Gruppo socialista, 21.3654⁶¹ Cottier e 21.3667⁶² Gruppo dei verdi il Consiglio federale sta inoltre elaborando un rapporto sulle relazioni con l'UE che dovrebbe essere pubblicato nel 2022. Il rapporto esaminerà tali relazioni e comprenderà una serie di misure per la prosecuzione e lo sviluppo della via bilaterale e per una buona cooperazione con l'UE.

4.3 Secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE

Nella sessione autunnale, su proposta del Consiglio federale, le Camere hanno deciso di abrogare una condizione inserita nel 2019 nei decreti federali rilevanti in materia. Questa condizione stabiliva che non si sarebbero potuti contrarre impegni per il secondo contributo se e fintantoché l'UE avesse adottato misure discriminatorie nei confronti del nostro Paese. L'approvazione del secondo contributo era stata proposta dal Consiglio federale come importante segnale, nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri, dell'interesse della Svizzera a mantenere un rapporto di cooperazione.

Il 24 novembre il Consiglio federale ha approvato il memorandum d'intesa con l'UE riguardante il secondo contributo svizzero. Il documento descrive la ripartizione dei 1,302 miliardi di franchi tra i Paesi partner, le priorità tematiche e i principi

⁵⁷ Postulato 13.3151 Aeschi «Situazione delle relazioni tra la Svizzera e l'Europa» del 29 maggio 2013, consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 13.12.2021).

⁵⁸ Postulato 14.4080 Gruppo dei Verdi «Valutazione degli accordi bilaterali conclusi con l'UE» dell'8 dicembre 2014, consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 13.12.2021).

⁵⁹ Postulato 17.4147 Naef «Partecipazione alla cooperazione europea» del 14 dicembre 2017, consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 13.12.2021).

⁶⁰ Postulato 21.3618 Gruppo socialista «Analisi delle opzioni di politica europea dopo il fallimento della bozza di Accordo istituzionale» del 1° giugno 2021, consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 13.12.2021).

⁶¹ Postulato 21.3654 Cottier «Politica europea. Valutazione, priorità, provvedimenti urgenti e passi futuri» dell'8 giugno 2021, consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 13.12.2021).

⁶² Postulato 21.3667 Gruppo dei Verdi «Alternative nell'ambito della politica europea. Serve una valutazione onesta» del 9 giugno 2021, consultabile al seguente indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 13.12.2021).

fondamentali dell'attuazione e funge da base per la conclusione degli accordi di attuazione bilaterali con i Paesi partner, prevista per il 2022.

L'accordo con l'UE e con i Paesi partner deve consentire una rapida attuazione del secondo contributo. Le risorse del credito quadro «coesione» stanziato il 3 dicembre 2019 devono essere impegnate formalmente entro cinque anni, ossia entro la fine del 2024. Ciò è dovuto al fatto che la base legale per questo credito quadro, la legge federale del 30 settembre 2016⁶³ sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, sarà in vigore solo fino alla fine di quell'anno. L'attuazione dei programmi e dei progetti del secondo contributo deve essere conclusa entro la fine del 2029. Esempi di possibili programmi e progetti sono l'ampliamento dell'infrastruttura per l'acqua potabile e le acque di scarico in regioni economicamente deboli (Croazia), lo smaltimento corretto di pesticidi tossici (Bulgaria) o il rafforzamento della formazione professionale duale (Slovacchia). Le risorse vengono utilizzate per i programmi e i progetti e non finiscono direttamente nel bilancio dei Paesi partner. I progetti e i programmi rafforzano le strutture economiche e sociali dei Paesi partner, ma vanno a vantaggio anche della Svizzera che ne beneficia in quanto partner commerciale di questi Paesi.

4.4 Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere

Nel 2019 la Commissione europea ha annunciato nel quadro dello *European Green Deal* l'introduzione di un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, CBAM) a partire dal 2023⁶⁴. A fronte degli obiettivi climatici più ambiziosi dell'UE si intende in tal modo prevenire lo spostamento di impianti di produzione ad alta intensità di CO₂ in Paesi con una regolamentazione meno ambiziosa in questo ambito (il cosiddetto «*carbon leakage*»).

Il 14 luglio la Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa per il CBAM⁶⁵ come parte del pacchetto climatico *Fit-For-55*, con il quale l'UE mira a ottenere entro il 2030 una riduzione delle emissioni di almeno il 55 per cento rispetto al 1990. Secondo questo progetto, il CBAM si applicherà alle materie prime e alle materie di base scarsamente lavorate nei settori del cemento, dei fertilizzanti, del ferro, dell'acciaio e dell'alluminio nonché al settore dell'elettricità. Per l'importazione da Paesi terzi delle categorie di prodotti elencate gli importatori dovranno acquistare certificati CBAM, il cui prezzo si baserà sul vigente sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE. Fino alla fine del 2025 è prevista una fase di introduzione nella quale le importazioni dovranno essere notificate alle rispettive autorità nazionali. Nel 2026 seguirà una fase di dieci anni durante la quale l'assegnazione gratuita di certificati di emissione nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni sarà

63 RS 974.1

64 Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019, «Il Green Deal Europeo» (COM/2019/640 final).

65 Proposta della Commissione europea del 14 luglio 2021 di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM/2021/564 final).

ridotta di dieci punti percentuali all'anno, mentre parallelamente si procederà all'introduzione completa del CBAM (entro il 2035).

Sulla base del collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell'UE, concordato il 23 novembre 2017⁶⁶, l'UE prevede di escludere da questo meccanismo le importazioni dalla Svizzera. Dato che il CBAM è legato alla revisione del sistema dell'UE, si ripercuoterebbe comunque sulla Svizzera a causa del collegamento tra i due sistemi. Il Consiglio federale sta pertanto esaminando varie opzioni di intervento per il nostro Paese e ha previsto di pubblicare i risultati di questi lavori nel 2022 nel suo rapporto in risposta al postulato 20.3933⁶⁷ della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) «Incentivi fiscali per un commercio internazionale sostenibile» del 25 agosto 2020.

5 Relazioni multilaterali

5.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Nell'anno in esame i lavori presso l'OMC si sono concentrati sui preparativi per la 12^a conferenza ministeriale ordinaria. Originariamente prevista per giugno 2020, la conferenza è stata rimandata poco prima del suo inizio, a fine novembre. Il peggioramento della situazione sul fronte della pandemia le avrebbe tolto legittimità perché non tutti i membri avrebbero potuto parteciparvi.

La nuova direttrice generale dell'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, nominata dal Consiglio generale dell'OMC il 15 febbraio, ha infuso nuovo slancio ai negoziati in vista della conferenza ministeriale. In questo è anche stata favorita dalla nuova amministrazione statunitense che, rispetto alla precedente, ha attribuito maggiore importanza alla cooperazione internazionale. Ciononostante, i profondi conflitti d'interesse soprattutto tra i grandi membri riguardo al ruolo del commercio internazionale per lo sviluppo economico e le loro diverse priorità di politica commerciale hanno continuato a influenzare l'andamento dei negoziati in seno all'OMC. Nei negoziati plurilaterali a cui ha partecipato soltanto una parte dei Paesi membri si è invece osservata una dinamica positiva, tant'è che alcuni di questi negoziati sono andati a buon fine (cfr. n. 5.1.2.).

5.1.1 Negoziati multilaterali

Nel contesto della crisi COVID le discussioni sul commercio e la salute hanno acquisito un'importanza centrale (cfr. n. 2.4). L'innovazione – e quindi anche la protezione della proprietà intellettuale – svolgono per la Svizzera un ruolo decisivo per l'accesso a vaccini e farmaci efficaci e quindi anche in vista di un'eventuale pandemia futura. Insieme ad altri membri che condividono le stesse opinioni, il nostro

⁶⁶ Accordo del 23 novembre 2017 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (RS **0.814.011.268**).

⁶⁷ Consultabile al seguente indirizzo: www.parlement.ch > Attività parlamentare > Ricerca in Curia Vista (stato: 13.12.2021).

Paese si è detto contrario a un'ampia sospensione dei diritti di proprietà intellettuale sui farmaci anti COVID-19 perché una tale misura non permetterebbe di migliorare l'approvvigionamento in modo rapido e globale (cfr. n. 2.4).

Quanto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU del 2015, nell'anno in rassegna i membri dell'OMC hanno intensificato i loro negoziati sui sussidi alla pesca, compiendo buoni progressi. Saranno portati avanti nel 2022 con l'obiettivo di concluderli in occasione della prossima conferenza ministeriale dell'OMC.

Gli sforzi per ripristinare il pieno funzionamento del meccanismo di composizione delle controversie, aspetto prioritario per la Svizzera fra gli altri temi internazionali all'ordine del giorno, non hanno ancora prodotto risultati tangibili. Fino all'eventuale riattivazione dell'organo d'appello, per la Svizzera e altri 25 membri dell'OMC fa stato l'accordo multilaterale provvisorio in materia di arbitrato d'appello del 30 aprile 2020 (*Multi-Party Interim Appeal Arrangement*, MPIA).

5.1.2 Temi dei negoziati plurilaterali

I negoziati sulla regolamentazione interna dei servizi sono stati conclusi il 2 dicembre dai 67 membri partecipanti⁶⁸, tra cui la Svizzera. L'accordo raggiunto migliora l'accesso al mercato attraverso requisiti e procedure di ammissione e qualificazione chiari e trasparenti e norme tecniche per la prestazione di servizi. I negoziati sulle iniziative plurilaterali nei settori del commercio elettronico e dell'agevolazione degli investimenti non sono ancora stati conclusi e proseguiranno nel 2022. Le trattative sull'agevolazione degli investimenti sono a buon punto. Secondo una dichiarazione rilasciata il 10 dicembre, saranno concluse nel 2022.

È inoltre stata adottata una dichiarazione ministeriale sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI), che invita a continuare i lavori intrapresi finora in questo settore nell'OMC ai fini di una migliore integrazione di tali imprese nell'economia mondiale.

Tre dichiarazioni sul commercio e l'ambiente, adottate il 15 dicembre da gruppi di Paesi diversi, riflettono la crescente importanza di questi temi nel contesto dell'OMC. Quanto ai negoziati per un accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (*Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability*, ACCTS), condotti al di fuori dell'OMC, i membri dell'OMC coinvolti, tra cui la Svizzera, si sono detti favorevoli a una conclusione tempestiva.

68 Albania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Bahrein, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea, Costa Rica, Croazia, Danimarca, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Repubblica del Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malta, Messico, Repubblica di Moldova, Montenegro, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Maurizio, Repubblica Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uruguay.

5.2 OCSE e G20

Il 15 marzo il Consiglio dell'OCSE ha nominato Mathias Cormann, ex ministro delle finanze australiano (2013–2020), alla carica di nuovo segretario generale. Cormann ha assunto ufficialmente le sue funzioni il 1° giugno.

Durante la seconda parte della riunione ministeriale, svoltasi a Parigi il 5 e 6 ottobre, i ministri hanno celebrato il 60° anniversario dell'entrata in vigore della Convenzione istitutiva dell'OCSE del 14 dicembre 1960⁶⁹ e hanno adottato la nuova visione per il futuro dell'organizzazione. Hanno anche approvato la dichiarazione ministeriale che riafferma il proseguimento della cooperazione multilaterale in risposta alle attuali sfide.

Il progetto dell'OCSE e del G20 sulla tassazione dell'economia digitale è al momento il più importante processo di politica fiscale internazionale. Il cosiddetto «*Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*» dell'OCSE, che oggi comprende 141 Paesi membri, ha precisato i parametri di riferimento ad ottobre⁷⁰. Sono stati chiariti alcuni aspetti importanti per la Svizzera, tra cui la quota d'imposizione sugli utili delle grandi multinazionali, l'aliquota fiscale minima per le società internazionali e l'abolizione vincolante delle imposte digitali unilaterali. Le regole sull'imposizione minima saranno introdotte gradualmente, il che soddisfa i requisiti del processo legislativo democratico della Svizzera. La Svizzera continua a propugnare regole favorevoli all'innovazione e alla prosperità, da applicare uniformemente in tutto il mondo e sottoporre a un meccanismo di risoluzione delle controversie. L'obiettivo è creare certezza giuridica per le aziende interessate. Il nostro Paese, insieme ad altri, è tuttora critico nei confronti del calendario dell'OCSE.

Nell'anno in esame l'Italia ha assunto la presidenza del G20 all'insegna dello slogan *People, Planet, Prosperity*. La Svizzera ha partecipato al *Finance Track* e a parti dello *Sherpa Track*. Nell'ambito del *Finance Track* ha preso parte a tutti i gruppi di lavoro, compreso quello sulla finanza sostenibile (*Sustainable Finance*). I temi all'ordine del giorno hanno riguardato l'ineguale ripresa economica post pandemica, l'indebitamento dei Paesi più poveri, l'imposizione delle imprese e la sfida del cambiamento climatico per i mercati finanziari. La Svizzera ha partecipato agli incontri dei ministri finanziari del G20, dei Governatori delle Banche centrali e, nello *Sherpa Track*, alle riunioni di alcuni gruppi di lavoro di particolare rilievo per la realtà elvetica. Come negli anni precedenti, il nostro Paese ha preso parte alle attività del gruppo di lavoro anticorruzione, per la prima volta come invitato permanente (*permanent guest country*). Si è anche impegnato nel settore della salute, partecipando al vertice mondiale del 21 maggio, organizzato congiuntamente dalla presidenza del G20 e dalla Commissione europea, e alla riunione dei ministri della salute del 5 e 6 settembre. Infine, la Svizzera si è adoperata con particolare impegno per lo sviluppo di un sistema commerciale internazionale aperto e basato su regole condivise e ha preso parte, il 12 ottobre, alla riunione dei ministri del commercio.

69 RS 0.970.4

70 OCSE (2021): *Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*, consultabile al seguente indirizzo: www.oecd.org > Tax > Base erosion and profit shifting (stato: 13.12.2021).

5.3 Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

In occasione della visita a Berna del direttore generale dell'OIL, Guy Ryder, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha firmato il 1° aprile un accordo con questa organizzazione. L'accordo bilaterale sostituisce quello precedente del 2016 e specifica la strategia adottata nel 2013 dalla Svizzera e dalle parti sociali nei confronti dell'OIL. Il nuovo accordo tiene conto del mutato contesto di cooperazione allo sviluppo, vale a dire dell'Agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile, della «Dichiarazione del Centenario dell'OIL per il Futuro del Lavoro» e della crisi occupazionale globale dovuta alla pandemia di COVID-19.

Nell'anno in esame l'OIL ha continuato a concentrare gli sforzi sulle misure di contenimento della pandemia, fondandole su quattro pilastri: 1) stimolare l'economia e l'occupazione; 2) supportare le aziende, i posti di lavoro e i redditi; 3) tutelare la salute e garantire la sicurezza sul posto di lavoro; 4) trovare soluzioni condivise attraverso il dialogo sociale.

A giugno il presidente della Confederazione ha dato il via alla Conferenza internazionale del lavoro, svoltasi online. Durante la conferenza i delegati tripartiti hanno adottato un appello globale all'azione per una ripresa incentrata sull'uomo che sia inclusiva, sostenibile e duratura per superare la crisi pandemica⁷¹. La risoluzione contiene due serie di misure. La prima riguarda le misure che i governi e le parti sociali dovranno adottare per stimolare una ripresa incentrata sull'occupazione che migliori sostanzialmente la protezione sociale e promuova le imprese sostenibili. La seconda serie di azioni verte invece sulla cooperazione internazionale e sul ruolo delle istituzioni multilaterali nel promuovere l'efficacia e la coerenza del loro sostegno a favore delle strategie nazionali di rilancio. L'appello all'azione sarà concretizzato attraverso un grande forum politico organizzato dall'OIL in collaborazione con altre istituzioni multilaterali.

L'ONU ha proclamato il 2021 come «Anno internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile». A questo proposito la Svizzera ha aderito all'Alleanza 8.7 come Paese partner. Si tratta di una partnership globale e inclusiva, con l'OIL che funge da Segreteria, volta a sopprimere il lavoro minorile, il lavoro forzato e la tratta di esseri umani, conformemente all'obiettivo 8.7 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

6 Relazioni bilaterali e accordi economici

6.1 Accordi commerciali

Nell'anno in esame la Svizzera ha continuato a lavorare a livello bilaterale e all'interno dell'AELS per aggiornare e ampliare la sua rete di accordi di libero scambio (ALS). Anche nel 2021, come l'anno precedente, non si è tenuto quasi nessun incontro fisico con rappresentanti dei Paesi partner a causa dell'emergenza sanitaria. I lavori sono proseguiti soprattutto sotto forma di videoconferenze e per iscritto, ad

71 ILO (2021): testi adottati dalla Conferenza, consultabili al seguente indirizzo: ILO > Meetings and events > ILC > ILC sessions > 109th Session, 2021 > Reports and documents (stato: 13.12.2021).

esempio con Cile, India, Kosovo, Malaysia, Mercosur, Messico, Moldova, SACU, Thailandia, Regno Unito e Vietnam (cfr. n. 10.1.2). La pandemia ha comunque ritardato diversi processi di negoziazione.

I ritardi hanno anche interessato alcune riunioni dei comitati misti. Alcune sono state tenute in videoconferenza, ad esempio con l'Ecuador, il Regno Unito e l'UE (cfr. n. 10.1.3). Altri partner hanno preferito rinviarle fino a quando sarà nuovamente possibile incontrarsi dal vivo.

6.1.1 Accordo di partenariato economico globale AELS–Indonesia

Il 7 marzo gli elettori svizzeri hanno approvato alle urne con una maggioranza del 51,6 per cento il decreto federale del 22 maggio 2019⁷² che approva l'Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018⁷³ tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (*Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA*), poi entrato in vigore il 1° novembre. A medio termine il CEPA consentirà di esportare in franchigia doganale nel quarto Paese più popolato del mondo il 98 per cento dei prodotti svizzeri.

Alla vigilia del voto le discussioni pubbliche si erano concentrate sulle norme concernenti le importazioni preferenziali di olio di palma dall'Indonesia. Il CEPA prevede una moderata riduzione dei dazi sull'olio di palma indonesiano per un determinato contingente, a condizione che sia stato prodotto in maniera sostenibile. Per concretizzare e attuare queste condizioni di sostenibilità, il Consiglio federale ha adottato nell'anno in esame l'ordinanza del 18 agosto 2021⁷⁴ sull'importazione di olio di palma prodotto in modo sostenibile dall'Indonesia con tariffa preferenziale, ponendola in vigore insieme al CEPA. L'ordinanza stabilisce che per fornire la prova di sostenibilità l'importatore deve poter esibire un certificato della catena di approvvigionamento valido rilasciato in base a uno dei sistemi di certificazione ammessi e dimostrare che la sua merce sia certificata lungo tutta la filiera. Il Consiglio federale seguirà da vicino l'evoluzione delle importazioni preferenziali di olio di palma nell'ambito del CEPA e ne riferirà regolarmente.

Come hanno dimostrato le discussioni alla vigilia del voto e il risultato di misura ottenuto alle urne, gli elettori hanno grandi aspettative nei confronti della sostenibilità: il commercio internazionale non deve svolgersi a scapito dell'uomo e dell'ambiente, ma contribuire allo sviluppo sostenibile. L'Esecutivo si sforza di intensificare ulteriormente l'impegno già profuso in questo settore (cfr. n. 7.2). Nel contempo spiegherà in modo più chiaro e concreto quanto sia importante per la Svizzera – per il suo approvvigionamento nazionale, il suo benessere e per mantenere e creare posti di lavoro – poter contare su un accesso affidabile ai mercati esteri e in che misura gli ALS e gli altri strumenti di politica economica esterna contribuiscano al raggiungimento di questo obiettivo (cfr. tra l'altro le spiegazioni sull'utilizzo degli ALS al n. 6.1.4).

72 FF 2019 4407

73 RS 0.632.314.271

74 RS 632.324.27

6.1.2 Accordo commerciale con il Regno Unito

Dal 1° gennaio dell'anno in rassegna, le relazioni commerciali tra la Svizzera e il Regno Unito sono disciplinate dall'accordo commerciale bilaterale dell'11 febbraio 2019⁷⁵. Nell'anno in esame gli accordi bilaterali economici tra la Svizzera e l'UE⁷⁶, trasposti per quanto possibile alle relazioni con il Regno Unito, hanno seguito a funzionare senza intoppi.

Il comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo di libero scambio incorporato ha constatato nella sua prima riunione dell'8 giugno che l'accordo funziona correttamente. Durante l'incontro la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto di recepire nell'Accordo commerciale le norme di origine rivedute della Convenzione regionale del 15 giugno 2011⁷⁷ sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM). Questa modifica, sottoposta al Parlamento per approvazione insieme al corrispondente messaggio in allegato al presente rapporto (cfr. n. 10.2), viene già applicata a titolo provvisorio dal 1° settembre. Le imprese che scambiano beni economici tra la Svizzera e il Regno Unito possono quindi avvalersi delle norme di origine aggiornate. È inoltre ammesso il cumulo con materiali originari dell'UE e della Turchia.

L'Accordo commerciale è stato integrato dall'Accordo temporaneo del 14 dicembre 2020⁷⁸ sulla mobilità dei prestatori di servizi. Questo testo normativo garantirà, per il momento fino alla fine del 2022, l'accesso reciproco facilitato per i fornitori di servizi dopo la revoca dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e il Regno Unito. L'Accordo viene applicato temporaneamente dal 1° gennaio 2021. Il messaggio che lo approva è stato trasmesso alle Camere federali il 30 giugno⁷⁹. Il Consiglio degli Stati lo ha approvato nella sua riunione del 15 dicembre. Il 14 aprile il Consiglio federale ha inoltre approvato l'Accordo con il Regno Unito del 1° giugno 2021⁸⁰ sul reciproco riconoscimento dei propri programmi per operatori economici autorizzati (*Authorised Economic Operator*, AEO). L'obiettivo è facilitare il commercio per le aziende con lo status di AEO e ridurre gli ostacoli doganali al commercio.

75 RS 0.946.293.671

76 Tra l'altro: Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (RS 0.632.401); Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (RS 0.172.052.68); Accordo di cooperazione del 26 ottobre 2004 fra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (RS 0.351.926.81); Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («MRA»; RS 0.946.526.8); Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81); Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza – con allegati (ZESA; RS 0.631.242.05); anche se – in mancanza di accordi corrispondenti tra l'UE e il Regno Unito – l'MRA e l'accordo agricolo sono applicabili soltanto in parte mentre il ZESA non lo è più del tutto.

77 RS 0.946.31

78 RS 0.946.293.671.2

79 FF 2021 1775

80 RS 0.946.293.671.3, in vigore dal 1° settembre.

Nell'anno in rassegna Svizzera e Regno Unito hanno iniziato a esaminare le loro relazioni commerciali bilaterali. Una volta conclusi i preparativi, hanno discusso il 29 ottobre dell'eventualità di svilupparle in settori già disciplinati dagli accordi vigenti. Per i settori che esulano da questi ultimi sono previsti colloqui esplorativi nel 2022. La Svizzera intravede un potenziale di ottimizzazione ad esempio nei campi dei servizi, del commercio digitale, della proprietà intellettuale, della sostenibilità e della composizione delle controversie.

Svizzera e Regno Unito hanno inoltre intavolato negoziati per un accordo nel settore dei servizi finanziari. Tale accordo dovrà disciplinare il quadro normativo e di controllo con l'obiettivo di facilitare l'accesso transfrontaliero al mercato dei servizi finanziari nei settori assicurativo, bancario, della gestione patrimoniale e delle infrastrutture del mercato dei capitali. Nel 2021 i due Paesi sono riusciti a normalizzare le reciproche relazioni borsistiche: il 3 febbraio il governo britannico ha riconosciuto l'equivalenza della regolamentazione borsistica svizzera, per cui la Svizzera ha potuto disattivare la misura di protezione della propria infrastruttura borsistica nei confronti del Regno Unito.

6.1.3 Ulteriori processi bilaterali

In alcuni processi – con partner nuovi, ma anche di lunga data – sono stati compiuti progressi sostanziali nonostante la pandemia di COVID-19.

Gli accordi agricoli rivisti nel 2018⁸¹, conclusi a livello bilaterale tra gli Stati dell'AELS e Israele, nonché il protocollo aggiornato sui prodotti agricoli trasformati dell'ALS del 17 settembre 1992⁸² tra gli Stati dell'AELS e Israele, sono entrati in vigore il 1° agosto. Sono seguiti, il 1° ottobre, l'accordo di libero scambio, modernizzato, del 25 giugno 2018⁸³ tra gli Stati dell'AELS e la Turchia e l'accordo agricolo bilaterale, sempre del 25 giugno 2018⁸⁴, modificato, tra la Svizzera e la Turchia.

I negoziati per un ALS tra gli Stati dell'AELS e la Moldova, avviati nell'anno in rassegna, si trovano ora in dirittura d'arrivo.

Il 12 marzo il Consiglio federale ha approvato il mandato di negoziazione per avviare trattative di libero scambio tra l'AELS e il Kosovo. L'avvio è previsto nel 2022.

I negoziati con la Thailandia saranno ripresi prossimamente, non appena le parti avranno concordato le relative modalità.

In Argentina la pandemia e il cambio di governo hanno comportato ritardi nella rifinitura dei testi sul libero scambio tra AELS-Mercosur. Su alcuni punti c'è ancora qualche divergenza d'opinione da chiarire. Sempre nel 2021 i negoziati per un aggiornamento dell'accordo con il Cile hanno compiuto buoni progressi.

81 RS 0.632.314.491.1

82 RS 0.632.314.491; il Protocollo è consultabile al seguente indirizzo: www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreements > Israel (stato: 13.12.2021).

83 RS 0.632.317.631

84 RS 0.632.317.631.1

Con la Cina e il Giappone sono proseguiti nel 2021 gli sforzi per un'eventuale modernizzazione dei rispettivi accordi.

Il 29 novembre, nell'ambito di un incontro tra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev, la Svizzera e il Kazakistan hanno firmato una convenzione sul riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori di metalli preziosi e un protocollo sulla regolamentazione interna relativa agli scambi di servizi. Questi accordi permettono all'industria dell'orologeria e della gioielleria svizzera di vendere più facilmente i propri articoli in metallo prezioso in Kazakistan e ai fornitori di servizi elvetici di accedere al mercato kazako grazie a procedure di licenza chiare e trasparenti.

6.1.4 Utilizzo degli ALS e miglioramento delle norme di origine preferenziali

Secondo le valutazioni della SECO, effettuate in collaborazione con l'Università di San Gallo, nel 2019 oltre 140 000 imprese svizzere hanno risparmiato complessivamente più di 2 miliardi di franchi sui dazi all'importazione approfittando dei regimi preferenziali istituiti dagli ALS⁸⁵. A beneficiarne maggiormente sono state le PMI, per un totale di 1,134 miliardi di franchi. In futuro saranno svolte ulteriori analisi sull'utilizzo di questi regimi preferenziali anche nel quadro dell'AELS e insieme ai partner commerciali interessati. Il Consiglio federale si adopera per affrontare la questione degli ostacoli all'utilizzo di questi ALS e per migliorare le condizioni quadro affinché siano utilizzati ancora più spesso.

La Convenzione PEM riveduta dovrà offrire maggiore flessibilità all'industria locale per la pianificazione e organizzazione delle proprie catene di produzione nella zona PEM. Circa il 58 per cento del commercio svizzero è assorbito dai rispettivi Paesi membri. Nell'anno in esame le norme riviste della Convenzione PEM sono state attuate bilateralmente con l'UE e con gli altri Stati dell'AELS nell'ambito della Convenzione AELS. Non appena anche altri partner PEM avranno ratificato le modifiche, tali norme saranno applicate anche a loro.

6.2 Accordi di promozione e protezione degli investimenti

Con uno stock di investimenti diretti all'estero che oltrepassa i 1460 miliardi di franchi, la Svizzera è uno dei dieci maggiori esportatori di capitali al mondo. Nel contempo il nostro Paese è anche uno dei dieci principali importatori di capitali

85 Legge Stefan / Lukaszuk Piotr (2019): *Analyse zur Nutzung von Freihandelsabkommen im Auftrag des SECO* (disponibile unicamente in tedesco); consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Accordi di libero scambio > Utilità degli accordi di libero scambio (stato: 13.12.2021).

esteri⁸⁶. È quindi nel suo interesse mettere in atto e preservare condizioni quadro favorevoli agli investimenti esteri. Come gli ALS, anche gli accordi bilaterali di promozione e protezione reciproca degli investimenti (APPI) sono un contributo importante a tal fine, perché garantiscono l'accesso al mercato. Grazie alle garanzie e ai meccanismi di attuazione previsti, gli APPI offrono agli investitori un alto livello di certezza giuridica e di protezione contro i rischi politici⁸⁷.

In questo contesto la Svizzera, che vanta attualmente 111 APPI, sta progressivamente rinnovando la propria rete di APPI, integrandola con nuovi accordi. Nel 2021 si sono conclusi i negoziati per un APPI con l'Indonesia. I negoziati con la Slovacchia sulla revisione dell'APPI vigente stanno per terminare, mentre quelli con il Messico sono stati ripresi. Con la Malaysia si è svolta una prima tornata negoziale parallelamente alle trattative per un accordo di libero scambio (per una panoramica sullo stato dei negoziati in corso cfr. n. 10.1.4).

Il trattato della Carta dell'energia, entrato in vigore nel 1998, è un accordo di protezione degli investimenti e di transito tra 53 Stati. Da luglio 2020 sono in corso negoziati per modernizzarlo, tra l'altro per specificare gli standard di protezione e adattare il testo alle nuove realtà (cambiamento climatico, energie rinnovabili, ecc.). Nel 2021 si sono svolti cinque cicli negoziali. Sono stati compiuti progressi significativi per quanto concerne gli standard di protezione, le disposizioni sulla sostenibilità e sul meccanismo di arbitrato investitori-Stato. L'obiettivo è concludere i negoziati nel 2022.

6.3 Commissioni economiche miste

Per consolidare le relazioni economiche bilaterali, nell'anno in rassegna la Svizzera ha condotto numerose missioni economiche, colloqui di lavoro e commissioni economiche congiunte a vari livelli (cfr. n. 10.1.6). Questi dialoghi sono uno strumento importante per salvaguardare gli interessi del nostro Paese nell'ambito delle relazioni economiche esterne, in uno scambio continuo con i suoi principali Paesi partner. Nel 2021 questi scambi si sono svolti sia virtualmente che fisicamente a causa delle restrizioni sanitarie anti-COVID.

7 Sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa

7.1 Attuazione dell'Agenda 2030

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile fornisce un quadro di riferimento mondiale per gli sforzi nazionali e internazionali volti ad affrontare le

86 Rapporto della BNS del 10 dicembre sugli investimenti diretti nel 2020, consultabile al seguente indirizzo: www.snb.ch > Statistiche > Rapporti e comunicati stampa > Investimenti diretti (stato: 17.12.2021). Alla fine del 2020 lo stock di investimenti diretti esteri in Svizzera ammontava a 1216 mia. di franchi.

87 Cfr. anche «Cogliere le opportunità offerte dagli sviluppi nella protezione degli investimenti internazionali», tema prioritario del rapporto del Consiglio federale del 10 gennaio 2018 sulla politica economica esterna 2017 (FF 2018 689).

principali sfide globali come il degrado ambientale, la disuguaglianza sociale o i rischi per la salute. Il fulcro dell'Agenda 2030 è costituito dai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

Il Consiglio federale attribuisce grande rilevanza all'Agenda 2030 e nell'anno in rassegna ha concentrato il suo impegno sulla sua attuazione, in particolare nei settori del consumo e della produzione sostenibili, del clima, dell'energia e della biodiversità nonché delle pari opportunità e della coesione sociale.

Nell'anno in rassegna sono stati adottati anche la Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 e il relativo piano d'azione⁸⁸, il cui obiettivo è trasformare determinati orientamenti della Strategia in misure concrete. Queste misure riguardano settori che non sono già coperti da strumenti di politica settoriale esistenti, in cui è necessaria una cooperazione intersettoriale o dove esistono ancora delle lacune. Due delle 22 misure sono direttamente legate alla politica economica esterna: la revisione della strategia di politica economica esterna (misura 15, cfr. n. 1.3), il monitoraggio e la trasparenza negli accordi di libero scambio (misura 16, cfr. n. 6.1 e 10.1.3).

7.2 Sostenibilità nella politica commerciale

Nell'intento di avviare un dialogo aperto con le parti interessate sulle principali sfide e priorità relative al contributo del commercio internazionale allo sviluppo sostenibile, la SECO ha organizzato in giugno una tavola rotonda sul commercio, i cambiamenti climatici e gli OSS in collaborazione con il *World Trade Institute* e il *Centre for Development and Environment* dell'Università di Berna. Questo scambio di opinioni tra esperti con prospettive diverse fa parte degli sforzi del Consiglio federale per mantenere un dialogo costante con le parti interessate nello spirito di una politica economica esterna partecipativa.

7.2.1 OMC e sostenibilità

Nell'anno in esame la questione del commercio e dell'ambiente ha ricevuto maggiore attenzione in seno all'OMC, da un lato in relazione ai negoziati sui sussidi alla pesca e dall'altro con le discussioni sul commercio e la sostenibilità ambientale (cfr. n. 5.1.1). Allo stesso tempo la Svizzera ha portato avanti i negoziati con altri membri dell'OMC per un accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (*Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability*, ACCTS) (cfr. n. 5.1.2).

⁸⁸ Strategia del Consiglio federale del 23 giugno per uno sviluppo sostenibile 2030 e Piano d'azione 2021–2023 della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030, consultabili al seguente indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Strategia e rapporti (stato: 13.12.2021).

7.2.2 Accordi di libero scambio e sviluppo sostenibile

Nell'anno in rassegna sono proseguiti i lavori in adempimento del postulato 19.3011 della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) «Elaborazione di un metodo per la valutazione degli impatti prodotti dagli accordi di libero scambio sullo sviluppo sostenibile». Il rapporto, che sarà pubblicato nella prima metà del 2022, illustrerà in che modo il Consiglio federale potrà valutare in futuro i possibili effetti degli ALS sullo sviluppo sostenibile prima della loro conclusione. Il rapporto si basa sullo studio preliminare⁸⁹ dell'OCSE finanziato dalla Svizzera, che ha suscitato grande interesse anche tra gli altri Stati membri dell'OCSE. Parallelamente, la Svizzera ha proposto ai suoi partner dell'AELS di esaminare la possibilità di condurre tali studi congiuntamente nell'ambito dell'Associazione. Un apposito gruppo di lavoro interno all'AELS ha iniziato i lavori nell'anno in esame.

La Svizzera e i suoi partner dell'AELS hanno inoltre deciso di controllare maggiormente l'attuazione degli ALS. L'obiettivo è migliorare la raccolta di informazioni per gli incontri dei comitati misti, soprattutto per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni di sostenibilità da parte dei Paesi partner. A questo scopo, tra l'altro, i contatti con le organizzazioni internazionali competenti (OIL, accordi multilaterali sull'ambiente) devono essere approfonditi e la società civile deve essere maggiormente coinvolta. Sui siti dell'AELS⁹⁰ e della SECO⁹¹ sono stati inseriti indirizzi mail per inviare osservazioni e proposte sull'attuazione degli ALS.

7.2.3 Dialoghi in materia di lavoro

Sulla base di Memorandum of Understanding (MoU) con la Cina, l'Indonesia e il Vietnam, la Svizzera sta svolgendo attività bilaterali nei settori del lavoro e dell'occupazione. Questi MoU istituzionalizzano un dialogo regolare e di alto rango fra autorità del mercato del lavoro e partner sociali delle Parti. I dialoghi sul lavoro contribuiscono all'attuazione della sostenibilità sociale sancita negli ALS e nei progetti di cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera nel settore del lavoro e dell'occupazione. Le autorità partner sono coinvolte in particolare nell'attuazione dei progetti dell'OIL *Better Work* e *Sustaining Competitive and Responsible Enterprises* (SCORE) finanziati dalla Svizzera.

A causa della pandemia, nell'anno in rassegna non ci sono stati dialoghi sul lavoro ad alto livello nel formato usuale. Con il Ministero cinese delle risorse umane e della sicurezza sociale (MoHRSS) e il Ministero vietnamita del lavoro, degli invalidi e degli affari sociali (MOLISA) si sono tenuti incontri virtuali sull'impatto della pandemia sui mercati del lavoro. Il quarto dialogo sul lavoro di alto rango con MOLISA si è svolto con la partecipazione attiva delle parti sociali il 26 ottobre in modalità virtuale e ha toccato come tematica il ruolo dell'assicurazione contro la disoccupazione nel

⁸⁹ Moisé, Evdokia / Rubínová, Stela (2021): *Sustainability impact assessments of free trade agreements, a critical review*, in: OECD Trade Policy Papers, Nr.º255, consultabile al seguente indirizzo: www.oecd.org > Publications (stato: 13.12.2021).

⁹⁰ www.efta.int > Global Trade Relations > Trade and Sustainable Development in FTAs (stato: 13.12.2021).

⁹¹ www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Accordi di libero scambio > Trasparenza e coinvolgimento della società civile (stato: 13.12.2021).

contesto della pandemia. Il quarto dialogo tripartito di alto livello con il MoHRSS si è tenuto il 13 dicembre, sempre online. Le delegazioni hanno firmato una roadmap per approfondire la collaborazione nelle questioni relative al lavoro e all'occupazione e si sono confrontate sulle ripercussioni della digitalizzazione sul mondo del lavoro. La Svizzera ha espresso la sua profonda preoccupazione per le violazioni dei diritti umani riportate nello Xinjiang.

7.3 Responsabilità sociale d'impresa

7.3.1 Obblighi di rendicontazione e diligenza

Nel 2020 è stata respinta l'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente». Il 1° gennaio 2022 è quindi entrato in vigore il controprogetto indiretto del Parlamento. Il testo prevede l'obbligo di presentare un rapporto sulla sostenibilità, di verificare la dovuta diligenza e di fornire un resoconto sui minerali provenienti da zone di conflitto e sul lavoro minorile⁹². Le disposizioni transitorie concedono alle aziende un anno di tempo per adattarsi. Di conseguenza, i nuovi obblighi verranno applicati nell'anno contabile 2023.

7.3.2 Piano d'azione relativo alla responsabilità sociale e ambientale d'impresa per il 2020–2023

I lavori di attuazione delle misure del piano d'azione del 15 gennaio 2020⁹³ sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese 2020–2023 (piano d'azione RSI 2020–2023) hanno incluso anche la pubblicazione degli strumenti dell'OCSE sulla verifica della diligenza negli eventi pubblici, la promozione di rapporti sulla sostenibilità attraverso il rinnovo della collaborazione della SECO con la *Global Reporting Initiative* e il sostegno della rete svizzera dello *UN Global Compacts*. Le misure del piano d'azione per la responsabilità sociale d'impresa contribuiscono all'attuazione dell'Agenda 2030 dell'ONU e della Strategia della Svizzera per uno sviluppo sostenibile (cfr. n. 7.1).

⁹² Comunicato stampa del Consiglio federale del 3 dicembre 2021, «Dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore le disposizioni per una migliore tutela dell'essere umano e dell'ambiente», consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13.12.2021).

⁹³ Documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale del 15 gen. 2020 sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, Stato di attuazione 2017–2019 e Piano d'azione 2020–2023 (francese), consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Responsabilità sociale d'impresa > Documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale (stato: 13.12.2021).

7.3.3 Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali

Nell'anno in rassegna il comitato di lavoro dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa ha fatto il punto sulle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali⁹⁴. Gli sviluppi più recenti riguardano principalmente la digitalizzazione, il cambiamento climatico e i diritti dei popoli indigeni. In occasione del *Global Forum on Responsible Business Conduct* di giugno è stata avviata la consultazione pubblica. In base al bilancio, il Consiglio dell'OCSE dovrebbe decidere nel 2022 se ed eventualmente in quale misura aggiornare tali linee guida.

7.3.4 Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE

Nell'anno in rassegna il punto di contatto nazionale (PCN)⁹⁵ ha incrementato la notorietà delle linee guida e della dovuta diligenza in esse raccomandata attraverso i social media, con presentazioni ad eventi pubblici e con una formazione⁹⁶ sulle linee guida dell'OCSE riguardanti la dovuta diligenza nella concessione di prestiti alle aziende da parte degli istituti finanziari. Inoltre, a dicembre, ha organizzato un evento pubblico per celebrare il 20° anniversario del punto di contatto nazionale. In questa occasione è stato riconosciuto il suo particolare ruolo come piattaforma di dialogo e organo di arbitrato extragiudiziale. È stato inoltre constatato che il PCN svizzero ha in parte assunto un ruolo pionieristico nella rete globale dei PCN, essendo stato il primo a rispondere a richieste atipiche su federazioni sportive (*Fédération Internationale de Football Association*), ONG (*World Wide Fund For Nature*) e iniziative multi-stakeholder (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) e a condurre mediazioni.

Nell'anno in esame il PCN ha ricevuto due nuove segnalazioni su Glencore (Colombia) e sul Comitato Olimpico Internazionale (Cina). Inoltre, ha concluso i colloqui di mediazione legati alle istanze riguardanti Lafarge-Holcim, BKW Energie AG e UBS Group AG⁹⁷.

94 Cfr. il sito della SECO, consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Linee guida OCSE per imprese multinazionali (stato: 13.12.2021).

95 Cfr. il sito della SECO, consultabile al seguente indirizzo: Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Punto di contatto nazionale (stato: 13.12.2021).

96 Presentazione in occasione del workshop «Gestire la responsabilità aziendale nel settore finanziario» del 7 giugno, consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Responsabilità sociale d'impresa (stato: 13.12.2012).

97 Una panoramica delle istanze concluse e pendenti è consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Punto di contatto nazionale > Esiti concreti (stato: 13.12.2021).

7.3.5 Principi guida dell'ONU e Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani

Il piano d'azione nazionale per le imprese e i diritti umani (NAP) 2020–2023 del 15 gennaio 2020⁹⁸ viene attuato con il coinvolgimento di tutti i gruppi d'interesse (associazioni economiche, società civile, ambienti scientifici) e comprende 35 misure. L'azione si concentra sulle misure volte ad aiutare le aziende che hanno sede e/o operano in Svizzera ad applicare i Principi Guida dell'ONU. Queste includono attività di sensibilizzazione o formazione nel settore della dovuta diligenza in materia di diritti umani, strumenti e iniziative multi-stakeholder. Nell'anno in rassegna si è tenuto il primo forum svizzero sul tema «Imprese e diritti umani». Le segretarie di Stato del DFAE e della SECO hanno dato il benvenuto a più di 200 rappresentanti dell'economia, della società civile, del mondo scientifico e dei sindacati. Il forum multi-stakeholder è servito come piattaforma per le imprese e altri gruppi di interesse per discutere questioni relative all'economia e ai diritti umani e alle sfide del settore. Il forum ha consentito uno scambio sulle migliori pratiche per evitare potenziali impatti negativi delle attività aziendali nelle catene del valore globali. Sono stati organizzati workshop su temi di attualità come i contesti fragili, il lavoro minorile, il lavoro forzato e la responsabilità sociale d'impresa nella regione cinese dello Xinjiang, nonché un workshop rivolto specificamente alle piccole e medie imprese (PMI).

7.3.6 Rapporto del Consiglio federale sulle materie prime

La Svizzera è una delle piazze commerciali più grandi del mondo per lo scambio di materie prime; il settore è un ramo importante dell'economia.

Il rapporto pubblicato in aprile sull'attuazione delle raccomandazioni contenute nel rapporto del 2018 sulle materie prime mostra che molte misure sono a buon punto, ma in alcuni casi l'attuazione richiede molto tempo⁹⁹. Gli orientamenti di base dei lavori in corso, strettamente coordinati, restano centrali e sono ad esempio il rafforzamento della posizione della Svizzera come piazza di scambio competitiva e responsabile dal punto di vista socio-ambientale e il miglioramento della governance a livello internazionale. Nell'attuazione delle 16 raccomandazioni sono state affrontate sfide specifiche, in particolare nei settori chiave, come quello dell'oro, del finanziamento del commercio e della trasparenza nelle catene di approvvigionamento e dei pagamenti. Per esempio, sono stati pubblicati dati quantitativi¹⁰⁰ sul settore delle

⁹⁸ Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, Piano d'azione nazionale della Svizzera 2020–2023 del 15 gen. 2020, consultabili al seguente indirizzo: www.nap-bhr.admin.ch > Il NAP > A proposito del Piano d'azione nazionale (NAP) (stato: 13.12.2021).

⁹⁹ Resoconto del Consiglio federale del 21 aprile sull'attuazione delle raccomandazioni del rapporto «Il settore delle materie prime in Svizzera: bilancio della situazione e prospettive», consultabile al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Materie prime (stato: 13.12.2021).

¹⁰⁰ Rapporto dell'Ufficio federale di statistica (UST) dell'8 marzo sulla statistica dei commercianti di materie prime, Individuazione dei commercianti di materie prime nella statistica pubblica, consultabile al seguente indirizzo: www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Comunicati stampa (stato: 13.12.2021).

materie prime in Svizzera ed è stata fatta una precisazione sulla classificazione tariffaria dell'oro. Inoltre, la Svizzera partecipa attivamente ad alcune iniziative internazionali dell'OCSE, quali la *Extractive Industries Transparency Initiative* (EITI) e la *London Bullion Market Association* (LBMA). Lo scopo di queste iniziative è incrementare la trasparenza nel settore delle materie prime creando degli standard internazionali. Infine si impegna a livello multilaterale per migliorare la governance ambientale in questo settore.

8 Cooperazione economica allo sviluppo

Nell'ambito della cooperazione economica allo sviluppo, per affrontare le difficoltà strutturali che si pongono nei Paesi partner la Svizzera promuove la creazione di condizioni quadro economiche solide e sostiene le iniziative private innovative. Un approccio a lungo termine permette di migliorare la flessibilità e la resilienza economiche dei Paesi emergenti e in via di sviluppo, anche e soprattutto in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici.

Le attività della Svizzera seguono la strategia di cooperazione internazionale (strategia CI) 2021–2024, il programma di legislatura 2019–2023 del Consiglio federale¹⁰¹ e la strategia di politica estera 2020–2023. Sono in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il piano d'azione di Addis Abeba (*Addis Ababa Action Agenda*) delle Nazioni Unite, come pure con la strategia di politica economica esterna e la strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 (cfr. n. 7.1). Nell'anno in esame la Svizzera si è impegnata anche in seno al Comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE (*Development Assistance Committee*, DAC) per contrastare efficacemente gli effetti della pandemia di COVID-19 con un approccio *build back better and greener* e migliorare l'efficienza della cooperazione allo sviluppo.

8.1 I cambiamenti climatici al centro della strategia CI 2021–2024

Nell'anno in rassegna la Svizzera ha avviato l'attuazione della strategia CI 2021–2024. Le sue attività nei Paesi partner sono indirizzate alla lotta contro la povertà, alla crescita economica e a forme di benessere sostenibile. La Svizzera contribuisce al superamento delle problematiche di portata globale, inerenti ad esempio a povertà, cambiamenti climatici, stato di diritto e migrazione.

I cambiamenti climatici e i problemi ad essi correlati mettono a rischio lo sviluppo sostenibile e la crescita economica su scala mondiale. Rispetto alle economie avanzate, i Paesi emergenti e in via di sviluppo sono spesso colpiti con maggiore forza e frequenza. Inoltre sono meno in grado di adattarsi alle nuove condizioni. A causa dei cambiamenti climatici, entro il 2030 potrebbero esserci 100 milioni in più di

¹⁰¹ FF 2020 7365

persone in condizioni di povertà estrema¹⁰². Il contenimento dei cambiamenti climatici e l'adattamento alle sue conseguenze è pertanto una delle quattro priorità della strategia CI 2021–2024¹⁰³.

La Svizzera aumenterà gradualmente il suo contributo alla cooperazione internazionale per la lotta ai cambiamenti climatici nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, da 300 milioni (nel periodo 2017–2020) a 400 milioni (entro il 2024) di franchi all'anno. Questo importo equivale all'incirca al 15 per cento dei fondi destinati alla cooperazione internazionale. I fondi in questione dovrebbero servire anche a mobilitare ulteriori investimenti privati. In ambito di sviluppo economico, la Svizzera punta soprattutto su approcci innovativi e nuovi strumenti di finanziamento.

La cooperazione economica allo sviluppo integra sistematicamente nelle sue attività gli aspetti legati alla protezione del clima. Ad esempio nell'anno in rassegna il *Private Infrastructure Development Group*¹⁰⁴ (PIDG) si è impegnato nella mobilitazione di capitali privati per progetti infrastrutturali nei Paesi emergenti e in via di sviluppo. In Kenya, con l'aiuto dell'azienda *GuarantCo* (facente parte del PIDG) per la prima volta un privato ha emesso obbligazioni verdi in valuta locale per il finanziamento di alloggi per studenti. *GuarantCo* ha concesso una garanzia parziale del 50 per cento per la copertura del prestito obbligazionario e offerto assistenza tecnica, incentivando così le casse pensioni locali e gli investitori privati a sottoscrivere le obbligazioni verdi. Ciò ha permesso di costruire a Nairobi degli alloggi con certificato di sostenibilità ambientale (*green-certified*) che ospiteranno 7300 studenti¹⁰⁵.

Nell'anno in esame la Svizzera ha finanziato il *City Resilience Program* (CRP), a cui hanno partecipato anche la Banca mondiale e il *Global Facility for Disaster Reduction and Recovery* (GDFRR). Il programma si pone l'obiettivo di assistere i centri urbani nella previsione e prevenzione dei danni dovuti a catastrofi e cambiamenti climatici. Si tratta di permettere alle città di salvare vite umane, ridurre le perdite finanziarie causate dalla distruzione di infrastrutture e sfruttare le loro capacità economiche e sociali. Da quando è stato avviato, il programma ha coinvolto 105 città e più di 50 Paesi, in tutte le aree del mondo. Nell'anno in esame in Bolivia è iniziata l'attuazione del CRP nazionale. In considerazione della violenza con cui questo Paese è stato colpito dalla pandemia di COVID-19, la Svizzera ha inoltre autorizzato interventi di sostegno aggiuntivi in aiuto delle amministrazioni comunali di La Paz e Santa Cruz de la Sierra¹⁰⁶.

102 Hallegatte, Stephane u.a. (2016): *Shock Waves, Managing the Impacts of Climate Change on Poverty*, in: *Climate Change and Development Series*, consultabile al seguente indirizzo: www.worldbank.org > Understanding Poverty > Research & Publications (stato: 13 dicembre 2021).

103 Le altre tre sono la creazione di posti di lavoro dignitosi, la riduzione delle cause dello sfollamento forzato e della migrazione irregolare, e la promozione dello stato di diritto.

104 Il PIDG si occupa dello sviluppo e del finanziamento di progetti infrastrutturali e della mobilitazione di investimenti privati da destinare a infrastrutture di supporto sostenibili nell'Africa subsahariana e in Asia meridionale e sudorientale.

105 Liechti, Christoph (2021): *Lokale Kredite schützen verletzte Schuldner*, in: *Die Volkswirtschaft* del 31 marzo, consultabile al seguente indirizzo: www.dievolkswirtschaft.ch > International (stato: 13 dicembre 2021).

106 The World Bank Group (2021): *Managing Rapid Urbanization and Supporting COVID-19 Response in Bolivia*, consultabile al seguente indirizzo: www.worldbank.org > Understanding Poverty > Research & Publications > Documents & Reports (stato: 13 dicembre 2021).

8.2 Cooperazione multilaterale

Alle banche multilaterali di sviluppo spetta un ruolo importante nella realizzazione della strategia CI 2021–2024. In considerazione delle loro dimensioni e del loro raggio d'azione possono infatti ottenere risultati che i singoli finanziatori non sono in grado di raggiungere.

L'importanza delle banche multilaterali di sviluppo è centrale anche per quanto attiene all'elaborazione di standard ambientali, sociali e di gestione aziendale riconosciuti a livello internazionale. In adempimento del postulato 20.3932, depositato dalla Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N), nell'anno in esame il Consiglio federale ha presentato un rapporto di valutazione sulle esperienze maturate in relazione all'applicazione dei nuovi standard ambientali e sociali del Gruppo della Banca mondiale¹⁰⁷. Nel quadro di questo rapporto, il Consiglio federale ha mostrato in quale misura gli standard suddetti corrispondono alle direttive politiche svizzere, le modalità con cui la Svizzera può esercitare la sua influenza e gli ambiti in cui sussistono margini di miglioramento.

Il 24 febbraio il Consiglio federale ha deciso di contribuire con 24,8 milioni di franchi al dodicesimo rifinanziamento del Fondo asiatico di sviluppo (*Asian Development Fund*, AsDF) della Banca asiatica di sviluppo (*Asian Development Bank*, AsDB)¹⁰⁸. L'AsDF si prefigge di stimolare la crescita economica nei Paesi dell'area asiatica e del Pacifico, rafforzare la loro solidità, sostenerli nel processo di adattamento ai cambiamenti climatici e migliorare le prospettive economiche e sociali delle fasce più povere della loro popolazione. Un ulteriore obiettivo è legato al mitigamento delle conseguenze della pandemia di COVID-19.

A causa della crisi legata al COVID-19 i negoziati relativi alla ventesima ricapitalizzazione dell'Agenzia internazionale per lo sviluppo (*International Development Association*, IDA) sono stati anticipati di un anno e si sono svolti nell'anno in esame. L'IDA è il fondo del gruppo della Banca mondiale destinato ai Paesi più poveri.

¹⁰⁷ Bericht des Bundesrates vom 20. Okt. über die Umsetzung der seit 2016 bestehenden Umwelt- und Sozialstandards der Weltbankgruppe, in Erfüllung des Postulats 20.3932 APK-N vom 24. Aug. 2020 [in francese e tedesco], consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13 dicembre 2021).

¹⁰⁸ Comunicato stampa del Consiglio federale del 24 febbraio, La Svizzera sostiene le popolazioni asiatiche più povere, consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13 dicembre 2021).

9 Controlli all'esportazione, sanzioni e politica di controllo degli armamenti

9.1 Controlli all'esportazione

Il 1° novembre è entrata in vigore la modifica del 17 settembre 2021¹⁰⁹ dell'ordinanza del 21 agosto 2013¹¹⁰ sul controllo dei composti chimici (OCCC). Oltre all'adeguamento del testo secondo l'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), riveduta nel 2016¹¹¹, la revisione parziale dell'OCCC si prefigge soprattutto di agevolare alle industrie e alle autorità interessate l'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (CAC)¹¹².

Al numero 10.1.7 vengono riportati i dati di riferimento relativi alle esportazioni soggette alla legge del 13 dicembre 1996¹¹³ sul controllo dei beni a duplice impiego, effettuate dal 1° ottobre 2020 fino al 30 settembre 2021.

9.2 Sanzioni

Attualmente in virtù della legge del 22 marzo 2002¹¹⁴ sugli embarghi sono in vigore 24 ordinanze che applicano sanzioni, a cui si aggiunge l'ordinanza 29 novembre 2002¹¹⁵ sui diamanti (*processo di Kimberley*). Nell'anno in rassegna, gli elenchi delle persone fisiche e giuridiche sanzionate contenuti negli allegati alle ordinanze sono stati adeguati 44 volte (cfr. n. 10.1.8), in applicazione delle modifiche decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dall'UE¹¹⁶. La revisione della legge sugli embarghi è pendente in Parlamento¹¹⁷.

L'11 agosto, in conseguenza del perdurante peggioramento della situazione concernente i diritti umani, d'intesa con l'UE il Consiglio federale ha deciso sanzioni nei confronti della Bielorussia¹¹⁸. Le nuove misure comprendono restrizioni al commercio per alcuni beni chiave e per il settore finanziario. Nell'anno in esame complessivamente sono state assoggettate a divieto di entrata e di transito 107 persone fisiche e 15 imprese e organizzazioni.

In reazione alla presa di potere dei militari in Myanmar, il 1° febbraio la Svizzera ha esteso la lista delle persone colpite da sanzioni. Il 19 maggio¹¹⁹ il Consiglio federale

109 RU 2021 595

110 RS 946.202.21

111 RS 946.202.1

112 RS 0.515.08

113 RS 946.202

114 RS 946.231

115 RS 946.231.11

116 Al 30 settembre 2021 erano soggette a sanzioni 2169 persone, imprese e organizzazioni.

117 Messaggio del 13 dicembre 2019 concernente la modifica della legge sugli embarghi (FF 2020 611)

118 Ordinanza dell'11 agosto 2021 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9; RU 2021 481)

119 RU 2021 283

ha adeguato l'ordinanza del 17 ottobre 2018¹²⁰ che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar per agevolare le attività delle organizzazioni umanitarie.

La dichiarazione congiunta di USA e Germania del 21 luglio¹²¹ a sostegno dell'Ucraina e della sicurezza energetica dell'Europa ha permesso di ridurre il rischio di sanzioni nei confronti delle imprese svizzere in relazione al progetto di gasdotto *Nord Stream 2*. Queste ultime però, in forma diretta o indiretta, anche nell'anno in esame hanno continuato a subire le sanzioni USA. Il Consiglio federale e le unità amministrative competenti sono in contatto con le autorità statunitensi e le imprese colpite.

In virtù del meccanismo di pagamento per l'invio di aiuti umanitari in Iran del 27 febbraio 2020, lo *Swiss Humanitarian Trade Arrangement* (SHTA), in aprile è stato possibile concludere con successo un'altra transazione¹²². A inizio agosto, l'ammontare delle tre transazioni concluse, tutte riguardanti forniture di medicinali, era di circa 4,5 milioni di franchi. Si tratta di un risultato inferiore alle aspettative. Tuttavia le relazioni con la nuova amministrazione USA lasciano sperare in una dinamizzazione dei processi.

9.3 **Iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)»**

Il 5 marzo ¹²³ il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)». Il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa, contrapponendole un controprogetto indiretto. Il controprogetto prevede di trasporre i criteri di autorizzazione contenuti nell'ordinanza del 25 febbraio 1998¹²⁴ sul materiale bellico (OMB) nella legge del 13 dicembre 1996¹²⁵ sul materiale bellico, (LMB), tralasciando però la deroga prevista dall'articolo 5 capoverso 4 OMB. Questa deroga consente di autorizzare l'esportazione di materiale bellico in Paesi che violano in modo grave e sistematico i diritti umani, se il rischio che tale materiale venga impiegato per commettere queste gravi violazioni è esiguo. Il controprogetto indiretto permette inoltre al Consiglio federale di derogare ai criteri di autorizzazione in presenza di eventi straordinari al fine di salvaguardare gli interessi della politica esterna e della politica di sicurezza nazionali. Nella votazione finale del 1° ottobre entrambe le Camere hanno accolto il controprogetto, senza però accordare alcuna facoltà derogatoria al Consiglio federale. Di conseguenza, il comitato d'iniziativa ha deciso di ritirare l'iniziativa correttiva, a condizione che non venga indetto alcun

120 RS 946.231.157.5

121 Comunicato stampa del 21 luglio del Ministero tedesco degli affari esteri, *Gemeinsame Erklärung der USA und Deutschlands zur Unterstützung der Ukraine, der europäischen Energiesicherheit und unserer Klimaziele*, consultabile al seguente indirizzo: www.auswaertiges-amt.de > News (stato: 13 dicembre 2021).

122 Comunicato stampa della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) e della SECO del 27 febbraio 2020. Entrato in vigore il meccanismo di pagamento per gli aiuti umanitari in Iran, consultabile al seguente indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa (stato: 13 dicembre 2021).

123 FF 2021 623

124 RS 514.511

125 RS 514.51

referendum contro il controprogetto. Il termine di referendum scade il 20 gennaio 2022.

10 Allegati al rapporto sulla politica economica esterna

10.1 Allegati per conoscenza

10.1.1 Temi trattati all'interno dell'OMC

Temi	Oggetto/	Formato e stato d'avanzamento dei negoziati; osservazioni
Sussidi alla pesca	Sussidi che contribuiscono alla pesca eccessiva nonché alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.	Negoziati multilaterali avanzati.
Salute	Aumento della capacità produttiva per i dispositivi medici, in particolare i vaccini, e agevolazione della loro distribuzione con l'obiettivo prioritario di contrastare la pandemia di COVID-19.	Negoziati multilaterali.
Agricoltura	Sostegno interno e altri temi nel settore del commercio agricolo.	Permane un vivo interesse da parte di una grande maggioranza dei membri.
MPMI	Sostegno alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese al commercio internazionale.	Discussioni plurilaterali sull'identificazione di potenziali misure e accordi.
Facilitazione degli investimenti	Facilitazione degli investimenti (trasparenza, semplificazione delle procedure), incluso il sostegno ai Paesi in via di sviluppo (assistenza tecnica, sviluppo delle capacità).	Progressi sostanziali nei negoziati plurilaterali; conclusione prevista per il 2022.
Commercio elettronico	Facilitazione del commercio elettronico.	Negoziati plurilaterali.

Temi	Oggetto/	Formato e stato d'avanzamento dei negoziati; osservazioni
Normativa interna nel settore dei servizi	Requisiti e processi per licenze e qualifiche; standard tecnici.	Negoziati plurilaterali conclusi il 2 dicembre.

10.1.2 Negoziati in corso relativi ad accordi di libero scambio

(Stato: 31 dicembre 2021)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Cile	Revisione dell'ALS del 2003 ¹²⁶	2019 / 3	Aggiornamento/sviluppo dell'accordo esistente. Novità: inclusione di capitoli dedicati al commercio e allo sviluppo sostenibile, a servizi finanziari, all'agevolazione degli scambi nonché di un allegato sui servizi finanziari.
India	Nuovo ALS	2008 / 17	Contatti tra capi negoziatori ed esperti da maggio 2021. Divergenze in particolare per quanto riguarda l'immissione di beni sul mercato nonché i servizi, la proprietà intellettuale e le regole d'origine. Nessuna tornata negoziale da settembre 2017.
Malaysia	Nuovo ALS	2014 / 11	Negoziati in stato avanzato. Divergenze in particolare per quanto riguarda l'immissione di beni (soprattutto prodotti agricoli) sul mercato nonché il commercio, lo sviluppo sostenibile, la proprietà intellettuale e gli appalti pubblici. Due tornate negoziali nell'anno in rassegna.
Mercosur ¹²⁷	Nuovo ALS	2017 / 10	Negoziati conclusi nella sostanza nel 2019. Adeguamenti sotto il profilo giuridico in corso. Data per la firma non ancora fissata.

¹²⁶ RS 0.632.312.451

¹²⁷ Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
Messico	Revisione dell'ALS del 2000 ¹²⁸	2016 / 4	<p>Aggiornamento/sviluppo di tutti i settori dell'accordo esistente. Novità: inclusione di un capitolo dedicato al commercio e allo sviluppo sostenibile e di un allegato sull'agevolazione degli scambi.</p> <p>Nessuna tornata negoziale da giugno 2017. Nell'anno in rassegna entrambe le parti hanno confermato l'interesse a continuare i negoziati e si sono mostrate disponibili a cercare una soluzione di compromesso per l'immissione di prodotti agricoli sul mercato.</p>
Moldova	Nuovo ALS	2021 / 2	Avvio dei negoziati a marzo con due tornate nell'anno in rassegna. Buono e rapido avanzamento. Conclusione dei negoziati imminente.
Palestina	Revisione delle concessioni agricole	2020 / 2	Avvio dei negoziati a giugno 2020. Seconda tornata a novembre 2021. L'obiettivo è la trasposizione dell'attuale scambio di lettere in un accordo agricolo bilaterale simile a quelli siglati dalla Svizzera con altri partner, comprese le concessioni bilaterali.
SACU ¹²⁹	Revisione dell'ALS del 2006 ¹³⁰	2018 / 6	La revisione concerne lo scambio di merci e gli aspetti doganali. L'inclusione di un capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile voluta dall'AELS ha bloccato l'avanzamento dei negoziati anche nell'anno in rassegna.
Vietnam	Nuovo ALS	2012 / 16	Divergenze sostanziali in particolare per quanto riguarda l'immissione di prodotti agricoli e industriali sul mercato nonché gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale. Nessuna tornata negoziale da maggio 2018, ma colloqui

¹²⁸ RS 0.632.315.631.1

¹²⁹ Unione doganale dell'Africa australe: Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudafrica

¹³⁰ RS 0.632.311.181

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio / tornate	Osservazioni
			su base continua tra i capi negoziatori e gli esperti in materia.

10.1.3 Incontri dei Comitati misti istituiti dagli ALS vigenti

(Stato: 31 dicembre 2021)

Partner	Accordo	Incontro	Decisioni / osservazioni
Ecuador	ALS AEELS-Ecuador	1° incontro, 14 dicembre ¹³¹	Decisione 1/2021 sulle norme procedurali del Comitato misto.
Regno Unito	Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito	1° incontro, 8 giugno	Riunione costitutiva del Comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo di libero scambio incorporato. Decisione 1/2021 sulle norme procedurali del Comitato misto. Decisione 2/2021 sul recepimento delle norme di origine preferenziali paneuromediterranee rivedute. Intesa sulle prossime tappe previe all'avvio di colloqui esplorativi in vista di un aggiornamento dell'accordo commerciale.
		1° incontro, 8 settembre	Riunione costitutiva del Comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo agricolo incorporato. Discussione sulle possibilità di sviluppo delle relazioni commerciali in campo agricolo. Decisione 1/2021 sulla regolamentazione transitoria relativa al riconoscimento dell'equivalenza nell'agricoltura biologica. Decisione 2/2021 sulle norme procedurali del Comitato misto.
		1° incontro, 10 settembre	Riunione costitutiva del Comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo sugli appalti pubblici incorporato.

¹³¹ Cfr. il rapporto dell'AEELS consultabile al seguente indirizzo: www.efta.int > Global Trade Relations > Free Trade Agreement > Ecuador (stato: 13 dicembre 2021).

Partner	Accordo	Incontro	Decisioni / osservazioni
			<p>Discussione sulle possibilità di sviluppo delle relazioni commerciali nell'ambito degli appalti pubblici.</p> <p>Decisione 1/2021 sulle norme procedurali del Comitato misto.</p>
		1° incontro, 16 settembre	<p>Riunione costitutiva del Comitato misto istituito nell'ambito dell'accordo sul reciproco riconoscimento (MRA) incorporato.</p> <p>Discussione sulle possibilità di sviluppo delle relazioni commerciali nell'ambito degli ostacoli tecnici al commercio.</p>
UE	ALS tra la Svizzera e l'UE, Sottocomitato per le questioni doganali	65° incontro, 10 novembre	<p>Nessuna decisione formale.</p> <p>Colloqui su questioni doganali.</p>
UE	ALS tra la Svizzera e l'UE	68° incontro, 30 novembre	<p>Nessuna decisione formale.</p> <p>Discussione su questioni commerciali relative all'ALS (comprese le misure di salvaguardia dell'UE sulle importazioni di acciaio), sul commercio di prodotti agricoli trasformati, sulle politiche commerciali attuali, sui vantaggi degli accordi di libero scambio, oltre che su questioni doganali e norme di origine.</p>

10.1.4 Negoziati in corso relativi agli accordi di protezione degli investimenti

(Stato: 31 dicembre 2021)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio/ tornate	Osservazioni
Bahrein	Nuovo APPI	2018 / 0	Avvio dei negoziati previsto originariamente alla fine del 2018 o nel 2019, ma rinviato su richiesta delle autorità bahreinite.
Colombia	Revisione dell'APPI	–	Revisione dell'APPI del 2006 ¹³² . Avvio dei negoziati previsto nel 2020, ma rinviato su richiesta delle autorità colombiane.
India	Nuovo APPI	2017 / 3	L'APPI del 1997 ¹³³ è stato denunciato dall'India e non è più in vigore dal 6 aprile 2017. Avvio dei negoziati ad aprile 2017; 4 ^a tornata prevista a metà del 2020, ma rinviata su richiesta delle autorità indiane.
Indonesia	Nuovo APPI	2018 / 7	L'APPI del 1974 ¹³⁴ è stato denunciato dall'Indonesia e non è più in vigore dall'8 aprile 2016. I negoziati avviati nel 2018 si sono conclusi a settembre 2021, dopo 7 tornate negoziali.
Malaysia	Revisione dell'APPI	2016 / 1	Revisione dell'APPI del 1978 ¹³⁵ . Negoziato parallelamente all'ALS, nessuna tornata dal 2017. La prima tornata ha avuto luogo a ottobre 2021.
Messico	Revisione dell'APPI	2017 / 3	Revisione dell'APPI del 1995 ¹³⁶ . Negoziato parallelamente all'ALS, quindi nessuna tornata tra il 2017 e il

¹³² RS 0.975.226.3

¹³³ RU 2002 2037

¹³⁴ RU 1976 1954

¹³⁵ RS 0.975.252.7

¹³⁶ RS 0.975.256.3

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio/ tornate	Osservazioni
			2020. Ripresa dei negoziati con la 3ª tornata a luglio 2021.
Slovacchia	Revisione dell'APPI	2018 / 5	Revisione dell'APPI del 1990 ¹³⁷ . Avvio dei negoziati a febbraio 2018. I negoziati stanno per concludersi.
Sudafrica	Nuovo APPI	–	L'APPI del 1995 ¹³⁸ è stato denunciato dal Sudafrica e non è più in vigore dal 1° novembre 2014. Per il momento il Sudafrica non intende avviare nuovi negoziati.

10.1.5 Negoziati in corso relativi alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

(Stato: 31 dicembre 2021)

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio/ tornate	Osservazioni
Angola	Nuova convenzione di doppia imposizione (CDI)	2020 / 2	Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Bosnia e Erzegovina	Nuova CDI	2013 / 1	
Camerun	Nuova CDI	2018 / 2	
Canada	Revisione della CDI	2017 / 1	Revisione della CDI del 1997. Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Colombia	Revisione della CDI	2011 / 1	Revisione della CDI del 2007.
Costa Rica	Nuova CDI	2006 / 2	
Danimarca	Revisione della CDI	2017 / 1	Revisione della CDI del 1973.
Emirati Arabi Uniti	Revisione della CDI	2020	Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.

¹³⁷ RS 0.975.274.1

¹³⁸ RU 1999 629

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio/ tornate	Osservazioni
Estonia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2002.
Germania	Revisione della CDI	2014 / 10	Revisione della CDI del 1971. Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
India	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1994. Ripresa delle trattative in fase di preparazione.
Indonesia	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1988. Per il momento l'Indonesia non intende avviare nuovi negoziati.
Israele	Revisione della CDI	2011 / 3	Revisione della CDI del 2003 Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Kazakistan	Revisione della CDI	2018 / 1	Revisione della CDI del 1999.
Kenya	Nuova CDI	2019 / 2	
Lettonia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2002.
Libia	Nuova CDI	2007 / 2	Negoziati al momento sospesi.
Malaysia	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1974. Per il momento la Malaysia non intende avviare nuovi negoziati.
Nigeria	Nuova CDI	2017 / 3	
Qatar	Revisione della CDI	2020	Revisione della CDI del 2009.
Ruanda	Nuova CDI	2017 / 1	
Russia	Revisione della CDI	2017 / 2	Revisione della CDI del 1995.
Senegal	Nuova CDI	2008 / 2	
Serbia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 2007.
Singapore	Revisione della CDI	2018 / 1	Revisione della CDI del 2011.

Partner	Oggetto dei negoziati	Avvio/ tornate	Osservazioni
Siria	Nuova CDI	2005 / 1	Negoziati al momento sospesi.
Slovacchia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1997.
Slovenia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1996. Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Spagna	Revisione della CDI	2020 / 2	Revisione della CDI del 1966.
Sri Lanka	Revisione della CDI	2017 / 2	Revisione della CDI del 1983.
Sudafrica	Revisione della CDI	2009 / 2	Revisione della CDI del 2007. Negoziati conclusi. In attesa della decisione di firmare da parte del Sudafrica.
Tagikistan	Revisione della CDI	2015	Revisione della CDI del 2010. Negoziati conclusi. Procedura di approvazione in corso.
Tunisia	Revisione della CDI	2017	Revisione della CDI del 1994.
USA	Revisione della CDI	-	Revisione della CDI del 1996. Avvio dei negoziati in fase di preparazione.
Vietnam	Revisione della CDI	2015	Revisione della CDI del 1996.
Zimbabwe	Nuova CDI	1999 / 3	

10.1.6 Missioni economiche, incontri di lavoro bilaterali e incontri delle commissioni economiche miste

Principali missioni e incontri di lavoro bilaterali del capo del DEFR e della segretaria di Stato della SECO in Svizzera e all'estero

(Stato: 31 dicembre 2021)

Partner	Formato, luogo e data
Arabia Saudita	Incontro di lavoro virtuale del capo del DEFR con il ministro del commercio al-Qasabi (14 gennaio)
ASEAN ¹³⁹	Incontro virtuale («Open-ended Troika Dialogue») del capo del DEFR con i ministri dell'economia dell'ASEAN (13 settembre)
Austria	Incontro di lavoro del capo del DEFR con il ministro dell'economia Schramböck (Vienna, 2 marzo)
Emirati Arabi Uniti	Incontro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il vice primo ministro e ministro della finanze Sheikh Maktoum bin Muhammad, il ministro dell'economia al-Marri e il ministro per il turismo nonché commissario di Expo 2020 Dubai Sheikh Nahyan bin Mubarak (Dubai, 29 ottobre)
Francia	Incontro di lavoro congiunto del capo del DEFR e del capo del DFF con il ministro dell'economia e delle finanze Le Maire (Berna, 31 marzo)
Germania	Incontro di lavoro virtuale della segretaria di Stato della SECO con la segretaria di Stato presso il ministero federale dell'economia e dell'energia Dörr-Voss (15 giugno)
Germania, Liechtenstein, Austria	Incontro quadrilaterale annuale virtuale dei ministri dell'economia (1° marzo)
Giappone	Incontro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il primo ministro Suga (Tokyo, 24 luglio)
Iran	Incontro di lavoro telefonico del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente Rouhani (16 febbraio)
Israele	Incontro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente Herzog, il primo ministro Bennett e la ministra per l'innovazione, la scienza e la tecnologia Farkash-Hacohen (Gerusalemme, 28 ottobre)

¹³⁹ *Association of Southeast Asian Nations*: Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailandia, Vietnam.

Partner	Formato, luogo e data
Kazakistan	Incontro di lavoro virtuale del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente Tokayev (18 maggio) Incontro di lavoro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente Tokyavev (Ginevra, 29 novembre)
Liechtenstein	Incontro di lavoro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il capo del governo Risch (Berna, 22 aprile)
Messico	Incontro di lavoro virtuale della segretaria di Stato della SECO con la vice ministra per il commercio estero de la Mora Sánchez (8 giugno)
Regno Unito	Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con il ministro del commercio Jayawardena (Berna, 21 aprile)
Russia	Incontro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente Putin (Ginevra, 16 giugno)
Spagna	Incontro di lavoro della segretaria di Stato della SECO con la segretaria di Stato presso il ministero per l'industria, il commercio e il turismo Méndez Bértolo (Berna, 20 aprile)
Territori palestinesi occupati	Incontro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abbas e con il ministro dell'economia Osaily (Ramallah, 28 ottobre)
USA	Incontro di lavoro virtuale del capo del DEFR con la segretaria al commercio Raimondo (10 maggio) Incontro di lavoro virtuale del capo del DEFR con la rappresentante per il commercio Tai (USTR) (19 maggio) Incontro del presidente Confederazione Guy Parmelin con il presidente Biden (Ginevra, 15 giugno) Visita di lavoro del presidente della Confederazione Guy Parmelin a Washington e incontro con il vice segretario al commercio Graves e con il segretario dei trasporti Buttigieg (Washington, 17-19 novembre) Incontro della segretaria di Stato della SECO con il vice USTR White (Washington, 19 novembre)
Vietnam	Incontro del presidente della Confederazione Guy Parmelin con il presidente Phuc (Berna, 26 novembre)

Commissioni economiche miste

(Stato: 31 dicembre 2021)

Partner	Tornata negoziale, luogo e data
Brasile	10° incontro, videoconferenza, 19 aprile
Filippine	4° incontro, videoconferenza, 17 giugno
India	18° incontro, videoconferenza, 9 settembre
Cina	26° incontro, videoconferenza, 14 settembre
Italia	12° incontro, Roma, 16 settembre
Serbia	10° incontro, Belgrado, 21 settembre
Arabia Saudita	12° incontro, Riad, 25 ottobre
Germania	43° incontro, San Gallo, 8/9 novembre
USA	14° incontro, Washington, 16 novembre
Russia	21° incontro, Berna, 19 novembre
Colombia	1° incontro, Bogotá, 23 novembre
Ucraina	13° incontro, Kiev, 2 dicembre
Austria	Colloqui bilaterali, videoconferenza, 9 dicembre

10.1.7 Esportazioni soggette alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego

Dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021 sono state trattate in base all'ordinanza del 3 giugno 2016¹⁴⁰ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) e all'ordinanza del 21 agosto 2013¹⁴¹ sul controllo dei composti chimici (OCCC) le seguenti domande (le statistiche dettagliate delle autorizzazioni rilasciate e delle domande rifiutate sono consultabili sul sito della SECO¹⁴²).

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
Allegato 2, parte 1 OBDI – Elenco dei beni nucleari	16	1,6
Allegato 2, parte 2 OBDI – Elenco dei beni <i>dual-use</i>	1530	383,6

¹⁴⁰ RS 946.202.1

¹⁴¹ RS 946.202.21

¹⁴² www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Prodotti industriali (dual-use) e beni militari speciali (Licensing) > dal 2015 (stato: 13 dicembre 2021).

Categoria di beni	Numero	Valore in mio. fr.
Allegato 3 OBDI – Elenco dei beni militari speciali	156	58,3
Allegato 5 OBDI – Beni non soggetti a controlli internazionali delle esportazioni	111	6,6
Convenzione sulle armi chimiche – Composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari	52	0,5
Autorizzazioni secondo l'art. 3 cpv. 4 OBDI	1	0,15
Certificati d'importazione	505	375,4
Licenze generali		
Autorizzazione generale ordinaria d'esportazione (AGO) ai sensi dell'OBDI	162	–
Autorizzazione generale straordinaria d'esportazione (AGS) ai sensi dell'OBDI	40	–
Permesso generale d'esportazione (PG) ai sensi dell'OCCC	10	–
Notifiche di rifiuto	2	1,3

10.1.8 Sanzioni: modifiche ad allegati e a ordinanze¹⁴³

Modifica del	Ordinanza, allegato
2 dicembre 2020	RS 946.206 Ordinanza del 7 agosto 1990 che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq, allegato
11 dicembre 2020	RS 946.231.116.9 Ordinanza dell'11 dicembre 2020 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
17 dicembre 2020	RS 946.206, allegato
21 dicembre 2020	RS 946.231.12 Ordinanza del 22 giugno 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica democratica del Congo, allegato 2
15 gennaio 2021	RS 946.231.11 Ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti), allegato
19 gennaio 2021	RS 946.206, allegato
2 febbraio 2021	RS 946.231.172.7 Ordinanza dell'8 giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria, allegato 7

¹⁴³ Tra il 28 novembre 2020 e il 30 settembre 2021. Tutte le modifiche ad allegati e a ordinanze effettuate nell'anno in rassegna possono essere consultate sul sito della SECO al seguente indirizzo: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni / Embarghi > Modifiche del 2021 (stato: 13 dicembre 2021).

Modifica del	Ordinanza, allegato
22 febbraio 2021	RS 946.203 Ordinanza del 2 ottobre 2000 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban, allegato 2
23 febbraio 2021	RS 946.231.123.6 Ordinanza del 14 marzo 2014 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Centrafricana, allegato
24 febbraio 2021	RS 946.203, allegato 2
1° marzo 2021	RS 946.231.169.4 Ordinanza del 13 maggio 2009 che istituisce provvedimenti nei confronti della Somalia, allegato 1
3 marzo 2021	RS 946.231.179.8 Ordinanza del 5 dicembre 2014 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen, allegato
8 marzo 2021	RS 946.231.18 Ordinanza del 25 maggio 2005 che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan, allegato
18 marzo 2021	RS 946.231.178.5 Ordinanza del 28 marzo 2018 che istituisce provvedimenti nei confronti del Venezuela, allegato 1
19 marzo 2021	RS 946.231.116.9, allegato 1
24 marzo 2021	RS 946.231.176.72 Ordinanza del 27 agosto 2014 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggravamento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina, allegato 3
24 marzo 2021	RS 946.203, allegato 2
31 marzo 2021	RS 946.231.157.5 Ordinanza del 17 ottobre 2018 che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar, allegato 1
6 aprile 2021	RS 946.231.179.8, allegato
6 aprile 2021	RS 946.231.123.6, allegato
7 aprile 2021	RS 946.203, allegato 2
16 aprile 2021	RS 946.206, allegato
19 aprile 2021	RS 946.231.149.82 Ordinanza del 30 marzo 2011 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia, allegati 3 e 5
27 aprile 2021	RS 946.231.143.6 Ordinanza dell'11 novembre 2015 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, allegato 7
27 aprile 2021	RS 946.231.172.7
29 aprile 2021	RS 946.231.157.5, allegato 1
30 aprile 2021	RS 946.231.149.82, allegati 2 e 5
5 maggio 2021	RS 946.231.149.82, allegati 3 e 5
10 maggio 2021	RS 946.231.157.5, allegato 1
20 maggio 2021	RS 946.231.172.7, allegato 7

Modifica del	Ordinanza, allegato
10 giugno 2021	RS 946.231.172.7, allegato 7
18 giugno 2021	RS 946.203, allegato 2
30 giugno 2021	RS 946.231.157.5, allegato 1
1° luglio 2021	RS 946.206, allegato
6 luglio 2021	RS 946.231.116.9, allegato 1
11 agosto 2021	RS 946.231.116.9 Ordinanza dell'11 agosto 2021 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia
12 agosto 2021	RS 946.231.158.5 Ordinanza del 24 giugno 2020 che istituisce provvedimenti nei confronti del Nicaragua, allegato
12 agosto 2021	RS 946.231.149.82, allegati 3 e 5
17 agosto 2021	RS 946.231.143.6, allegato 6
23 agosto 2021	RS 946.231.138.3 Ordinanza del 1° giugno 2012 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea-Bissau, allegato 2
6 settembre 2021	RS 946.231.138.1 Ordinanza del 24 febbraio 2010 che istituisce provvedimenti nei confronti della Guinea, allegato 2
7 settembre 2021	RS 946.203, allegato 2
9 settembre 2021	RS 946.206, allegato
21 settembre 2021	RS 946.231.176.72, allegato 3
22 settembre 2021	RS 946.206, allegato

10.2

Allegati da approvare

Parte 2: Allegato secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne (per approvazione)



22.xxx

**Messaggio
concernente l'approvazione della decisione n. 2/2021 del
comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito che
modifica l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno
Unito**

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva la decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito sulla modifica dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Compendio

Dall'entrata in vigore dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito, il 1° gennaio 2021, il cumulo con materiali originari dell'UE non è più possibile nel commercio preferenziale di merci. La decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito che modifica l'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito introduce nuove norme di origine e ripristina il cumulo con materiali provenienti dall'UE.

Situazione iniziale

L'Accordo commerciale dell'11 febbraio 2019 tra la Svizzera e il Regno Unito è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Da allora il cumulo con materiali originari dell'UE non è più possibile nel commercio bilaterale preferenziale tra il nostro Paese e il Regno Unito. Ciò ha avuto un impatto fortemente negativo sulle catene di valore transfrontaliere Svizzera–Regno Unito e quindi anche sulle nostre aziende. Le difficoltà di cumulo sono dovute alle norme di origine definite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito, in vigore dal 1° gennaio 2021, che non sono in linea con la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee. Per ripristinare e garantire nuovamente le possibilità di cumulo nei rapporti tra la Svizzera e il Regno Unito è necessaria una modifica dell'Accordo commerciale Svizzera–Regno Unito. Basandosi sulla dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine dell'11 febbraio 2019, i due Paesi hanno concordato il 16 luglio 2021, dopo intensi negoziati, di incorporare le norme di origine rivedute della suddetta Convenzione nelle reciproche relazioni bilaterali. Questo adeguamento del protocollo di origine ripristina il cumulo con materiali provenienti dall'UE nel commercio bilaterale tra Svizzera e Regno Unito. Dall'entrata in vigore dell'Accordo commerciale tra questi due Paesi, gli operatori economici svizzeri chiedono che il protocollo di origine sia adeguato urgentemente affinché questa possibilità di cumulo sia riammessa. La relativa decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito viene applicata a titolo provvisorio dal 1° settembre 2021.

Contenuto del progetto

La suddetta decisione prevede di sostituire l'appendice dell'allegato 1 dell'Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito con un nuovo protocollo di origine. Il contenuto del protocollo corrisponde alle norme di origine rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee e comprende inoltre alcuni aggiustamenti redazionali e tecnici necessari per tener conto del contesto bilaterale.

Messaggio

1 Situazione iniziale

1.1 1.1 Necessità di agire e obiettivi

L'Accordo commerciale dell'11 febbraio 2019¹ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Accordo commerciale CH–UK) è entrato in vigore il 1° gennaio 2021. Il testo normativo traspone nei rapporti Svizzera–Regno Unito diversi accordi pertinenti tra Svizzera e Unione europea (UE), tra cui l'Accordo del 22 luglio 1972² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio, ALS) e l'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Per quanto riguarda le norme di origine, questi due accordi con l'UE si basano sulla Convenzione regionale del 15 giugno 2011⁴ sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), di cui fanno tra l'altro parte sia l'UE sia la Svizzera. Con la trasposizione di questi accordi nei rapporti Svizzera–Regno Unito, le corrispondenti norme di origine sono confluite nei rapporti bilaterali tra i due Paesi. La Convenzione PEM crea una zona di origine: i materiali che soddisfano le sue norme di origine in un determinato Paese sono riconosciute ai fini dell'applicazione delle norme di origine nel Paese di fabbricazione del prodotto finale (= cumulo diagonale). I requisiti rilevanti per il cumulo secondo le regole della Convenzione PEM sono stati recepiti nell'Accordo commerciale CH–UK. All'atto del cumulo, il valore aggiunto (produzione di materiali o lavorazione in fasi di produzione) prodotto in diversi Paesi partner di libero scambio, viene sommato per soddisfare i criteri per l'ottenimento dello status di prodotto originario.

Il 30 dicembre 2020 l'UE e il Regno Unito hanno firmato l'Accordo di commercio e cooperazione (TCA), applicandolo provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 e ponendolo in vigore il 1° maggio 2021. Il Regno Unito non ha però aderito alla Convenzione PEM e il TCA prevede unicamente il cumulo tra Regno Unito e UE. Nei loro rapporti commerciali bilaterali è quindi escluso il cumulo con materiali provenienti da altri partner di libero scambio quali la Svizzera. Inoltre, dato che le norme di origine del TCA non sono identiche a quelle dell'Accordo commerciale CH–UK, dal 1° gennaio 2021 il cumulo con materiali originari dell'EU negli scambi preferenziali tra Svizzera e Regno Unito non era più possibile. Questo perché una disposizione dell'Accordo commerciale CH–UK subordina la possibilità di cumulo alla presenza di norme di origine identiche. Questa situazione concerne anche i materiali originari della Turchia, perché a seguito dell'unione doganale UE-Turchia l'accordo di libero scambio tra Regno Unito e Turchia contiene le stesse norme di origine del TCA.

1 RS 0.946.293.671

2 RS 0.632.401

3 RS 0.916.026.81

4 RS 0.946.31

Le norme di origine della Convenzione PEM erano state per diverso tempo oggetto di negoziati di revisione, conclusisi a novembre 2019 con un accordo di principio su un testo di base (con riserva di alcune Parti contraenti). Secondo il decreto federale del 19 marzo⁵ che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS finalizzate all'applicazione bilaterale transitoria della revisione della Convenzione PEM e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche di altri accordi internazionali in relazione alla Convenzione PEM, la Svizzera e la maggior parte delle altre Parti contraenti della Convenzione PEM hanno introdotto le norme di origine rivedute nei loro accordi di libero scambio (le cosiddette «norme transitorie»). Queste norme vengono quindi applicate a livello bilaterale fino a quando non saranno adottate formalmente dal comitato misto della Convenzione PEM. L'introduzione delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM tra la Svizzera e i suoi partner PEM (dal 1° settembre 2021), UE compresa, complica nel contesto bilaterale Svizzera–Regno Unito le possibilità di cumulo limitate, basate sulle attuali regole PEM recepite dall'Accordo commerciale CH–UK.

Questo sviluppo era già prevedibile al momento della firma e ratifica dell'Accordo commerciale CH–UK. Nella dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine dell'11 febbraio 2019 la Svizzera e il Regno Unito hanno pertanto convenuto di intraprendere i lavori necessari per aggiornare al più presto il protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio per tenere conto degli esiti di questo processo di revisione della Convenzione PEM.

In base a questa dichiarazione congiunta, Svizzera e Regno Unito hanno convenuto di incorporare le norme di origine rivedute della Convenzione PEM nelle loro relazioni bilaterali. Ciò permette inoltre di tener conto degli ultimi sviluppi in questo campo e di trovare una soluzione alla maggior parte dei suddetti problemi di cumulo dell'origine: nel commercio bilaterale Svizzera–Regno Unito il cumulo con materiali originari dell'UE e della Turchia sarà nuovamente ammesso e garantito a lungo termine. Per quanto concerne il cumulo dell'origine, sarà inoltre possibile garantire la permeabilità tra le norme di origine vigenti e rivedute della Convenzione PEM e quindi la possibilità di cumulo con materiali di altri partner PEM o la cui origine è retta dalle regole PEM attuali. La possibilità di cumulo con materiali svizzeri nei rapporti tra Regno Unito e UE non può invece essere influenzata da un accordo tra la Svizzera e il Regno Unito. Ciò richiederebbe una modifica del TCA.

1.2 Alternative esaminate

Nel corso delle discussioni con il Regno Unito sono state esaminate numerose opzioni, oltre a quella di introdurre le norme di origine rivedute della Convenzione PEM. La Svizzera ha in particolare suggerito al Regno Unito di aderire alla convenzione PEM per rendere nuovamente possibile il cumulo diagonale. L'opzione è però stata rifiutata, apparentemente per ragioni politiche. Il nostro Paese ha allora proposto di adattare soltanto le disposizioni sul cumulo per consentire il cumulo con materiali originari dell'UE. Il Regno Unito ha però scartato anche questa opzione.

⁵ FF 2021 678

dei capitoli 50–63 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983¹² sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA). Il paragrafo 4 limita il cumulo totale per i suddetti prodotti tessili al commercio bilaterale tra due Parti contraenti. Il paragrafo 5 consente alle Parti contraenti di estendere unilateralmente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 per l'importazione di prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA. La Svizzera e il Regno Unito hanno deciso che, conformemente a questa opzione prevista nelle norme di origine rivedute della Convenzione PEM, dovrà essere concordata l'estensione del cumulo totale ai prodotti tessili dei capitoli 50–63 del SA. La Svizzera attua già questo cumulo totale per i prodotti tessili nell'ambito delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM.

Art. 8 Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Le condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine sono definite in un articolo separato delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM. Al paragrafo 2, modificato, la Svizzera e il Regno Unito convengono che il cumulo secondo l'articolo 7 può essere applicato alle merci che hanno acquisito il carattere originario a seguito dell'applicazione delle norme di origine sancite dalla Convenzione PEM o di altre norme di origine che le Parti possono convenire successivamente. Nella nota a piè di pagina relativa al paragrafo 2 le Parti confermano che tale capoverso è applicabile sia al TCA sia all'accordo di libero scambio tra la Turchia e il Regno Unito del 29 dicembre 2020. Negli scambi bilaterali tra la Svizzera e il Regno Unito risultano così garantiti la permeabilità tra le norme di origine attuali e quelle rivedute della Convenzione PEM nonché il cumulo con materiali originari dell'UE e della Turchia.

Con il paragrafo 6 è stata inoltre aggiunta una clausola negoziale per l'introduzione del cumulo esteso con determinati partner di libero scambio al di fuori della Convenzione PEM.

Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Secondo le norme di origine rivedute della Convenzione PEM le Parti contraenti possono convenire tra loro di rilasciare e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine elencate nell'articolo 17, ossia il certificato di circolazione EUR.1 o la dichiarazione di origine (art. 17 par. 4).

Al posto di questa disposizione facoltativa prevista dalla Convenzione PEM, la Svizzera e il Regno Unito hanno concordato bilateralmente l'emissione e la trasmissione elettronica delle prove dell'origine (art. 18 par. 5 per la dichiarazione di origine e art 20^{bis} per il certificato di circolazione EUR.1).

Art. 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1

Il riferimento alle norme transitorie («transitional rules»), previsto nelle norme di origine rivedute della Convenzione PEM, viene cancellato perché nei rapporti bilaterali sono introdotte unicamente le norme di origine rivedute della Convenzione PEM.

¹² RS 0.632.11

Il nostro Collegio ritiene che la condizione della salvaguardia di importanti interessi della Svizzera sia adempiuta per i seguenti motivi:

Dall'entrata in vigore dell'Accordo commerciale CH–UK, gli operatori economici svizzeri chiedono che il protocollo di origine sia adeguato urgentemente affinché il cumulo con materiali provenienti dall'UE sia nuovamente possibile. Secondo gli esportatori svizzeri, questa possibilità di cumulo è essenziale per poter beneficiare delle condizioni di accesso preferenziali al mercato del Regno Unito.

Dal 1° settembre 2021 è possibile introdurre bilateralmente con tutti i partner PEM della Svizzera le norme di origine rivedute. Senza una modifica del protocollo di origine dell'Accordo commerciale CH–UK, quest'introduzione complicherebbe ulteriormente il cumulo nel contesto bilaterale tra la Svizzera e il Regno Unito, che è possibile solo in misura limitata dal 1° gennaio 2021 e si basa sulle attuali regole PEM riprese nell'Accordo commerciale CH–UK. Da qui l'urgenza di adattare il protocollo di origine a partire dal 1° settembre 2021.

Inoltre, l'introduzione delle norme di origine rivedute della Convenzione PEM ha un impatto positivo sulla nostra economia: nel commercio con il Regno Unito la maggiore flessibilità delle regole di lista e la semplificazione delle procedure – in particolare quella sull'attestazione dell'origine – permetteranno alle imprese di risparmiare sui costi d'amministrazione dell'origine preferenziale.

Il nostro Collegio ha pertanto deciso di applicare a titolo provvisorio la decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito a partire dal 1° settembre 2021. Le commissioni competenti dell'Assemblea federale sono state consultate il 25 giugno 2021 (Commissione della politica estera del Consiglio nazionale) e il 16 agosto 2021 (Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati) conformemente all'articolo 152 capoverso 3^{bis} LParl.

Secondo l'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa se il Consiglio federale, entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria, non ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato. Con la presentazione del presente messaggio il termine previsto è stato rispettato.

Decreto federale

Disegno

che approva la decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito sulla modifica dell’Accordo commerciale tra la Svizzera e il Regno Unito

del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione (Cost.)¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ È approvata la decisione n. 2/2021 del 16 luglio 2021³ del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito che modifica l’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale dell’11 febbraio 2019⁴ tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la decisione n. 2/2021.

Art. 2

Il presente decreto federale sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

¹ RS 101

² FF

³ RU 2021 546

⁴ RS 0.946.293.671



Traduzione

Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito che modifica l’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019

Adottata il 16 luglio 2021
Applicato provvisoriamente dal 1° settembre 2021

Il comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito,

riconfermando il desiderio della Svizzera e del Regno Unito di continuare ad applicare tra di loro con la minima interruzione o perturbazione possibile e in modo reciprocamente vantaggioso i diritti e i doveri precedentemente sanciti dagli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea di cui all’articolo 1 dell’Accordo commerciale tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, fatto a Berna l’11 febbraio 2019¹ («Accordo commerciale»);

ricordando che l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, fatto a Bruxelles il 22 luglio 1972² («Accordo di libero scambio»), è integrato nell’Accordo commerciale e ne diviene parte integrante;

rilevando che le norme di origine dell’Accordo di libero scambio integrato sono stabilite nel Protocollo n. 3 dell’Accordo di libero scambio relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato al momento dell’integrazione nell’appendice dell’allegato 1 dell’Accordo commerciale;

ricordando che l’obiettivo principale dell’Accordo commerciale, stabilito all’articolo 3, è «di preservare le relazioni commerciali attualmente in essere tra le Parti conformemente agli accordi commerciali tra Svizzera e Unione europea» e che la possibilità del cumulo di materiale originario dell’UE è un elemento importante per raggiungere questo obiettivo;

¹ RS 0.946.293.671
² RS 0.632.401

considerando che il Regno Unito non è Parte contraente della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («Convenzione PEM»)³, ma che il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio integrato, di cui all'appendice dell'allegato 1 dell'Accordo commerciale, traspone le disposizioni della Convenzione PEM nel contesto bilaterale;

considerando che, conformemente all'appendice dell'allegato I dell'Accordo commerciale, gli allegati I–IVb all'appendice I della Convenzione PEM sono integrati nel Protocollo n. 3 e si applicano *mutatis mutandis*;

riconoscendo che le norme rivedute saranno attuate gradualmente a partire dal 1° settembre 2021 dalla maggior parte dei membri della Convenzione PEM, con conseguente modifica delle norme di origine negli accordi pertinenti, compreso l'Accordo di libero scambio;

ricordando la Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine, firmata l'11 febbraio 2019, che riconosce che un approccio trilaterale alle norme di origine, che coinvolga l'Unione europea, è l'esito auspicabile per gli accordi commerciali tra la Svizzera, il Regno Unito e l'Unione europea. Tale approccio permetterebbe infatti di replicare i flussi commerciali esistenti e garantirebbe il riconoscimento reciproco, in fase di esportazione, del materiale originario della Svizzera, del Regno Unito e dell'Unione europea, in linea con la finalità degli accordi commerciali tra la Svizzera e l'Unione europea;

riconfermando l'intenzione delle Parti, espressa nella Dichiarazione comune, di voler adottare le necessarie misure per emendare il Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio al fine di replicare gli esiti del processo di revisione della Convenzione PEM come concordati dalle Parti di tale Convenzione;

considerando che le norme PEM rivedute sono ampiamente simili alle norme di origine dell'Accordo del 24 dicembre 2020 sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'altra;

riconoscendo l'opportunità del cumulo dell'origine per le merci che hanno ottenuto il carattere originario con l'applicazione delle norme d'origine dell'Accordo commerciale, garantendo al tempo stesso la certezza agli operatori economici per continuare a facilitare gli scambi tra le Parti;

desiderosi di integrare le norme PEM rivedute nell'Accordo commerciale, garantendo così la massima armonizzazione possibile delle norme di origine tra le Parti e gli altri Paesi firmatari della Convenzione PEM;

riconfermando il desiderio della Svizzera e del Regno Unito di promuovere le catene di valore regionali efficienti consentendo il riconoscimento del materiale originario della Svizzera, del Regno Unito e dell'Unione europea nelle esportazioni reciproche;

riconfermando gli obiettivi fissati nella Dichiarazione comune per un approccio trilaterale in materia di norme di origine, firmata l'11 febbraio 2019;

affermando l'intenzione di entrambe le Parti di modernizzare le norme di origine nell'Accordo commerciale;

rilevando che il Comitato misto Svizzera–Regno Unito istituito secondo le disposizioni dell'Accordo di libero scambio integrato può decidere di modificare un allegato, un'appendice, un protocollo o una nota dell'Accordo di libero scambio integrato e che gli emendamenti all'Accordo di libero scambio integrato si riflettono nell'allegato 1 dell'Accordo commerciale;

decide:

1. L'appendice dell'allegato 1 dell'Accordo commerciale è sostituita dal testo allegato alla presente decisione.
2. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'ultima Parte ha notificato all'altra Parte, tramite uno scambio di lettere, l'adempimento dei propri requisiti interni.
3. In attesa della sua entrata in vigore, le Parti applicano la presente decisione a titolo provvisorio, conformemente alle rispettive disposizioni e procedure interne. Tale applicazione provvisoria ha effetto a partire dal 1° settembre 2021, purché le Parti si siano notificate entro tale data l'adempimento delle rispettive procedure e dei requisiti interni previsti per un'applicazione provvisoria. In caso contrario, l'applicazione provvisoria ha effetto il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'ultima Parte ha notificato all'altra Parte, tramite uno scambio di lettere, l'adempimento dei propri requisiti interni.

Firmata in duplice copia in lingua inglese ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 4 del regolamento interno del comitato misto dell'Accordo commerciale Svizzera–Regno Unito adottato con decisione n. 1/2021 dell'8 giugno 2021.

Per
la Svizzera:

Berna, 16 luglio 2021
Thomas A. Zimmermann

Per
il Regno Unito:

Londra, 16 luglio 2021
Cathryn Law

*Allegato alla decisione n. 2/2021
del comitato misto commerciale Svizzera–Regno Unito*

«Appendice all'allegato 1»

Protocollo n. 3

concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa

Indice

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Titolo II Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale

Art. 3 Prodotti interamente ottenuti

Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Art. 5 Norma di tolleranza

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Art. 7 Cumulo dell'origine

Art. 8 Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Art. 9 Unità da prendere in considerazione

Art. 10 Assortimenti

Art. 11 Elementi neutri

Art. 12 Separazione contabile

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 13 Principio della territorialità

Art. 14 Non modificazione

Art. 15 Esposizioni

Titolo IV Restituzione o esenzione

Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

Titolo V Prova dell'origine

Art. 17 Requisiti di carattere generale

Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Art. 19 Esportatore autorizzato

Art. 20	Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1
Art. 20 ^{bis}	Certificati di circolazione EUR.1 emessi elettronicamente
Art. 21	Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
Art. 22	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Art. 23	Validità della prova dell'origine
Art. 24	Zone franche
Art. 25	Requisiti per l'importazione
Art. 26	Importazioni con spedizioni scaglionate
Art. 27	Esonero dalla prova dell'origine
Art. 28	Discordanze ed errori formali
Art. 29	Dichiarazione del fornitore
Art. 30	Importi espressi in euro
Titolo VI	Principi di cooperazione e prove documentali
Art. 31	Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Art. 32	Composizione delle controversie
Titolo VII	Cooperazione amministrativa
Art. 33	Notifica e cooperazione
Art. 34	Controllo delle prove dell'origine
Art. 35	Controllo delle dichiarazioni del fornitore
Art. 36	Sanzioni
Titolo VIII	Applicazione del Protocollo n. 3
Art. 37	Spazio economico europeo
Art. 38	Liechtenstein
Art. 39	Repubblica di San Marino
Art. 40	Principato di Andorra
Art. 41	Ceuta e Melilla
Art. 42	Prodotti in transito o in deposito

Elenco degli allegati

Allegato I	Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Allegato II	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
Allegato III	Testo della dichiarazione di origine
Allegato IV	Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1
Allegato V	Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla
Allegato VI	Dichiarazione del fornitore
Allegato VII	Dichiarazione a lungo termine del fornitore
Allegato VIII	Elenco dei Paesi

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

- a) per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
- b) il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
- c) con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
 - i) spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario, oppure
 - ii) accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- d) per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana)⁴;
- e) per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella Parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano

⁴ RS 0.632.20 allegato 1A.8

essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella Parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

- f) per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
- g) per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
- h) per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
- i) per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- j) per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
- k) per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- l) il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una Parte;
- m) per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari dell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice;
- n) per «valore dei materiali non originari» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Parte esportatrice. Tale definizione si applica, *mutatis mutandis*, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

Titolo II

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2 Requisiti di carattere generale

Ai fini dell'applicazione del presente accordo si considerano prodotti originari di una Parte:

- a) i prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 3;
- b) i prodotti ottenuti in una Parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale Parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 3 Prodotti interamente ottenuti

1. sono considerati interamente ottenuti in una Parte:

- a) i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
- b) le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- g) i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
- h) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
- i) i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
- j) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
- k) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- l) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- m) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

- a) che sono immatricolate nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice;
- b) che battono bandiera della Parte esportatrice o della Parte importatrice;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - i) appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, a cittadini della Parte esportatrice o della Parte importatrice o di uno Stato membro dell'Unione europea o, oppure
 - ii) appartengono a società:
 - la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella Parte esportatrice o nella Parte importatrice o in uno Stato membro dell'Unione europea, e
 - appartengono, in misura non inferiore al 50 per cento, alla Parte esportatrice o alla Parte importatrice o a uno Stato membro dell'Unione europea oppure a enti pubblici o a cittadini di dette Parti.

3. Ai fini del paragrafo 2, per quanto riguarda la Svizzera i termini «Parte esportatrice» e «Parte importatrice» comprendono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Art. 4 Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1. Fatti salvi il paragrafo 3 e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una Parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.

2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una Parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle Parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4 del presente articolo, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli

stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella Parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Art. 5 Norma di tolleranza

1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

- a) il 15 per cento del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
- b) il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2. Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una Parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Art. 6 Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
- g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
- n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- o) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
- p) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- q) la macellazione degli animali;
- r) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Parte esportatrice su quel prodotto.

Art. 7 Cumulo dell'origine

1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della Parte esportatrice quando sono esportati nell'altra Parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di quell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella Parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della Parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari dell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII è considerato originario della Parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari dell'altra Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della Parte o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella Parte esportatrice.

3. Fatto salvo l'articolo 2, con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Parte diversa dalla Parte esportatrice o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII si considerano effettuate nella Parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale Parte esportatrice.

4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le Parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Parte importatrice si considerano effettuate nella Parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale Parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola zona di cumulo.

5. Ogni Parte può decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63.

6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi 3 e 4, i prodotti originari sono considerati originari della Parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.

7. I prodotti originari delle Parti o di qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella Parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati nell'altra Parte.

Art. 8 Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

- a) un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII che partecipa all'acquisizione del carattere originario e qualsiasi Parte; e
- b) le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente Protocollo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1 lettera b), il cumulo di cui all'articolo 7 può essere applicato alle merci che hanno acquisito il carattere originario mediante applicazione di

norme di origine conformemente all'appendice I e alle disposizioni pertinenti dell'appendice II della Convenzione PEM o di altre norme di origine eventualmente concordate successivamente dalle Parti⁵.

3. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati in una pubblicazione ufficiale di ogni Parte, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

4. La prova dell'origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome inglese della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

5. Le Parti possono convenire di derogare all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui paragrafo 4⁶.

6. Le Parti convengono di riesaminare periodicamente la possibilità di estendere il cumulo ai Paesi con cui ciascuna di esse ha concluso un accordo di libero scambio. Il primo riesame si svolge entro due anni dall'entrata in vigore della decisione n. 2/2021 del Comitato misto commerciale Regno Unito–Svizzera

Art. 9 Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente Protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente Protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

⁵ Le parti convengono che il paragrafo si applica all'Accordo commerciale e di cooperazione del 24 dicembre 2020 tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e all'Accordo di libero scambio del 29 dicembre 2020 tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Turchia a partire dall'applicazione provvisoria della Decisione n. 2/2021 del Comitato misto commerciale Regno Unito–Svizzera.

⁶ Le parti convengono di derogare all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno Parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 10 Assortimenti

1. Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 11 Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Art. 12 Separazione contabile

1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.

2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.

3. La Parte esportatrice può chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente Protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della Parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella Parte esportatrice.

4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della Parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

Titolo III Requisiti territoriali

Art. 13 Principio di territorialità

1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il paragrafo 3, le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella Parte interessata.

2. I prodotti originari esportati da una Parte verso un altro Paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- a) che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati; e
- b) che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel Paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della Parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:

- a) tali materiali siano interamente ottenuti nella Parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e
- b) si possa dimostrare alle autorità doganali che:
 - i) i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati, e
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte esportatrice con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della Parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale Parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4.

7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della Parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Art. 14 Non modificazione

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano il presente Protocollo e dichiarati per l'importazione in una Parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla Parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della Parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel Paese o nei Paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nei Paesi terzi di transito.

3. Fatto salvo il titolo V del Protocollo, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nei Paesi terzi di frazionamento.

4. In caso di dubbio la Parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

- a) documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
- b) prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
- c) un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali dei Paesi di transito o di frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nei Paesi di transito o di frazionamento; oppure
- d) qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Art. 15 Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un Paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una Parte beneficiano, all'importazione, del presente Accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha inviato detti prodotti da una Parte verso il Paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario nell'altra Parte;
 - c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e
 - d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali della Parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V del presente Protocollo, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Titolo IV Restituzioni o esenzione

Art. 16 Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una Parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V del presente Protocollo, non sono soggetti, nella Parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi tra le Parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

Titolo V Prova dell'origine

Art. 17 Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari di una delle Parti importati nell'altra Parte beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

- a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV del presente Protocollo;
- b) nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III del presente Protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente Protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle Parti.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata tra le Parti, tra una Parte e qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII o tra questi Paesi non osta all'uso del cumulo con una Parte o qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII.

4. Ai fini dell'articolo 7, qualora si applichi l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore in una Parte che rilascia una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine cui era stata concessa la deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed è pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti.

Art. 18 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

- a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19; oppure
- b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una Parte e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della Parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente Protocollo.
4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III del presente Protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del Paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della Parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta. Le Parti accettano che le dichiarazioni di origine siano trasmesse per via elettronica e direttamente dall'esportatore di una Parte all'importatore dell'altra. Tale approccio ammette l'uso di firme elettroniche o di codici di identificazione.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel Paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della Parte esportatrice dei prodotti.

Art. 19 Esportatore autorizzato

1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della Parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale Parte (l'«esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Art. 20 Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della Parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV dell'appendice A. Detti formulari sono compilati in una lingua ufficiale di una Parte e in conformità con le disposizioni di diritto interno della Parte esportatrice. Se compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente Protocollo.
4. Il certificato di origine è rilasciato dalle autorità competenti della Parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari di una Parte e soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.
5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Art. 20^{bis} Certificati di circolazione EUR.1 emessi elettronicamente

1. In alternativa alle disposizioni sul rilascio dei certificati di circolazione, le Parti accettano i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente. In considerazione del sistema digitalizzato per il rilascio di tali certificati, i requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente sono stabiliti al paragrafo 3.
2. Le Parti si informano reciprocamente sullo stato di attuazione del rilascio dei certificati di circolazione elettronici EUR.1 e su tutte le questioni tecniche relative a tale attuazione (rilascio, presentazione e verifica di un certificato elettronico).

3. Ai certificati di circolazione rilasciati e convalidati elettronicamente non si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'allegato IV, bensì quanto segue:

- a) i timbri a inchiostro utilizzati dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti per convalidare i certificati di circolazione EUR.1 (casella 11) possono essere sostituiti da timbri-immagine o da timbri elettronici;
- b) le caselle 11 e 12 possono contenere firme facsimile o elettroniche invece delle firme originali;
- c) le informazioni nella casella 11 relative alla forma e al numero del documento di esportazione sono indicate solo se così richiesto dalla legislazione nazionale della Parte esportatrice;
- d) i certificati di circolazione devono recare un numero di serie o un codice che permetta di identificarli; e
- e) i certificati di circolazione sono rilasciati in una delle lingue ufficiali delle Parti o in inglese.

Art. 21 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
- b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;
- c) la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;
- d) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della Convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente Protocollo. L'esportatore prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente Protocollo; oppure
- e) è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, è richiesta all'importazione in un'altra Parte contraente applicatrice.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. In deroga all'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY»
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Art. 22 Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. In deroga all'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 deve recare la seguente dicitura: «DUPLICATE»
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Art. 23 Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella Parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della Parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della Parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della Parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Art. 24 Zone franche

1. Le Parti prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una Parte o di un Paese menzionato nell'allegato VIII importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 25 Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della Parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale Parte.

Art. 26 Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27 Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente Protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

- a) le importazioni presentano un carattere occasionale;
- b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; e
- c) per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28 Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Art. 29 Dichiarazione del fornitore

1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una Parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti dall'altra Parte o da un Paese menzionato nell'allegato VIII, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali Parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della Parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente Protocollo.

3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.

4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della Parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Art. 30 Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali di una Parte equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da tale Parte.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dalla Parte interessata.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le Parti si comunicano reciprocamente gli importi in questione.
4. Una Parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 per cento dal risultato della conversione. Una Parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 per cento del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal comitato misto su richiesta di una delle Parti. Nel procedere a detta revisione, il comitato misto tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

Titolo VI
Principi di cooperazione e prove documentali**Art. 31** Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla

dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Ai fini del paragrafo 1 i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Parte o nel Paese menzionato nell'allegato VIII interessato, conformemente al suo diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Parte o nel Paese menzionato nell'allegato VIII interessato, compilati o rilasciati in tale Parte o Paese, conformemente al diritto interno;
- d) dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una Parte in conformità del presente Protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle Parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4. Le autorità doganali della Parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

5. Le autorità doganali della Parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.

6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII i materiali utilizzati, compilate in tale Parte o Paese, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale Parte o Paese menzionato nell'allegato VIII e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente Protocollo.

Art. 32 Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione del presente Protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al comitato misto.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della Parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale Paese.

Titolo VII Cooperazione amministrativa

Art. 33 Notifica e cooperazione

1. Le autorità doganali delle Parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente Protocollo, le Parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Art. 34 Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della Parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente Protocollo.
2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della Parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della Parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della Parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della Parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente Protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Art. 35 Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una Parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della Parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali dell'altra Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della Parte o del Paese menzionato nell'allegato VIII in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.

4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Art. 36 Sanzioni

Ciascuna Parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente Protocollo.

Titolo VIII Applicazione del Protocollo n. 3**Art. 37** Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del Protocollo n. 4 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, concluso il 17 marzo 1993 a Bruxelles, sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia (le «Parti contraenti dello SEE») se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia in Svizzera, a condizione che gli accordi commerciali preferenziali di cui all'articolo 8 siano applicabili tra ogni Parte e le Parti contraenti dello SEE.

Art. 38 Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Art. 39 Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Art. 40 Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Art. 41 Ceuta e Melilla

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari della Svizzera importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati⁷. Le Parti riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente Accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente Protocollo si applica, *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

Art. 42 Prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente allegato possono essere applicate ai prodotti che, alla data dell'applicazione provvisoria o, se anteriore, a quella dell'entrata in vigore della decisione n. 2/2021 del comitato misto commerciale Regno Unito-Svizzera si trovano in transito o sotto sorveglianza doganale in un deposito doganale o in una zona franca. Per tali prodotti la prova dell'origine può essere fornita retroattivamente fino a due anni dopo la data dell'applicazione provvisoria di tale decisione, purché siano state rispettate le disposizioni del presente Protocollo e in particolare l'articolo 14.

⁷ GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1 – Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II del presente Protocollo. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

- a) attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
- b) a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
- c) deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
- d) la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 – Struttura dell'elenco

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
- 2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme

- 3.1. L'articolo 4 del titolo II del presente Protocollo, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una Parte.
- 3.2. In conformità all'articolo 6 del titolo II del presente Protocollo, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II del presente Protocollo, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 per cento del peso», l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali ad uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce...» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
- 3.5. Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
- 3.6. Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

- 4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una Parte sono considerati originari del territorio di tale Parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
- 4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

- 5.1. Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

- 5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
- 5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatisaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

- 6.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 per cento del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la produzione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta e altre fibre tessili liberiane;
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici di polipropilene;
- filamenti sintetici di poliestere;
- filamenti sintetici di poliammide;
- filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
- filamenti sintetici di poliimmide;

- filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
 - filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
 - filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
 - altri filamenti sintetici;
 - filamenti artificiali di viscosa;
 - altri filamenti artificiali;
 - filamenti conduttori elettrici;
 - fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
 - fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
 - fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
 - fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
 - fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
 - fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
 - fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
 - fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
 - altre fibre sintetiche in fiocco;
 - fibre artificiali in fiocco di viscosa;
 - altre fibre artificiali in fiocco;
 - filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
 - prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
 - altri prodotti della voce 5605;
 - fibre di vetro;
 - fibre di metallo;
 - fibre minerali.
- 6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 per cento per tali filati.
- 6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 per cento.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

- 7.1. Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
- 7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

- 8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;
 - i) isomerizzazione.
- 8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
 - a) distillazione sotto vuoto;
 - b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
 - c) cracking;
 - d) reforming;
 - e) estrazione mediante solventi selettivi;
 - f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
 - g) polimerizzazione;
 - h) alchilazione;

- i) isomerizzazione;
 - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
 - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
 - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'«hydrofinishing» o la decolorazione);
 - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 per cento a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
 - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
 - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 8.3. Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalficazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

- 9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una Parte con colture cellulari sono considerati originari di tale Parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
- 9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una Parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale Parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
- 9.3. Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e

2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

- Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
- Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti:
 - a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.
- Miscela e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.
- Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le Parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
 - a) la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 per cento del tenore di impurità esistenti; oppure
 - b) la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari,
 - ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio,
 - iii) elementi e componenti per l'uso in microelettronica,
 - iv) usi ottici specializzati,
 - v) uso biotecnico (ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore),
 - vi) vettori usati in processi di separazione, oppure
 - vii) usi di tipo nucleare.
- Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

-
- Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.
 - Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 0511 91	Uova e lattimi di pesce, non commestibili	Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti
Capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701, 0714, 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 13	Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex 1302	Sostanze pectiche, pectinati e pectati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
da 1504 a 1506	Grassi ed oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto
1509 e 1510	Olio d'oliva e sue frazioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex 1512 1515 ex 1516 1520	<p>Oli di girasole e loro frazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano – altri <p>Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente</p> <p>Grassi e oli di pesci e loro frazioni</p> <p>Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p>
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 17 1702	<p>Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:</p> <p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:</p> <ul style="list-style-type: none"> – maltosio o fruttosio chimicamente puri – altri 	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108, 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 per cento del peso del prodotto finale</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale oppure – il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 18 ex 1806 1806 10	Cacao e sue preparazioni; esclusi: Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi: Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: – il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale oppure – il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 per cento, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 per cento, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: – estratti di malto	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
1902	<p>– altri</p> <p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 per cento del peso del prodotto finale</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale e – il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciate o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (p. es.: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale e – il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
2002 e 2003	Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
2006 2007 ex 2008 2009	<p>Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)</p> <p>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p> <p>Prodotti diversi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco - Frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate <p>Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale</p>
ex capitolo 21 2103 2105	<p>Preparazioni alimentari diverse; esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - farina di senapa e senapa preparata <p>Gelati, anche contenenti cacao</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale <p>e</p> <ul style="list-style-type: none"> - il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 per cento del peso del prodotto finale

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale
ex capitolo 22 2202 2207 e 2208	Bevande, liquidi alcolici ed acetici; esclusi: Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 per cento vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10, 2009 61, 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti
ex capitolo 23 2309	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi: Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione in cui: – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, – il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 per cento del peso del prodotto finale, – il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 per cento del peso del prodotto finale e – il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 per cento del peso del prodotto finale
ex capitolo 24 2401	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi: Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 per cento del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex 2402 ex 2403	Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco Prodotti destinati ad essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19, in cui almeno il 10 per cento in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 per cento in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto
ex capitolo 25 ex 2519	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 per cento del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 per cento o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾ oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	<p>Treatmento/i specifico/i ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	<p>Treatmento/i specifico/i ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici ⁽¹⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce
Capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	<p>Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	<p>Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	<p>Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	<p>Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: – additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3824 99 ed ex 3826 00	Biodiesel	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie	Trattamento/i specifico/i ⁽⁴⁾ oppure Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sotto-voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 40 ex 4012	Gomma e lavori di gomma; esclusi: Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Rigenerazione di pneumatici usati
ex capitolo 41 da 4104 a 4106	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 43 ex 4302 4303	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi: Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: – tavole, croci e manufatti simili – altri Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex capitolo 44 ex 4407 ex 4408	Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da ex 4410 a ex 4413 ex 4415 ex 4418 ex 4421	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno – Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni – Liste e modanature Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione di liste o modanature Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste o modanature Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscilli della voce 4409
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiario basketware and wickerwork	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 50 ex 5003 da ex 5004 a ex 5006	Seta; esclusi: Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Cardatura o pettinatura dei cascami di seta (2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 51 da 5106 a 5110	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi: Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 52 da 5204 a 5207	Cotone; esclusi: Filati di cotone	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 53 da 5306 a 5308	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrazione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
da 5501 a 5507 da 5508 a 5511	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Estrazione di fibre sintetiche o artificiali (2) Filatura di fibre naturali oppure estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	(2) Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	<p>Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure flocaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, flocaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
5602	<p>Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: – feltri all'ago</p>	<p>(2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o – i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
<p>5603</p> <p>da 5603 11 a 5603 14</p> <p>da 5603 91 a 5603 94</p> <p>5604</p>	<p>– altri</p> <p>Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate</p> <p>Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali</p> <p>Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali</p> <p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>– fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili</p>	<p>(2)</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto,</p> <p>oppure</p> <p>unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali</p> <p>Fabbricazione a partire da:</p> <p>– filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio</p> <p>oppure</p> <p>– sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto</p> <p>Fabbricazione a partire da:</p> <p>– fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o</p> <p>– filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto</p> <p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5605	<p>– altri</p> <p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiraliati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica</p> <p>(2)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica</p>
5606	<p>Filati spiraliati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiraliati), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiraliati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»</p>	<p>(2)</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure flocaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:	<p>(2)</p> <p>Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)</p>
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (p. es. a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5901 5902 5903 5904	<p>Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria</p> <p>Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – contenenti, in peso, non più del 90 per cento di materie tessili – altri <p>Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902</p> <p>Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati</p>	<p>Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione</p> <p>oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>Tessitura</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura</p> <p>Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione</p> <p>oppure</p> <p>tessitura insieme alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p> <p>(2)</p> <p>Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: <ul style="list-style-type: none"> – impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie – altri 	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione (2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: <ul style="list-style-type: none"> – tessuti a maglia 	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5907	<p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili</p> <ul style="list-style-type: none"> - altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 per cento di materie tessili - altri 	<p>gommatatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura</p> <p>Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatatura</p> <p>oppure</p> <p>tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto</p> <p>oppure</p> <p>gommatatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura</p> <p>oppure</p> <p>floccaggio insieme alla tintura o alla stampa</p> <p>oppure</p> <p>stampa (operazione indipendente)</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
5908 da 5909 a 5911	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reticelle ad incandescenza impregnate - altri <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p>	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>(2)</p> <p>Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura</p> <p>oppure</p> <p>estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura</p> <p>oppure</p> <p>tessitura insieme alla tintura, alla spalatura o alla laminazione</p> <p>oppure</p> <p>Spalatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio anti piega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 60	Stoffe a maglia	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: – ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	(2) (3) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 62 ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	– altri	(2) Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione
	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati	(2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	(2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa
ex 6212	Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	(2) (3) Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: – ricamati	(2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
6217	<ul style="list-style-type: none"> – altri Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: <ul style="list-style-type: none"> – ricamati – equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato – tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati 	<p>(2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)</p> <p>(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)</p> <p>(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
	– altri	(3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
ex capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattare; stracci; esclusi: Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l'arredamento: – in feltro, non tessuti – altri: – ricamati – altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto (2) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (2) (3) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto (2) (3) Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	(2) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:	

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
6307 6308	<ul style="list-style-type: none"> – non tessuti – altri Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	(2) (3) Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto (2) (3) Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
ex capitolo 64 6406	Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 70 7010	Vetro e lavori di vetro Damigiane, bottiglie, bocchette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106, 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	– semilavorati o in polvere Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205
da 7208 a 7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 7213 a 7216 7217 7218 91 e 7218 99 da 7219 a 7222 7223 7224 90 da 7225 a 7228 7229	Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati Fili di ferro o di acciai non legati Semiprodotto Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili Fili di acciai inossidabili Semiprodotto Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207 Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7218 Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 o 7205 Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7224
ex capitolo 73 ex 7301 7302 7304, 7305 e 7306	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi: Palancole Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex 7307 7308 ex 7315	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti Costruzioni e parti di costruzioni (p. es.: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni Catene antisdrucchiolevoli	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 74 7403 7408	Rame e lavori di rame; esclusi: Rame raffinato e leghe di rame, greggio Fili di rame	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
<p>da 8425 a 8430</p> <p>da 8444 a 8447</p>	<p>Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti;</p> <p>Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru</p> <p>Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento</p> <p>Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (p. es.: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)</p> <p>Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi</p> <p>Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve</p> <p>Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali</p> <p>Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447</p> <p>Telai per tessitura</p> <p>Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 8456 a 8465	<p>Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia</p> <p>Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli</p> <p>Torni che operano con asportazione di metallo</p> <p>Macchine:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8470 a 8472	<p>Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa</p> <p>Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni</p> <p>Altre macchine ed apparecchi per ufficio</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 85	<p>Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
da 8501 a 8502	<p>Motori e generatori elettrici</p> <p>Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
<p>8519, 8521</p> <p>da 8525 a 8528</p> <p>da 8535 a 8537</p> <p>da 8542 31 a 8542 39</p>	<p>Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono</p> <p>Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici</p> <p>Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali</p> <p>Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando</p> <p>Apparecchi riceventi per la radiodiffusione</p> <p>Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini</p> <p>Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:</p> <p>Circuiti integrati monolitici</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un Paese non Parte</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
da 8544 a 8548	<p>Fili, cavi, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche</p> <p>Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici</p> <p>Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia</p> <p>Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente</p> <p>Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87 8708	<p>Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:</p> <p>Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto</p> <p>oppure</p> <p>fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 88	Navigazione aerea o spaziale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
9001 50	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: – finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali – rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 91	Orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 93	Armi e munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
1)	2)	3)
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 96	Lavori diversi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1) Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono espone nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

2) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

3) Cfr. nota introduttiva 7.

4) Cfr. nota introduttiva 9.

*Allegato III***Testo della dichiarazione di origine**

La dichiarazione di origine, il cui testo è riportato qui di seguito, deve essere redatta secondo le note a piè di pagina. Queste note, tuttavia, non devono essere riprodotte.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No.⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of⁽²⁾ preferential origin.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n°⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte⁽²⁾ Ursprungswaren sind.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale⁽²⁾.

.....
(Luogo e data)⁽³⁾

.....
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)⁽⁴⁾

(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2) Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

(4) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Certificato di circolazione delle merci Eur. 1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)	EUR.1 N. A 000,000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi)	
	4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)
11. VISTO DELLA DOGANA <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale: Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Timbro Fatto a addì (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a addì (Firma)	
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».		
⁽²⁾ Da compilare solo quando le norme nazionali del Paese o territorio d'esportazione lo richiedono.		

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>..... (Luogo e data)</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁰¹</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).</p> <p>Fatto a..... addi</p> <p style="text-align: center;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>⁰¹ Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

Note

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

Domanda di certificato di circolazione delle merci EUR. 1

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, Paese)	EUR.1 N. A 000,000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, Paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i Paesi, gruppi di Paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di Paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di Paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. Numero d'ordine; marche, numeri, marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».			

Allegato IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritte, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle Parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

Dichiarazione dell'esportatore

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

Dichiara che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

Precisa le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....
.....

Presenta i seguenti documenti giustificativi⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

Si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

Chiede il rilascio del certificato allegato per queste merci.

.....
(Luogo e data)

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

Allegato V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

Articolo unico

1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 dell'appendice A, si considerano:

- 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
 - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di una delle Parti contraenti, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;
- 2) prodotti originari di una delle Parti contraenti:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in una delle Parti contraenti;
 - b) i prodotti ottenuti in una delle Parti contraenti nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti in una delle Parti contraenti, a condizione:
 - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo, oppure
 - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della Parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente Protocollo a Ceuta e a Melilla.

*Allegato VI***Dichiarazione del fornitore**

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'altra Parte o in qualsiasi Paese menzionato nell'allegato VIII applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della Parte interessata]:

Designazione delle merci fornite ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(2) (3)}
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della Parte interessata o del Paese menzionato nell'allegato VIII];

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome delle Parti contraenti applicatrici interessate] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/c Parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] ⁽⁴⁾
	(Luogo e data)
	(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

- (1) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (2) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non

originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

- (3) Per «valore dei materiali non originari» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della Parte interessata].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

- (4) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

*Allegato VII***Dichiarazione a lungo termine del fornitore**

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nell'altra Parte o in un Paese menzionato nell'allegato VIII senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ⁽¹⁾ dichiaro che:

1. per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della Parte interessata]:

Designazione delle merci fornite ⁽²⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce dei materiali non originari utilizzati ⁽³⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ^{(3) (4)}
Valore totale			

2. tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della Parte interessata] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della Parte il nome della Parte interessata o del Paese menzionato nell'allegato VIII];

3. le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] in conformità dell'articolo 13 del presente Protocollo, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite	Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] ⁽⁵⁾

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da

 a(6)

Mi impegno ad informare immediatamente(1) qualora la
 dichiarazione non sia più valida.

(Luogo e data)
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

- 1) Nome e indirizzo del cliente.
- 2) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.

Esempio:

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

- (3) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.

Esempi:

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una Parte utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

- (4) Per «valore dei materiali non originari» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della Parte interessata].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

- (5) Per «valore aggiunto totale» s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della Parte interessata] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
- (6) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della Parte in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi.

*Allegato VIII***Elenco dei Paesi**

1. Repubblica Algerina Democratica e Popolare
2. Repubblica Araba d'Egitto
3. Unione europea
4. Islanda
5. Stato d'Israele
6. Regno Hascemita di Giordania
7. Repubblica Libanese
8. Regno del Marocco
9. Regno di Norvegia
10. Organizzazione per la Liberazione della Palestina a favore dell'Autorità Nazionale Palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
11. Repubblica Araba Siriana
12. Repubblica Tunisina
13. Repubblica di Turchia
14. Repubblica d'Albania
15. Bosnia ed Erzegovina
16. Repubblica di Macedonia del Nord
17. Montenegro
18. Repubblica di Serbia
19. Repubblica del Kosovo
20. Regno di Danimarca relativamente alle Isole Fær Øer
21. Repubblica di Moldova
22. Georgia
23. Ucraina

10.3

Allegato 10.3

Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2021

Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne. Rapporto secondo l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

10.3 **Rapporto** **concernente le misure tariffali adottate nel 2021**

del 26 gennaio 2022

1 In generale

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nell'anno in rassegna in virtù della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 15 dicembre 2017² sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi che hanno posto in vigore le misure presentate qui di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

La pubblicazione dell'attribuzione e dell'utilizzo dei contingenti doganali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sulle importazioni agricole (OIAgr) avviene esclusivamente su Internet all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su questa pagina sono pubblicati anche gli adeguamenti apportati all'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

Nel 2021 non sono state adottate misure sulla base della legge sull'importazione di prodotti agricoli trasformati.

1 RS 632.10
2 RS 632.111.72
3 RS 632.91
4 RS 916.01

1 Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane**1.1 Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole**

(OIAgr, RS 916.01)

Modifica del 16 febbraio 2021

(RU 2021 102)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 07.4 per burro e altre materie grasse del latte

Conformemente all'articolo 36 OIAgr, in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può, dopo aver sentito le cerchie interessate, aumentare temporaneamente il contingente doganale parziale n. 07.4. In base a una richiesta presentata da Interprofessione Latte (IP Latte), l'UFAG ha aumentato di 100 tonnellate il contingente doganale parziale n. 07.4 per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2021, portandolo da 1500 a 1600 tonnellate.

Date le misure adottate dal Consiglio federale per arginare la diffusione del coronavirus, dalla primavera del 2020 la domanda di burro sul mercato del commercio al dettaglio era elevata. Ciò nonostante, dal momento che il valore aggiunto derivante dalla produzione di formaggio è maggiore rispetto a quello relativo al burro e ai latticini magri, gran parte delle quantità di latte, leggermente in aumento, sono comunque state trasformate in formaggio. Ciò ha dato origine a una carenza di burro sul mercato svizzero. L'aumento tempestivo del contingente doganale parziale n. 07.4 ha permesso di ridurre la pressione che gravava sul mercato del latte.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 29 aprile 2021

(RU 2021 251)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.3 per le patate da tavola

In base a una richiesta presentata dall'organizzazione di categoria swisspatat, l'UFAG ha aumentato, in virtù dell'articolo 39 OIAgr, di 5000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.3 per il periodo compreso tra il 15 maggio e il 30 giugno 2021, portandolo da 6500 a 11 500 tonnellate.

A determinare la richiesta di swisspatat è stato il livello di scorte di patate da tavola nella primavera del 2021, troppo basso per coprire il periodo fino al nuovo raccolto. A ciò ha contribuito anche l'aumento del 15–20 per cento delle vendite di patate da tavola su un mercato ancora segnato dalla crisi del coronavirus.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 15 giugno 2021

(RU 2021 385)

Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.3 per le patate da tavola

Sulla base di una seconda richiesta presentata dall'organizzazione di categoria swisspatat, l'UFAG ha aumentato di altre 5000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.3 per il mese di luglio 2021, portandolo da 11 500 a 16 500 tonnellate.

Il secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da tavola è dovuto a perdite di scorte insolitamente elevate, a volumi di vendita sempre consistenti data la situazione pandemica e al tempo umido e freddo dei mesi di aprile e maggio dell'anno in rassegna, che ha ritardato di diverse settimane il raccolto delle patate primaticce.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 18 giugno 2021

(RU 2021 397)

Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 07.4 per burro e altre materie grasse del latte

L'UFAG ha accolto una seconda richiesta della IP Latte e ha aumentato di altre 1000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 07.4 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, portandolo a 2600 tonnellate. Il rinnovato aumento del contingente doganale parziale aveva lo scopo di assicurare l'approvvigionamento di burro fino alla fine dell'anno in rassegna.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 25 agosto 2021

(RU 2021 513)

Proroga temporanea del dazio minimo per lo zucchero (parte 1)

Su richiesta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, il 25 agosto 2021 il Consiglio federale ha modificato l'articolo 5 capoverso 2 OIAgr e prorogato il dazio minimo per lo zucchero di 7 franchi per 100 chili fino al 31 dicembre 2021⁵.

⁵ Cfr. anche la modifica del 3 novembre 2021, pag. 7

Modifiche del 30 agosto 2021

(RU 2021 537)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione

Il 4 agosto 2021 l'organizzazione di categoria swisspatat ha chiesto un aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.2. Le eccezionali condizioni meteorologiche dell'estate 2021, caratterizzata da forti piogge, grandine e alti livelli delle acque sotterranee, hanno portato a perdite nel raccolto in tutte le principali regioni di coltivazione della patata in Svizzera e complicato il reperimento di patate da tavola. Le aziende che producono patatine fritte e soprattutto patatine chips non erano quindi in grado di procurarsi la materia prima svizzera in tempi ragionevoli. L'UFAG ha accolto la richiesta di swisspatat e ha aumentato di 20 000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.2 per il periodo dal 15 settembre al 31 dicembre 2021, portandolo da 9250 a 29 250 tonnellate.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.1 per le patate da semina

Il 15 luglio 2021 l'organizzazione di categoria swisspatat ha chiesto un aumento del contingente doganale parziale n. 14.1. La richiesta è stata giustificata principalmente sulla base delle scorte insufficienti di patate da semina attribuibili alle perdite determinate dal declassamento a seguito di una massiccia infezione da virus. L'UFAG ha approvato la richiesta di swisspatat e aumentato di 2000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.1 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, portandolo da 4000 a 6000 tonnellate.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Determinazione dei quantitativi liberati per le categorie di prodotti a base di patate del contingente doganale parziale n. 14.4

Dal 1° gennaio 2022, i quantitativi delle due categorie di prodotti, prodotti semilavorati a base di patate e prodotti finiti a base di patate (p. es. patatine chips) del contingente tariffario parziale n. 14.4 sono elencati nell'allegato 3, numero 7 OIAgr.

Fino al 31 dicembre 2021, le quote di contingente delle categorie di prodotti del contingente doganale parziale n. 14.4 non erano fissate in nessuna ordinanza. Le quote di contingente venivano vendute all'asta ogni anno; a partire dal 2007 i quantitativi liberati ammontavano a 2500 tonnellate di equivalenti di patate per i prodotti finiti e a quantità variabili per due categorie di prodotti per un totale di 1500 tonnellate in prodotti semilavorati. La suddivisione dei semilavorati a base di patate è stata sempre effettuata su richiesta dell'organizzazione di categoria swisspatat.

Sulla base di una modifica dell'articolo 37 capoverso 2 OIAgr, dal 1° gennaio 2022 il contingente tariffario parziale n. 14.4 sarà suddiviso in due sole categorie di prodotti e non più in tre. Conformemente all'articolo 40 capoverso 6 OIAgr, a sua volta modificato, il contingente tariffario parziale per la categoria dei semilavorati di patate sarà quindi distribuito in base all'ordine di accettazione della dichiarazione doganale

(ordine di entrata delle domande alla frontiera). I prodotti finiti a base di patate continueranno a essere venduti all'asta. Affinché l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC, fino alla fine del 2021 Amministrazione federale delle dogane AFD) possa applicare la nuova suddivisione in base all'ordine di entrata della dichiarazione doganale alla frontiera, i quantitativi da liberare di semilavorati a base di patate sono stati specificati nell'ordinanza. I quantitativi da liberare (1500 t per i prodotti semilavorati e 2500 t per i prodotti finiti) rimangono invariati rispetto agli anni precedenti.

Modifica del 17 settembre 2021

(RU 2021 571)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo

Dall'inizio della crisi del coronavirus, la domanda di uova di consumo è aumentata; per questo motivo, già nel 2020, il contingente doganale parziale è stato aumentato di 3000 tonnellate in due fasi, da 17 428 a 20 428 tonnellate. Nonostante un ulteriore aumento della produzione di uova a livello nazionale, all'inizio di agosto 2021 era già stato esaurito quasi il 70 per cento del contingente doganale parziale n. 09.1. Il 2 agosto 2021 la Commissione paritetica dei produttori di uova e del commercio (PAKO) ha pertanto presentato all'UFAG una domanda di aumento una tantum. Con decisione del Consiglio federale del 17 settembre 2021 il contingente è stato aumentato di 3500 tonnellate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, passando così da 17 428 a 20 928 tonnellate.

Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 3 novembre 2021

(RU 2021 679)

Proroga temporanea del dazio minimo per lo zucchero (parte 2)

Sulla base dell'articolo 5 capoverso 2 OIAgr, il Consiglio federale ha nuovamente prorogato, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, il dazio minimo per lo zucchero (7 franchi per 100 kg). La proroga della misura a livello di ordinanza ha lo scopo di garantire l'applicazione del dazio minimo per lo zucchero fino all'entrata in vigore della modifica di legge⁶ adottata dal Parlamento nella sessione autunnale e intesa a mantenere tale dazio minimo nel periodo tra il 1° marzo 2022 e il 2026.

⁶ Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)

Modifica del 17 novembre 2021

(RU 2021 797)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.1 per le patate da semina per l'anno 2022

Sulla base di una nuova richiesta presentata dall'organizzazione di categoria swisspatat, l'UFAG ha aumentato di 3000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.1 per l'intero 2022, portandolo da 4000 a 7000 tonnellate. I motivi dell'aumento del contingente sono gli stessi del 15 luglio 2021: a causa dei cattivi raccolti e del declassamento a seguito di una massiccia infezione da virus, le quantità di patate da semina in Svizzera risultano insufficienti.

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 14.2 per le patate destinate alla valorizzazione per l'anno 2022

Sulla base di una nuova richiesta da parte di swisspatat l'UFAG ha aumentato di 25 000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 14.2 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, portandolo da 9250 a 34 250 tonnellate. Al momento della richiesta, il settore prevedeva perdite del 30 per cento per i raccolti normali e addirittura fino all'80 per cento per le patate biologiche dovute alle eccezionali condizioni meteorologiche della primavera e dell'estate 2021 che hanno caratterizzato tutte le principali regioni di coltivazione della patata in Svizzera. Precipitazioni elevate e prolungate, spesso accompagnate da grandine, hanno portato ad alti livelli delle acque sotterranee e al ristagno idrico nei campi. Molti tuberi sono quindi marciti o hanno subito un ritardo della maturazione.

Modifica del 30 novembre 2021

(RU 2021 803)

Modifica della liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali del contingente n. 27 per i cereali panificabili per il 2022

A causa del tempo spesso fresco e umido della primavera e dell'estate 2021, anche il raccolto di grano è stato molto peggiore rispetto agli anni precedenti. Per soddisfare la domanda fino al raccolto 2022, l'organizzazione di categoria per i cereali, i semi oleosi e le piante proteiche (swiss granum) ha chiesto per il 2022 una modifica alla liberazione del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili. In base alla richiesta di swiss granum, il 30 novembre 2021 l'UFAG ha modificato l'allegato 4 OIAgr. In questo modo 60 000 delle 70 000 tonnellate del contingente regolare potranno essere liberate già nel primo semestre del 2022.

- 2** **Misure prese in base alla legge sulle preferenze tariffali**
- 2.1** **Ordinanza sulle preferenze tariffali del 16 marzo 2007**
(RS 632.911)
- Modifica del 24 settembre 2021**
(RU 2021 597)

Modifica dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e l'Indonesia

I Paesi in sviluppo che beneficiano di un regime preferenziale unilaterale nell'ambito del sistema generalizzato di preferenze sono elencati nell'ordinanza sulle preferenze tariffali. Se la Svizzera conclude un accordo commerciale con un Paese in sviluppo, quest'ultimo viene eliminato dall'ordinanza sulle preferenze tariffali, poiché le preferenze tariffali autonome sono sostituite da concessioni tariffali contrattuali.

Dopo che, in occasione del referendum del 7 marzo 2021, gli elettori hanno accettato il decreto federale del 20 dicembre 2019⁷ che approva l'Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia, l'accordo è entrato in vigore per tutte le parti il 1° novembre 2021. Le concessioni tariffali convenute sono state trasposte nel diritto nazionale e sono entrate in vigore in tale data.

Con l'entrata in vigore dell'accordo, l'Indonesia è stata rimossa dalla lista dei Paesi in sviluppo di cui all'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

⁷ FF 2019 7277



Decreto federale che approva le misure tariffali

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1986¹ sulla tariffa delle dogane;

visto l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017² sull'importazione di prodotti agricoli trasformati;

visto l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981³ sulle preferenze tariffali;

visto il rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2021⁴ allegato al rapporto del 26 gennaio 2022⁵ sulla politica economica esterna 2021,

decreta:

Art. 1

Sono approvate:

- a. la modifica del 24 settembre 2021⁶ dell'ordinanza del 16 marzo 2007⁷ sulle preferenze tariffali;
- b. le modifiche del 25 agosto 2021⁸ e del 3 novembre 2021⁹ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹⁰ sulle importazioni agricole;
- c. la modifica del 17 novembre 2021¹¹ dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole;
- d. la modifica del 30 novembre 2021¹² dell'ordinanza del 26 ottobre 2011¹³ sulle importazioni agricole.

¹ RS **632.10**

² RS **632.111.72**

³ RS **632.91**

⁴ FF **2022** [...]

⁵ FF **2022** [...]

⁶ RU **2021** 597

⁷ RS **632.911**

⁸ RU **2021** 513

⁹ RU **2021** 679

¹⁰ RS **916.01**

¹¹ RU **2021** 797

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹² RU **2021 803**

¹³ RS **916.01**